



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12 c/ Cogliati Carlo + 7

Udienza del 6 Ottobre 2014

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Annunziata Vitti *Far.*

INDICE

Arringa dell'Avv. Baccaredda Boy	1
Arringa dell'Avv. De Luca	33
Arringa dell'Avv. Sassi.....	67

Alle ore 9.45 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

PRESIDENTE – La parola all’Avvocato Baccaredda Boy, che deve finire la sua arringa.
Prego.

Arringa dell’Avv. Baccaredda Boy

AVV. BACCAREDDA BOY – Signor Presidente, e Signori Giudici della Corte, nella discussione del 22 settembre ho messo in evidenza come importanti cautele manutentive impiantistiche, poste in essere dai dirigenti Ausimont, a partire in particolare dalla fine degli Anni Ottanta, e nel corso degli Anni Novanta, siano state specificamente indirizzate ad evitare perdite alla rete idrica, e agli scarichi fognari, e comunque a migliorare la qualità delle acque di falda. E abbiamo visto anche i risultati concreti di queste condotte.

Adesso è mia intenzione prendere in esame i principali documenti di Accusa per il periodo 1995/1999, per il periodo Ausimont, e cioè le relazioni Galson ‘90, Bigi ‘92, Herl ‘92, per leggerli in successione e dimostrare che anche attraverso questi documenti si desume una progressiva attenzione alle problematiche ambientali, e una progressiva risoluzione delle stesse. Una situazione in continua evoluzione, con interventi concreti del tutto contrari all’idea di staticità e di inerzia che ci rappresenta l’Accusa.

E dico subito che tutte le indagini ambientali dei primi Anni Novanta, da Galson a Herl, assumono una prospettiva diversa ove lette in successione, rispetto a quei

documenti di fine Anni Ottanta di cui ho parlato alla scorsa udienza. Dimostrano tutti insieme una attenzione a una politica di intervento ambientale, tutt'altro che lasciata al caso e tutt'altro che inerte.

Per l'Accusa è come se queste relazioni ambientali fossero il punto di non ritorno. È come se sancissero il quadro definitivo della situazione delle stabilimento, mai modificato negli anni successivi. La visione dell'Accusa, devo dire che non è neppure corretta nella classificazione di questi documenti, perché non tiene conto del fatto che si tratta di documenti con una precisa filosofia: quella di sensibilizzare la società rispetto a cosa non va. Quindi alle problematiche ambientali. "La relazione Herl - pagina 7 - aveva il dichiarato scopo di individuare le possibili contaminazioni, ed eventualmente di stabilirne l'entità e di decidere azioni successive". Quindi la ricerca delle criticità, come scopo.

Ma c'è un'altra osservazione preliminare da fare. In un quadro normativo, in cui ancora non esisteva alcun obbligo di bonifica, né di caratterizzazione del sito, l'incarico alla società Herl, e prima Galson, non può che essere visto positivamente, come uno strumento per gestire consapevolmente le problematiche ambientali. Strumento adottato spontaneamente dalla società.

Il dottor Ghio ha detto che questa politica delle audit fa il gioco del Pubblico Ministero, perché fornirebbe la prova che i vertici dell'impresa avevano una conoscenza precisa della situazione ambientale dei vari stabilimenti. Io credo, invece, che in questi documenti vi sia la dimostrazione che la situazione ambientale del sito, con le criticità e problematiche tipiche di un sito degli Anni Novanta (questo non si discute), fosse attentamente monitorata dall'azienda, che cercava comunque di approfondire la situazione, e di adottare gli interventi e le modifiche tecnologiche ritenute idonee a migliorare la situazione. Sarebbe stato molto meno accettabile

comportarsi come la gran parte delle aziende in quegli anni si comportava, in assenza di precetti legislativi. Non sapere, non conoscere, piuttosto che pagare diverse società, realizzare indagini ambientali, complesse, per farsi porre tanti problemi che abbiamo visto, per cercare la migliore soluzione per risolverli.

Di questo, signori Giudici, dovrete tenere conto. Tanto più che è stato accertato in dibattimento che i documenti del 1992 non sono stati mai nascosti.

La relazione Bigi dell'ottobre 1992 è stata sequestrata dal Pubblico Ministero a Bollate durante l'accesso del 26 novembre 2008, quando i N.O.E., chiedendo di esibire documentazione ambientale storica, vennero subito indirizzati agli armadi del cosiddetto archivio Parodi.

Il Pubblico Ministero al Maresciallo Ammirata: "Vi è stato indicato l'armadio e voi l'avete presa?". "Sì, noi abbiamo chiesto la documentazione storica". "E vi hanno portato lì e avete preso questa cosa?". "Sì". "Non è che l'avete cercata in mezzo a?". "No, no, anche perché non era una perquisizione, ma era un decreto di esibizione e sequestro, e quindi...".

E poi la relazione Herl. La relazione Herl era in stabilimento, ed è stata consegnata dal signor Pace, dipendente della Solvay, al direttore di stabilimento Bigini, durante la ormai famosa ricerca di documentazione storica. Il signor Pace ha detto di averla ricevuta in ufficio a lui assegnato, dove c'erano delle documentazioni del precedente. Voglio dire, se la volontà fosse stata quella di nascondere dolosamente questi documenti, sarebbero stati fatti sparire dall'archivio di Bollate, dallo stabilimento in cui sono stati trovati, senza particolari difficoltà. Invece erano lì, pronti. Con tutto questo voglio ribadire che gli atti di indagine ambientali dei primi Anni Novanta, così come gli interventi concreti che vi ho descritto già, nascono dal progressivo svilupparsi di una sensibilità ambientale a livello aziendale. E anche alcuni

documenti della fine degli Anni Ottanta, citati dal Pubblico Ministero, in chiave di accusa, in chiave di inizio di inganni, devono essere letti in questa prospettiva.

Brevemente Ve li voglio richiamare, o meglio Ve lo voglio richiamare. Il promemoria dell'ingegner Battarra dell'8 luglio 1988, a firma Merlini e Montiglio, viene segnalato dal Pubblico Ministero quale prova di un atteggiamento aziendale, volto a subordinare le scelte degli interventi in materia ambientale, a un freddo calcolo economico, e ciò sarebbe alla base della scelta di tenere un atteggiamento di falsificazione verso gli enti.

Io francamente non credo proprio che si possa dare una lettura di questo tipo a un documento che - leggetelo con attenzione - non si limita, come ha riferito il Pubblico Ministero, ad evidenziare la preoccupazione del management Ausimont per lo stato di contaminazione della falda, ma propone interventi per ridurre, se non eliminare il rischio di perdite e sversamenti occasionali di inquinanti. Interventi che sappiamo essere stati effettuati in sequenza rispetto all'88.

Nella nota per l'ingegner Battarra infatti si richiamano espressamente i seguenti interventi di cui abbiamo documentato la realizzazione. "Per le zone Travasi e Stoccaggi ispezioni a serbatoi, eliminazione di capacità non indispensabili, razionalizzazione con eliminazione guardie idrauliche, pavimentazioni impermeabili, miglioramento procedure e strumentazioni". Verrà fatto tutto, e altro, di lì a poco, lo abbiamo visto. Però il Pubblico Ministero non si arresta, non demorde, e sottolinea che nel promemoria si insiste nella realizzazione degli interventi anche per evitare imposizioni di altro tipo, e forse anche più onerose.

Quello che probabilmente si cerca di dire nel documento è che è meglio realizzare un intervento studiato con cura, da chi conosce a fondo la situazione, da chi è dentro alla situazione, piuttosto che uno imposto da una pubblica autorità, spesso meno efficace

e meno economico. È questa frase che non piace al Pubblico Ministero, non viene perdonato il riferimento all'oculatazza economica, che lui traduce in freddo calcolo economico.

Signori Giudici, questo, a mio avviso, è uno dei difetti ricorrenti dell'impostazione dell'Accusa, non solo in questo, ma nei processi ambientali. Si critica l'intento di risparmio economico, che ogni azienda deve pur tenere in considerazione, se vuole sopravvivere, e si perde di vista completamente l'unica prospettiva che veramente conta, e cioè se l'intervento è stato fatto dall'azienda, e se è stato fatto in maniera veramente efficace. E la risposta qui è affermativa.

Nello stesso promemoria - però voglio dire - per l'ingegner Battarra c'è la proposta di coinvolgere il professor Italo Pasquon, professore del Politecnico di Milano, uno dei massimi esperti di Chimica Industriale dell'epoca, "Tenuto conto della sua conoscenza dello stabilimento e del suo recente impegno nella grossa questione riguardante Cengio".

E anche a questa proposta venne dato seguito. Agli atti Voi troverete il resoconto di una riunione con il professor Pasquon del 16 gennaio 1989, avente per oggetto le problematiche proprio del sottosuolo del sito di Spinetta. L'incontro venne promosso - lo vedete - per un esame approfondito delle problematiche connesse al sottosuolo di Spinetta, tenuto conto della storia dello stabilimento, e per definire un conveniente piano di azioni. Il 16 gennaio 1989, quindi in corrispondenza rispetto al promemoria che invece era della seconda metà dell'88, del promemoria per l'ingegner Battarra. Qui siamo al 16 gennaio 1989, resoconto della riunione. E perché? Io intendo dire qui che l'azienda diede concreto seguito alle autorevoli indicazioni date dal professor Pasquon in quella riunione. Come faccio a dirlo? La prova è nel verbale della sesta riunione del Comitato Sicurezza e Ambiente Spinetta Marengo del 30 ottobre 1989

(quindi siamo nove mesi dopo), che il Pubblico Ministero ha citato, per altro solo in chiave d'accusa.

Allegato a questo documento vi è una tabella manoscritta in pari data intitolata "Programma Ambiente Montefluos per Territorio". Questa tabella ha la caratteristica che non solo delinea le azioni da intraprendere, ma anche le funzioni di stabilimento incaricate, quando si parla di PAS, è il PAS ovviamente di stabilimento, e le scadenze ravvicinate nel tempo per il termine dei lavori.

La forma e la sostanza di questo documento sembrano avere un chiaro riferimento a quanto suggerito dal professor Pasquon. "Quello che voglio dire è che il verbale di riunione Pasquon delinea alcune azioni da intraprendere che vengono attuate nel giro di alcuni mesi, un comportamento aziendale diretto ad agire in tempi ragionevoli, altro che falsificazioni e risparmi".

Ed allora li vediamo di fronte questi due documenti. Con riferimento al punto 1 del verbale del professor Pasquon, che è relativo alla conoscenza della situazione attuale dello stabilimento, la tabella del Programma Ambiente Montefluos riporta "Ricostruire la storia, interviste, planimetrie, relazione" e poi ci sono le funzioni, e le scadenze di tempo che sono previste.

E poi punto 2 della riunione del Pasquon: "Mappatura delle zone dello stabilimento potenzialmente interessate da permeazioni". A questo proposito la tabella del Programma Ambiente Montefluos riporta: "Indagine idrogeologica - lo vedete a destra - approfondimento proposte Seim(fonetico) già consegnate, relazione".

E poi, infine, il punto 3 del verbale della riunione con il professor Pasquon, forse il più importante. Riportava la necessità, dopo a livello conoscitivo, di una serie di interventi: "Verificare lo stato delle fognature delle acque reflue, e intervenire se necessario".

La tabella del Programma Ambiente Montefluos - che vedete sempre a destra - riporta significativamente "esame sistematico delle fognature con mappatura delle infiltrazioni conseguenti azioni di blocco, di blocco delle infiltrazioni e di bonifica". Si citano anche le società che fanno i lavori e i termini.

È chiaro che allora tutte le indagini ambientali degli Anni Novanta, da Galson ad Herl, di cui adesso parleremo, assumono una prospettiva diversa ove letti in successione rispetto a questi documenti, di fine Anni Ottanta. Dimostrano una attenzione, una politica di intervento ambientale non lasciata al caso, e tutt'altro che inerte.

E adesso andiamo al dettaglio, valutiamo il patrimonio conoscitivo che questi documenti, Galson, Bigi, Herl, hanno trasmesso a coloro che potevano averli letti, e laddove possibile poniamoli in relazione alla situazione degli atti dell'imputazione, procedendo per temi di accusa (seguiamo il teorema del Pubblico Ministero).

I temi segnalati dalla Pubblica Accusa, a proposito di questi documenti, sono tre: primo tema, le discariche; secondo tema, i rifiuti delle attività pregresse; terzo tema (più delicato), inquinamento suoli e della falda. Colorerebbero il dolo degli imputati questi temi.

Primo tema, le discariche. Sostiene l'Accusa: "Dai documenti di inizio Anni Novanta - che sono questi - emerge l'esistenza di discariche autorizzate per rifiuti speciali contenenti invece tutti i rifiuti tossico-nocivi". Il Pubblico Ministero riporta il dato impressionistico di cinque discariche (A, B, C, D, E), 425 mila metri cubi di rifiuti, tutti i rifiuti sarebbero tossico-nocivi, e il dato lo ricava proprio dai documenti del 1992, senza - devo dire - apportare nessun significativo elemento ulteriore. La riprova l'abbiamo a dibattimento che non siano stati apportati nuovi elementi rispetto al 1992, ce lo conferma il dottor Maffiotti dicendo che non ha proceduto ad una

datazione dei rifiuti nelle discariche, e che ha tenuto in considerazione solo le relazioni ambientali dell'epoca.

Però il dato riportato nelle relazioni non è corretto, è un dato sbagliato e verificabile nella sua erroneità se si considerano le analisi dei rifiuti allegate alla relazione Herl, che mostrano innanzitutto come le uniche discariche a contenere anche, e non solo, tossico-nocivi, sono la C, la D e la E.

Perché dico questo, Signori Giudici? Perché nell'estate del 1990 venne realizzata dalla ditta Idrogeolab, su incarico di Montefluos, una campagna di indagini sulle discariche, i cui esiti vengono riportati proprio nella relazione Herl, e commentati da Bigi. Sono questi i dati oggettivi in mano a Bigi, e in mano alla Herl. E allora per le discariche A1, A2 e B tutti i campioni di rifiuto analizzati presentavano concentrazioni di inquinanti al di sotto del limite previsto dal D.P.R. 82 per classificarli tossico-nocivi. E non basta, avendo cura di leggere i dati risultanti dai campioni analizzati, vedrete che non è vero che i rifiuti tossico-nocivi fossero stati riscontrati in tutti i campioni delle altre discariche. Rappresentano solo il 20% per la discarica B, il 25% per la discarica E, e il 75% per la discarica C (questo dai carotaggi ovviamente effettuati).

La relazione Bigi e la Herl hanno, in sostanza, espresso un giudizio sintetico rispetto a queste analisi che sono allegate di Idrogeolab, perseguendo, con questo obiettivo, di sensibilizzare la società rispetto alle tematiche ambientali, al riguardo delle criticità, che cosa non va. Fatto sta che si tratta di un giudizio non preciso (quello di Herl), che dice: "Le tre discariche interne allo stabilimento denominate C, D ed E, ed autorizzate per rifiuti speciali, contengono per la maggior parte rifiuti tossico-nocivi". Non era la maggior parte, lo abbiamo visto.

Ma un giudizio soprattutto del tutto erroneo quello di Bigi. Bigi scrive, e infatti il

Pubblico Ministero lo riporta: "I rifiuti contenuti nelle cinque discariche sono tutti tossico-nocivi". È sbagliato e abbiamo visto come lo è. E devo dire che nello specifico i dati Idrogeolab spesso non sono riportati correttamente, anche nel dettaglio. Clamoroso, da questo punto di vista, e molto rilevante, l'errore di Bigi, che ha riportato nella sua relazione: "La presenza di solventi aromatici e clorurati nelle discariche, mentre in tutti i campioni di rifiuto dell'epoca fu verificata l'assenza di tali solventi". Sappiamo quanto continuo i clorurati in questo processo.

Ma d'altra parte il punto fondamentale è che non deve stupire nessuno il fatto che in discariche risalenti a prima del 1982-1984, quindi un periodo in cui non sussisteva alcun tipo di normativa di riferimento - lo abbiamo visto -, potessero essere confluiti anche materiali con concentrazioni di inquinanti superiori rispetto a quelli che in futuro sarebbero stati consentiti.

Come anticipato, le normative '82 e '84, in tema di rifiuti solide di discariche, non imponevano alcuna opera rimediale rispetto al passato, a chi in precedenza aveva gestito i propri rifiuti, a chi in precedenza aveva realizzato una discarica.

Invece non è per nulla credibile, né è stato in alcun modo dimostrato, quanto sostenuto in udienza dall'Accusa. Dice il Pubblico Ministero: "Quindi sono discariche che erano autorizzate per un uso, e che sono state destinate a tutt'altro". Ciò è a credere che anche dopo l'entrata in vigore della legge siano state utilizzate per interrare rifiuti tossici discariche che erano autorizzate solo per speciali. Non è vero.

Sicuramente i rifiuti tossici non sono stati messi dagli imputati di questo procedimento, perché dall'84 in avanti le discariche sono state autorizzate, tutte, e gestite come prevedeva la legge, e monitorate costantemente dagli enti pubblici di controllo. E precisiamo che, nel periodo di cui al capo d'imputazione, le uniche due

discariche in esercizio, quindi a partire dal 1995, le uniche due discariche in esercizio erano la C1, e la discarica Nuova Gessi. Le altre discariche furono tutte chiuse nei primi Anni Novanta, non erano utilizzate nel 1995. Quelle ancora in funzione erano controllate dagli enti preposti.

Voglio fare notare che presso l'ufficio della Provincia di Alessandria è stato possibile reperire i bollettini di analisi dei rifiuti, conferiti nella discarica C, inviati da Ausimont, dal 1998 al 2001, che attestano la conformità ai requisiti dell'autorizzazione. Ma voglio soprattutto fare notare che il dottor Bobbio della Provincia di Alessandria, sentito qua, ci descrive i controlli effettuati dalla Provincia, che non avevano mai evidenziati problemi. Provincia che ha svolto tutti i passi, sia amministrativi sia di vigilanza, per seguire la gestione di queste discariche, di queste due discariche. C'erano stati anche dei sopralluoghi da parte di personale della vigilanza della Provincia che non avevano mai evidenziato particolari problemi.

Quindi le affermazioni del Pubblico Ministero, in tema di aggiramento, in tema di elusione delle autorizzazioni, non hanno fondamento.

Ma vi è di più. Cito la relazione Galson 1990, che dà atto del rispetto delle autorizzazioni, per quanto riguarda i conferimenti in discarica: "Una verifica della dichiarazione annuale della produzione di rifiuti del 1989 ha evidenziato che c'è stato un generale rispetto dei tipi di rifiuti consentiti".

Ma, ancora, quello che veramente conta in definitiva, per chi lesse le relazioni del 1992, è che entrambe davano una valutazione rassicurante circa l'impatto delle discariche sulle matrici ambientali. Bigi sinteticamente scriveva: "Per il momento le suddette discariche sembrano in sicurezza". E più oltre: "Al momento non appare necessario nessun intervento", l'impatto delle discariche. Ma soprattutto è interessante quello che dice la relazione Herl, che ripete il giudizio rassicurante, ma

ne dà i dettagli tecnici, che sono riferiti a indagini, a test su pozzi spia effettuati in passato nel corso delle discariche, volti proprio ad accertare l'eventuale pericolosità della permanenza di questi rifiuti. E si legge a pagina 28 di Herl: "Nonostante le piogge abbondanti dal fondo di questi pozzi spia non si riuscì ad estrarre nessun liquido. Questo potrebbe significare che la copertura vegetale al di sopra della discarica abbia creato una barriera impermeabile, e non permetta il transito delle acque meteoriche all'interno del materiale di discarica. Tale possibilità è comunque molto reale in quanto durante il riempimento della discarica sono stati inseriti strati di argilla sovrapposti, che potrebbero avere creato uno sbarramento all'eventuale percolazione di acque nel suolo". È Herl questo "copertura vegetale, strati di argilla". Emerge la molto probabile assenza di pericolo per la falda.

Ma alla fine di tutto c'è da chiedersi, e bisogna arrivare a stabilire se le discariche hanno effettivamente contribuito all'inquinamento della falda. Secondo il capo d'imputazione la risposta è positiva, perché gli imputati sono accusati di non avere impedito che l'acqua della falda venisse a contatto con i rifiuti presenti nelle discariche. E questa è descritta come una delle condotte di avvelenamento. Il contatto discarica/falde.

Ma possiamo dire che all'esito del dibattimento è stata raggiunta la prova di un qualche coinvolgimento delle discariche nella causazione dell'inquinamento delle falde? No, di certo.

Dove sta la prova dell'Accusa? Il meccanismo causale che ha determinato l'avvelenamento delle acque deve essere - abbiamo detto - provato scientificamente, non solo ipotizzato arbitrariamente. Possiamo dire con certezza che il Pubblico Ministero non ha dimostrato che l'alto piezometrico abbia in qualche modo interagito con le discariche, o che vi sia stato qualche altro fenomeno di trasmissione

dell'inquinante dalle discariche alla falda.

Anzi c'è la prova logica del contrario, almeno con riferimento ad alcuni contaminanti, alcuni contaminanti essenziali però per questo processo. Il fatto che sia stato accertato con analisi nell'arco di diversi anni, da ultimo, quello del 2009 di Environ in Conferenza di Servizi, che nessuna delle discariche contiene rifiuti con solventi clorurati, esclude qualsiasi relazione delle stesse con la contaminazione della falda da questi composti.

Il consulente del Pubblico Ministero, dottor Fiorucci, non ha portato elementi di accusa, non ha detto al riguardo delle discariche. Non sapeva nemmeno dove fosse ubicato il Monte Pannelli. Invece i testi tecnici, sentiti a dibattimento, hanno dichiarato come secondo loro le fonti di inquinamento della falda erano da ricondurre a due fenomeni: produzioni passate e sversamenti di prodotto. Non alle discariche.

Pubblico Ministero: "Non si è mai posto il problema che potessero essere gli scarichi fonte di questo inquinamento?". Il dottor Susanni ha detto chiaramente: "La distribuzione del cromo ricordo non mostrava un pennacchio di contaminazione in uscita da una discarica, ma era relativa allo stabilimento, quindi ad una zona produttiva". Nello stesso senso la dottoressa Cattaruzza che ha detto che l'inquinamento della falda venne ricollegato alle vecchie produzioni, e a sversamenti, piuttosto che alle discariche.

Sorvola abilmente il Pubblico Ministero sui risultati della caratterizzazione delle discariche, fatta da Solvay nel 2009. Ma Voi dovete considerare come è andata a finire, qual è il contenuto di queste discariche. Le analisi eseguite da Environ per Solvay nel 2009 nelle discariche hanno dato i seguenti esiti: tutti i campioni di rifiuto prelevati dalle discariche A1, A2, B, D, E, sono stati classificati come rifiuti speciali non pericolosi. Tutti. Dai ventiquattro campioni prelevati nella discarica C dodici

sono stati classificati rifiuti speciali non pericolosi.

I parametri, le cui concentrazioni sono state tali da classificare come pericolosi parte dei materiali contenuti nella discarica C, l'unica, sono arsenico, piombo e cromo VI. E questi parametri sono legati a produzioni di pigmenti inorganici e bicromati, pacificamente ultimate prima degli Anni Ottanta.

E quindi - concludendo su questo punto - possiamo dire che il problema delle discariche è stato ridimensionato persino in Conferenza dei Servizi. La Conferenza dei Servizi ha ritenuto che l'unica discarica meritevole di attenzione sia la discarica C, per la quale è previsto un intervento di copertura impermeabile. Tutte le altre discariche, che tanto il Pubblico Ministero invoca, non rappresentano, per la Conferenza di Servizi, sorgenti di contaminazione per l'ambiente. In definitiva nessuna prova anche per questo aspetto dell'ipotesi di accusa.

E arrivo al secondo tema. Il secondo tema dell'Accusa è i rifiuti delle attività pregresse. È ovvio che mi riferisco non a ciò che era inserito nelle discariche, di cui ho parlato, ma ciò che era stoccato provvisoriamente nello stabilimento, come ancora la legislazione del 1982 consentiva con delle autorizzazioni, in attesa di una destinazione definitiva. Il capo d'imputazione non si riferisce espressamente a queste situazioni. Parla solo di discariche, di rifiuti sotterrati. Nella requisitoria però il dottor Ghio ha parlato di "gigantesca discarica a cielo aperto" lo stabilimento, "i rifiuti sono dovunque".

Frase impressionistica, che però è sconfessata dai documenti che dimostrano come inizialmente - e qui c'è il momento Galson - erano state individuate determinate aree in cui questi rifiuti erano collocati, e come, soprattutto negli anni di cui al capo d'imputazione, non erano più presenti sul sito industriale stoccaggi di rifiuti delle vecchie lavorazioni.

Allora, a partire dalla fine degli Anni Ottanta lo stabilimento mise in atto una serie di azioni, mirate ad affrontare e a risolvere questo problema: i rifiuti delle attività pregresse. Ed è documentato il progressivo smaltimento di questi rifiuti nei primi Anni Novanta, proprio nei documenti che il Pubblico Ministero utilizza per fondare l'Accusa, ma di cui prende soltanto gli stralci che gli interessano. Altro che politica ambientale di facciata.

L'audit Galson del 1990 segnalava quattro precise aree in cui erano stoccati questi rifiuti, e non si tratta certo dell'intero sito industriale. (Vedete i cerchiolini). Si parla di ex Area Acido Solforico, ex Area Pigmenti, ex Area Nitrati e un'area mista.

Ma soprattutto - qui eravamo nel 1990 - arriviamo al 1992 lo stabilimento si attivò, come è dimostrato nella relazione Bigi del 1992, che dà espressamente conto del fatto di come "Nell'ultimo biennio - quindi 1990/1992 - lo stabilimento ha smaltito circa il 90% il peso dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni pregresse, attualmente per tutte le tipologie di rifiuti ancora presenti, ad eccezione del catalizzatore SBCL5 esausto, e dei perossidi di scarto, sono state definite delle corrette soluzioni di smaltimento". E aggiunge per questi ultimi, catalizzatore e perossidi: "Sono in corso le ricerche di smaltitori" per pervenire alla completa regolarizzazione, per pervenire al cento per cento.

La relazione Herl poi coglie i miglioramenti specifici. Innanzitutto conferma che le aree segnalate precedentemente da Galson, come interessate da stoccaggi di ceneri di pirite, derivanti dalla produzione dell'acido solforico, risultano nel 1992 sgombre. Si legge: "L'area attualmente è spianata e parzialmente vegetata" dice Herl.

Vorrei soffermarmi un attimo su queste ceneri di pirite, perché se n'è parlato tanto nel processo. Sono state nominate diverse volte, e voglio farvi rilevare che la presenza in stabilimento non era occultata. La presenza in stabilimento fino al 1991-

1992 non era occultata, ma era stata resa alla Regione subito dopo l'entrata vigore della normativa sui rifiuti. Perché? Perché nella richiesta di autorizzazione, che Voi avete, per l'attività smaltimento rifiuti, indirizzata da Montefluos a Regione, del 1983, viene segnalato "il temporaneo accumulo sul terreno, in area appositamente destinata, di ceneri di pirite, sottoprodotto della produzione di acido solforico, in attesa del sistematico ritiro da parte degli utilizzatori, industria siderurgica che le tratta in alto forno come materiale ferroso".

Ma soprattutto Herl che va sullo specifico dà atto, nel 1992, dello smaltimento delle fritte di bicromato, cioè degli scarti provenienti dalla produzione dei bicromati, che vengono sottoposti a trattamento e inviati a discarica esterna.

Dice Herl: "Tale fritta è stata stoccata a lungo nel fabbricato indicato come CR2, dove è stata sottoposta a trattamento e inviata a discarica autorizzata, l'area aperta CR1 è attualmente ricoperta con ghiaia". Lo dice la Herl. E anche lo smaltimento delle fritte di bicromato è stato monitorato dalla Provincia di Alessandria, che ha prima autorizzato lo stoccaggio provvisorio delle fritte, e poi ha interloquito con lo stabilimento sulle modalità del trattamento del rifiuto prima dell'invio a discarica esterna, dando il benestare in data 6 maggio 1991.

Quindi cosa ne traiamo? Che nel 1995 i nostri imputati non vedevano più rifiuti delle precedenti lavorazioni, delle vecchie lavorazioni, nessuna discarica a cielo aperto. E se anche avessero saputo della loro esistenza pregressa, e autorizzata, come potevano averlo saputo, avrebbero appreso che erano stati regolarmente smaltiti fuori, con un benestare della Provincia di Alessandria.

Una situazione trasparente, e nulla di nascosto agli enti, nemmeno negli anni successivi.

E arriviamo al terzo tema dell'Accusa su questi documenti, quello più cruciale direi:

l'inquinamento dei terreni e delle acque di falda. Allora, nemmeno segnali di allarme, rispetto ad un presunto avvelenamento della falda, derivavano in capo a chi avesse letto le due relazioni del 1992. Relazioni che segnalavano l'inquinamento, l'inquinamento dei terreni e della falda, ma non registravano preoccupazione che ciò potesse creare rischi per l'acqua destinata all'alimentazione. Ecco la grande diversità tra i fenomeni di inquinamento e di avvelenamento. Innanzitutto con riferimento all'inquinamento dei suoli, veniva riportato come inquinamento dei suoli da Bigi "un inquinamento diffuso da cromo, piombo e arsenico e alogenati, data l'età della fabbrica in esercizio dal 1905 e le numerose lavorazioni che si sono succedute nel tempo, soprattutto a causa di quelle dei primi Anni '900". Stesso senso diceva Herl: "Sono soprattutto le produzioni pregresse ad aver causato la contaminazione" pagina 18.

In sostanza si descriveva un inquinamento pregresso, rispetto al quale - lo sappiamo - la normativa non imponeva alcun onere di bonifica dei suoli.

Signori Giudici, considerate che non c'erano nemmeno i limiti normativi di raffronto, oltre i quali considerare il livello di bonifica, il livello di attenzione.

La stessa relazione Herl ha utilizzato, come parametro di raffronto, la normativa olandese, per determinare la qualità dei suoli in mancanza di legislazioni nazionali specifiche. Anche il Pubblico Ministero ha dovuto dare atto di questa assenza di normativa. Ha detto il Pubblico Ministero: "Il riferimento è alla normativa olandese perché insomma a quell'epoca la normativa italiana difettava un po' di riferimento precisi di contaminazione". Non c'erano quindi i limiti, ma Ausimont si attivava. E arriviamo alla falda.

Con riferimento specifico all'inquinamento della falda, non si può affatto dire che le relazioni contengano elementi che indicassero un qualche pericolo di avvelenamento

delle acque destinate all'alimentazione.

Si consideri innanzitutto che le analisi del pozzo 8, e le analisi del pozzo 2 (riportate nella relazione Herl puntualmente), indicavano valori al di sotto di quelli massimi ammissibili per l'acqua potabile, allora stabiliti dal D.P.R. 88. Anche da questo punto di vista una indicazione rassicurante che confermava il rispetto della normativa sulle acque potabili.

E ancora rassicurante è Herl quando esprime sulla falda le seguenti affermazioni: "Il livello di contaminazione appare in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, fatto che conferma la probabile eliminazione delle fonti di rilascio e l'efficacia delle azioni intraprese (sbarramento idraulico, bonifiche, demolizioni parziali e rifacimento delle reti fognanti)". Tutto quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. E ancora: "Le acque di falda sottostanti lo stabilimento - dice Herl - presentano tracce di inquinamento da cromo in fase di graduale miglioramento". Se là c'erano stati gli interventi, sui clorurati, sul cromo c'è una fase di graduale miglioramento. Ma quello che più conta, vista la formulazione dell'Accusa nel nostro processo, è un punto: che le relazioni non riportavano nulla circa il presunto effetto dilavante delle sostanze inquinanti ad opera dell'alto piezometrico. Anzi Herl esclude l'effetto che l'inquinamento idrico potesse derivare da dilavamento di terreno inquinato. "Ma più probabilmente - dice Herl - da episodi pregressi di perdite dal sistema fognante, e dalle aree di stoccaggio solventi oggi non più possibili" pagina 3 Herl. E la Herl dice "non più possibili" a ragion veduta, basta considerare tutti gli interventi che ho l'altra volta richiamato di rifacimento del sistema fognario, e quelli facenti parte del progetto cloroformio e tetracloruro di carbonio.

Allora, abbiamo la conferma poi, sempre sul punto inquinamento della falda, di una serie di misure già poste in essere con riferimento all'inquinamento della falda idrica,

perché Bigi afferma: "Nell'88 è stato individuato che l'origine dell'inquinamento della falda era da attribuire alla zona carico cisterne di prodotti alogenati, la causa dell'inquinamento è stata immediatamente rimossa ed è stato realizzato il pozzo di spurgo della falda nelle vicinanze dell'impianto Algofrene, al fine di evitare la diffusione dell'inquinamento". È il pozzo di spurgo che è stato richiamato da Molinari, e ne abbiamo parlato, e che, secondo la Herl è il risultato efficace per controllare la diffusione degli organoalogenati.

In definitiva, tutto quanto era ipotizzato come intervento utile per limitare l'inquinamento idrica era stato eseguito o era in programma.

Mentre rimane un'ultima ipotesi, l'ipotesi avanzata da Bigi, della realizzazione di pozzi di sbarramento per la messa in sicurezza della falda freatica, viene considerata dalla società di consulenza Herl "da valutare con attenzione, perché probabilmente di limitata efficacia data la grande trasmissività della falda".

E allora, con queste premesse, noi ci avviciniamo al capo d'imputazione, al tempo del capo d'imputazione, e consideriamo l'audit ambientale interna effettuata nel 1994. Oggetto: "La situazione ambientale dello stabilimento di Spinetta Marengo". Il ritrovamento di questo documento, devo dire, è avvenuto fuori da questo processo, in maniera al quanto fortuita, nell'ambito di quel sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, quello di Bussi, effettuato nello stabilimento però di Spinetta. Le Difese di Ausimont hanno potuto depositarlo e farlo entrare in questo dibattito. Ed è un documento importante, Signori Giudici, perché si pone in sequenza temporale di contenuti proprio con Galson 1990 e Herl 1992. E quindi dà conto di quanto più realisticamente potevano sapere, conoscere, gli imputati Ausimont nel 1995.

Meno comprensibile è il fatto che l'Accusa non lo prenda nemmeno in

considerazione. Il Pubblico Ministero non l'ha mai citato nella requisitoria, mentre ha fatto presente, e si è dilungato, su documenti del 1940. E già nelle premesse di questa relazione si dà atto di un trend positivo di attivazione della società, quello che conosciamo, a partire dagli Anni Ottanta.

Si legge una cosa peculiare, che lo stabilimento di Spinetta è stato il primo ad essere sottoposto ad audit di sicurezza ambientale, e l'audit a cui si riferisce è proprio quella condotta dalla società Galson nel 1990.

Si legge a questo proposito: "A questa prima audit, che ha dato luogo ad un piano di interventi molto articolato, e che ha comportato oneri di investimento per circa 5 miliardi, ne sono seguite altre con finalità più specifiche".

Ma l'obiettivo primario dell'audit 1994 qual è? Quello di fare il confronto, quello di fotografare la situazione attuale di Spinetta nel 1994, e i miglioramenti operati a seguito dell'audit Galson del 1990. L'audit Galson 1990 e l'audit 1994 lette in successione mostrano che le problematiche segnalate nel 1990 dopo quattro anni erano state affrontate seriamente.

C'è anche un resoconto analitico di questo nell'audit 1994. "Il rapporto Galson - si dice - ha proposto settantré suggerimenti, di cui trentaquattro di carattere generale, e i restanti trentanove di tipo specifico, che hanno comportato per la loro soluzione trentasei azioni di carattere procedurale, trentasette interventi di carattere tecnico, che hanno determinato investimenti per 5 miliardi. Da un esame dettagliato emerge che tutte le raccomandazioni sono state prese in considerazione, e gli interventi conseguenti realizzati".

Con riferimento agli effluenti liquidi, poi nell'audit 1994 si riferisce della ristrutturazione della rete fognaria, poi altro riferimento rassicurante è che ingenti quantitativi di rifiuti, derivanti dalle produzioni passate, erano stati smaltiti pressoché

totalmente.

L'audit fa anche riferimento alle risultanze Herl sul suolo, sottosuolo e falda, dando atto che ci sono aree che hanno subito l'influenza delle lavorazioni pregresse, si dà atto della problematica collegata alla presenza di sostanze alogenate, e si dice che le cause sono state individuate e rimosse. E, attenzione, una cosa particolare di questo audit, si dice: "Sono in corso azioni di miglioramento mediante emungimento puntuale dell'area interessata". Cosa vuole dire? Vuole dire che il pozzo di spurgo, suggerito da Molinari, funzionava nel 1994 ancora bene. Nel 1994, "emungimento puntuale dell'area interessata".

L'audit dà atto di una situazione sotto controllo perché riporta poi l'esistenza di un monitoraggio. Un monitoraggio periodico della falda, necessario per la valutazione dei risultati conseguenti agli interventi di bonifica realizzati. I valori ottenuti sono in costante miglioramento.

Quindi, in definitiva, costante monitoraggio della situazione, anche da parte delle A.S.L., con rimozione delle cause e della presenza di sostanze alogenate, e con miglioramento dei livelli di contaminazione delle acque.

E allora è evidente che chi avesse letto questo documento aveva la percezione di una situazione gestita con interventi seri, mirati, e tenuta costantemente sotto controllo dalla società. Nessun allarme che potesse fare pensare ad un avvelenamento di acque potabili. E ricordo che Tommasi diventa responsabile di sede del PAS nel 1995. È plausibile allora che il predecessore Aguggia gli avesse consegnato il documento che più fotografava la situazione di Spinetta al suo subentro.

Il capitolo degli audit è completato dall'audit del 1998, nel periodo di imputazione, ma nessun allarme può essere ricavato da questo audit, che ha fotografato la situazione di Spinetta, puntando l'attenzione sulle problematiche del momento. Nel

capitolo sottosuolo tratta proprio dell'attività di controllo della qualità delle acque sotterranee, e si legge: "I dati in possesso del laboratorio mostrano un sostanziale controllo della situazione, si effettuano analisi annuali su un pozzo a monte, e mensili su un pozzo a valle dell'insediamento, sui dieci-dodici pozzi di acque industriali si effettuano analisi mensili. I pozzi di acque industriali sono meno profondi, alcuni sono inquinati, ma apparentemente non interessati dal flusso di falda".

Indipendentemente dall'interpretazione che oggi si vuole dare a questa ultima frase, che sembra voler dire: gli inquinanti non vengono portati in direzione della falda, e quindi non vengono portati fuori dallo stabilimento; è chiaro che chiunque avesse letto questo audit avrebbe avuto una percezione di una situazione sotto controllo, e di un monitoraggio continuo, che non destava preoccupazione. A questo proposito devo dire solo che è probabile che il pozzo a valle idrogeologica dell'insediamento, richiamato nell'audit 1998, e controllato mensilmente, fosse proprio quel pozzo Castello Marengo, pozzo profondo, esterno allo stabilimento, che veniva analizzato periodicamente da ARPA, nell'ambito del monitoraggio ai fini dell'autorizzazione delle discariche di Alfiment.

E i risultati delle analisi fatte da ARPA sul pozzo Castello Marengo, dal 1996 al 1998, mostrano che le acque sono state sempre conformi ai limiti di riferimento, al D.P.R. 88, a quei 50 microgrammi/litro per il cromo totale, e i 30 microgrammi/litro per la somma dei solventi clorurati.

La conferma del dato tranquillizzante dell'audit 1998 veniva quindi dall'ente controllore esterno.

E arrivo alla posizione dell'ingegner Tommasi. La posizione dell'ingegner Tommasi è assolutamente peculiare in questo processo, perché è l'unico imputato a dover rispondere solo di un capo d'imputazione, il primo, quello dell'avvelenamento delle

acque.

L'Accusa ha riconosciuto quindi che l'ipotesi di omessa bonifica non riguarda Tommasi. E perché lo ha fatto? La distinzione è stata fatta con riferimento al dato temporale in quanto Tommasi è stato responsabile PAS centrale dal 1995 al 1999, cioè non rivestiva alcuna carica quando divennero operativi gli obblighi di bonifica di cui al Decreto Ronchi, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 471 del 1999.

Ma questa Difesa però registra un paradosso in questa scelta, perché il reato di avvelenamento delle acque, per come è stato concepito dall'Accusa, si lega indissolubilmente con il secondo capo d'accusa, cioè l'omessa bonifica.

I due capi di imputazione devono, vanno letti insieme. Infatti, come ho già detto, il reato di avvelenamento è contestato come reato omissivo in proprio, e quindi richiede una posizione di garanzia in capo all'imputato individuata dalla legge. E a questo fine però l'attenzione dell'Accusa nel capo d'imputazione è stata posta su chi non avrebbe adempiuto agli obblighi derivanti dal Decreto Ministeriale 471/99, su chi, nel momento in cui divenne obbligatorio rendere noto, porre rimedio all'inquinamento pregresso, non avrebbe adempiuto ai doveri imposti dalla Legge.

Quello che voglio dire è che quindi la Legge 471/99 è la legge che identifica nell'imputazione la posizione di garanzia in capo agli imputati.

Il Decreto Ministeriale 471 è il filo conduttore di tutta l'inchiesta, della successiva istruttoria condotta dal Pubblico Ministero è il filo che lega i due capo d'imputazione. Infatti l'aver agito in un determinato modo, nonostante l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 471, viene richiamato per ben due volte anche nel primo capo d'imputazione, per descrivere le condotte di avvelenamento.

Ma allora qual è il mio ragionamento? Se è stato correttamente escluso che Tommasi possa essere chiamato a rispondere per omessa bonifica, sul presupposto che egli non

è interessato dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 471, come si fa a ritenere che sarebbe meritevole di sanzione per l'avvelenamento, quando lo stesso reato viene correlato, in imputazione, agli obblighi e ai limiti stabiliti da quel decreto, e solo da quel decreto.

È lo stesso Pubblico Ministero - Voi avete le trascrizioni - ad avere detto che i reati sono collegati, si completano a vicenda, e che non ha senso farne uno e non farne l'altro. Ma allora per Tommasi?

Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha parlato di minore rilevanza della condotta riferibile a Tommasi, rispetto all'evento di inquinamento. Di inquinamento ancora una volta, non di avvelenamento. Eppure, alla fine di tutto, la Pubblica Accusa non ha avuto il coraggio di chiedere l'assoluzione, ha chiesto di concedere le attenuanti generiche e chiede la pena a 10 anni.

Proprio per la peculiarità di questa posizione il Pubblico Ministero avrebbe dovuto spendere maggiori spiegazioni per la posizione del nostro assistito, cosa che non ha fatto. C'è da dire che il Pubblico Ministero, nel corso del processo, non appena ne ha avuto occasione, ha chiesto ai testi che sono sfilati nel dibattimento davanti a Voi, se conoscevano, se avevano avuto rapporti con Tommasi. È la risposta è sempre stata negativa, ma di tecnici, di estranei alla società.

Allora, la dottoressa Cattaruzza, la dottoressa Frisone del Comune di Alessandria, il dottor Almani, il dottor Bobbio della Provincia di Alessandria, il signor Roldi.

Tutti risposta negativa. E considerate che, anche durante la fase delle indagini preliminari, Tommasi venne inserito tra gli indagati solo alla fine dell'inchiesta, a un mese dal 415 bis, che - dico per i Giudici Popolari - è l'avviso di conclusione indagini. Quando il suo nominativo, quale responsabile PAS per i siti Ausimont dal 1995 al 1999, venne fatto dall'Avvocato Bagnoli dell'Ufficio Legale di Solvay,

dietro richiesta telefonica della Polizia giudiziaria. Prima di allora il nome di Tommasi non era emerso dall'inchiesta, tanto che la Polizia giudiziaria non lo conosceva neppure.

Quindi cosa voglio dire? Una inchiesta istruttoria che non aveva trovato nessun elemento a carico di Tommasi, e un dibattimento che non ha aggiunto, attraverso i testi, nessun elemento in tal senso. Ma non basta.

Indipendentemente dalla carenza delle prove di accusa, siamo in grado di portare alla Vostra attenzione decisivi elementi a discarico che devono condurre alla assoluzione di Tommasi. Innanzitutto, ma lo ripeto perché è fondamentale per la difesa del nostro assistito, l'obbligo di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, è vero che è stato introdotto con il Decreto Ronchi 22/97, ma è stato reso operativo dal Decreto Ministeriale 471/99, che ha dettato i criteri applicativi e procedurali per l'attuazione pratica della procedura di bonifica.

Il Decreto Ministeriale 471 dettava i limiti di accettabilità della contaminazione, disciplinava le procedure di prelievo, le analisi di campione. È chiaro che prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 471/99 non si poteva nemmeno stabilire se un sito potesse essere ritenuto inquinato, ai sensi della nuova normativa.

La Dottrina - mi sono peritato di vedere la Dottrina specifica sul punto - si è espressa nel senso di ritenere che il Decreto Ministeriale 471/99 ha reso concretamente operativo il Decreto Ronchi. Santo Loci: "La pubblicazione di tale Decreto Ministeriale è fondamentale e vitalizzante ai fini dell'attuazione della prassi di bonifica, perché tutto l'impianto previsto dall'articolo 17 del Decreto sui rifiuti - il famoso articolo 17 - non era operativo a livello pratico e concreto senza le formulazioni regolamentative che erano rimandate alla stesura del Decreto Ministeriale in questione".

Gianpietro, altra voce specifica di specialista: "L'obbligo di bonifica ex articolo 17 Decreto Ronchi è divenuto operativo e vincolante secondo le specifiche procedure introdotte in sede attuativa, non prima dell'entrata in vigore del regolamento 471/99". Ed abbiamo presente la complessità che è arrivata in questo processo di queste norme. Si parla di una svolta epocale nel panorama del Diritto Ambientale. Il teste di Accusa Dottor Alemanni, lo indica come momento di grande cambiamento culturale rispetto al passato.

Significativamente riassume: "Sembrava quasi fossero arrivati i marziani, la normativa non era di immediata e di agevole applicazione". "In quanto anche - lo vediamo dal punto di vista tecnico - regolamentava per la prima volta la materia delle bonifiche ed imponeva un vero e proprio cambiamento. Cosa voglio dire? I laboratori di analisi dovettero adeguarsi, modificare gli strumenti atti a soddisfare i requisiti imposti dalla normativa, che stabiliva concentrazioni limite di molto inferiori rispetto ai valori precedentemente stabiliti per altri ambiti. Ecco, considerate che dopo l'entrata in vigore della normativa si è succeduta una lunga serie di pareri tecnici di ATAP, oggi ISPRA, e dell'Istituto Superiore Sanità per dirimere alcune questioni tecniche su cui non vi era interpretazione unica". "È stato necessario spiegare a lungo in che consisteva questo decreto Legislativo" sempre Alemanni.

Teste Astarita: "Passarono diversi anni prima che fosse chiaro cosa si dovesse fare. È del 2006 il manuale redatto da ATAP con la finalità di sistematizzare a livello nazionale l'approccio alla caratterizzazione di un sito contaminato".

E per quanto questo riguarda tutti gli imputati Ausimont, ma in particolare per la posizione di Tommasi il Decreto Ministeriale 471 entra in vigore quando egli lascia il PAS centrale. La normativa entra in vigore il 16 dicembre 1999, Tommasi subito dopo la pausa natalizia, lo vedete anche in questo documento che è stato depositato,

ai primi di gennaio del 2000 non è più responsabile del PAS Centrale.

È chiaro che non possa essergli imputato il mancato rispetto della normativa indicata, nemmeno per le parti in cui viene richiamata nel primo capo d'imputazione. È chiaro che la memoria del Pubblico Ministero, che stabilisce a pagina 170 e seguenti, un'equazione, un'equazione da noi contestata, che le falsificazioni degli imputati erano uguali al dolo, non può toccare neanche in astratto questa equazione la posizione di Tommasi, che è estraneo a qualsiasi attività inerente al piano di caratterizzazione, e quindi alle ipotizzate falsificazioni.

Ricordo che la notifica ex articolo 9 del Decreto Ministeriale 471 doveva essere presentata il 31 marzo 2001, e in quella data è stata presentata da Ausimont, e in quella data è stato redatto il piano di caratterizzazione, fuori dal periodo di Tommasi. Quindi il periodo di Tommasi è decisivo. Ma se consideriamo in dettaglio le mansioni di Tommasi, le conoscenze ambientali dello stabilimento dell'epoca, non si comprende cosa possa venirgli contestato a Tommasi a titolo di concorso nell'avvelenamento doloso delle acque.

Delle competenze professionali di Tommasi e del PAS centrale di sede da lui diretto per quattro anni, se ne occuperà l'Avvocato De Luca.

Io visto che ho parlato di tanti documenti, e della documentazione ambientale, degli audit di stabilimento, voglio tornare su quelle che potevano essere le sue conoscenze. Tommasi nel periodo ristretto in cui ricopre la funzione di responsabile PAS centrale non ha mai avuto segnali di allarme specifici circa il presunto avvelenamento della falda.

Il Pubblico Ministero avrebbe dovuto provare che cosa Tommasi conosceva dello stabilimento di Spinetta dalla sua sede di Bollate. E avrebbe dovuto dire che cosa Tommasi avrebbe dovuto fare efficacemente per evitare di inquinare le falde

acquistare sottostanti quello stabilimento di Spinetta. Ma non ha fatto nulla di tutto questo.

L'Accusa, con riferimento alla componente cognitiva del dolo eventuale, riferendosi alla posizione dei responsabili PAS, che dipendono dall'Amministratore Delegato, ha detto: "Non possiamo pensare che fossero allo scuro di tutto". Molto pericoloso. Se non che il dolo richiede la rappresentazione concreta dell'evento descritto nella norma incriminatrice "non possiamo non sapere", "non possiamo pensare".

Il dolo è un effettivo, reale atteggiamento psicologico. Scorciatoie probatorie su questo non sono ammissibili. E ricordo il surplus di rigore e di accertamento che ci deve essere, per il reato di avvelenamento doloso, in un contesto di base di attività lecita, come quella di uno stabilimento chimico. Ne ho parlato nella mia premessa. Non importa quanto eventualmente assurda o irragionevole possa apparire agli occhi di un osservatore esterno, ad esempio del Pubblico Ministero, la convinzione dell'agente che nulla di problematico poteva verificarsi. Il dolo senza concreta rappresentazione non esiste. Cito solo una sentenza della Cassazione del 25 marzo 2009: "Quando il soggetto abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l'evento non si sarebbe comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sfera volitiva, proprio perché al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso".

E allora quello di cui dovete tenere conto è che Tommasi non compare né come mittente, né come destinatario nei documenti ambientali di inizio Anni Novanta, ampiamente utilizzati dall'Accusa e da me commentati. Non compare nell'audit Galson, non compare nella relazione Herl, non compare nella relazione Bigi.

Tommasi è estraneo al promemoria riservato all'ingegner Battarra, della fine degli

Anni Ottanta, alle relazioni Molinari, alle relazioni Bortolami - Di Molfetta. Sono tutte carte che vanno lette, lo abbiamo visto, interpretate in chiave difensiva. Ma sono carte che Tommasi non ha ricevuto, tanto che il Pubblico Ministero ha dovuto ammettere in requisitoria che risultano trasmessi a Tommasi alcuni documenti "ovviamente non comparabili come importanza alla relazione Galson e alla relazione Herl" ha detto il Pubblico Ministero.

Quindi, badate bene, lo stesso Pubblico Ministero ammette che Tommasi non aveva conosciuto questi documenti di Accusa.

E allora parliamo un attimo dei documenti che per il Pubblico Ministero fonderebbero la conoscenza specifica del sito di Spinetta da parte di Tommasi. Li ha descritti per la prima volta - per la prima volta - durante la requisitoria: bilanci ambientali Ausimont per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, prodotti dall'Avvocato del Responsabile Civile Solvay, Avvocato Ponzanelli.

Come ha detto anche il Pubblico Ministero, Tommasi riceveva questi documenti prima di assumere le funzioni per le quali è imputato in questo processo. Sì, perché si tratta di documentazione che lui riceveva non in qualità di responsabile del PAS di sede Ausimont, ma quale direttore del Centro Ricerche di Bollate. Allora è chiaro che Tommasi vedeva questi documenti unicamente per quello che interessava a lui in quel momento: la sede di Bollate.

Ma in ogni caso, ma soprattutto non è certo questo l'argomento, Signori Giudici, in ogni caso non si comprende quali dati allarmanti per lo stabilimento di Spinetta, e soprattutto per il problema di cui al nostro processo, emergano di questi bilanci ambientali.

Il Pubblico Ministero non ne ha parlato, io Vi prego di accogliere l'invito però, che più volte il dottor Ghio Vi ha rivolto, di andare a leggere i documenti.

Credetemi, non troverete in questi documenti alcun dato allarmante con riferimento alle problematiche di cui al processo. Non vi è traccia in questi documenti di alto piezometrico, figuriamoci; ma non vi è traccia di inquinamento delle acque; non vi è traccia di problemi di potabilità; non c'è cenno a discariche problematiche.

Tutti questi documenti non riguardano quello di cui ci stiamo occupando in questo processo. Potete verificare che parlano di statistiche sull'andamento degli infortuni in tutta la Ausimont occorsi ai dipendenti negli stabilimenti, parlano dell'adesione di Ausimont al Progetto Responsible Care, che è molto interessante. Si fa riferimento a progetti sulle schede di sicurezza e trasporto dei prodotti.

L'unico argomento vicino a quello di cui ci occupiamo è un accenno al fatto che importanti risultati sono stati raggiunti nello smaltimento dei rifiuti pregressi. Solo questo. E l'unico altro documento citato, oltre a questi rendiconti, che non hanno nessuna valenza dal Pubblico Ministero per Tommasi, è l'audit 1998, effettuata a Spinetta e inviata al direttore di stabilimento Tartuferi. Ma abbiamo già visto che non è un elemento utile per l'Accusa.

Però Vi devo dire un'ultima cosa, che il Pubblico Ministero la cita due volte nella sua requisitoria, e la prima riporta una frase che sarebbe riportata in questo documento audit 1998.

Dice testualmente il Pubblico Ministero: "L'acqua emunta da alcuni pozzi industriali che pescano da diverse decine di metri profondità dell'acquifero sottostante lo stabilimento è inquinata, ed esiste un problema critico anche in relazione alla percolazione verticale dell'inquinante, rappresentato dalla quantità notevole di rifiuti accumulati nel sito senza alcuna cautela". In effetti questa sarebbe un'espressione con certi profili critici, che dovrebbe trovare delle risposte.

"La percolazione verticale dell'inquinante" si legge. Ebbene, Signori della Corte,

questa frase non è mai stata scritta nell'audit del 1998. Per scrupolo abbiamo letto, abbiamo riletto questa relazione ambientale, la frase non c'è, non esiste. Allora dico che c'è il nulla a carico di Tommasi. Piuttosto, ho già detto, ci sono segnali rassicuranti sullo smaltimento dei rifiuti pregressi, sul costante monitoraggio della falda, anche da parte di enti pubblici, sia nell'audit 1994, sia nell'audit 1998.

In definitiva quello che si può rilevare sicuramente è che per il periodo 1995/1999 non è emerso alcun documento particolare che costituisca un segnale di allarme circa la situazione della qualità delle acque potabili. Di questo dovete tenere conto.

E devo dire che il Pubblico Ministero ha detto più volte di avere molto più elementi probatori per il periodo Solvay, ma avrebbe dovuto trovarli anche per il periodo Ausimont, se voleva sostenere efficacemente le richieste di condanna. Quindi nessun segnale di avvelenamento, di corrompimento di acque destinate all'alimentazione poteva avere Tommasi, anche in considerazione del fatto che nel contempo egli aveva delle consapevolezze nitide della politica ambientale di Ausimont, caratterizzata da attenzione ed investimenti per l'ambiente proprio in quegli anni.

E mi avvio alla conclusione del mio intervento, in cui spero di essere riuscito a fornirvi una lettura dei fatti, una lettura dei documenti, molto diversa rispetto a quella dell'Accusa, ma anche aderente all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Lo potrete verificare anche con il deposito della memoria. E spero di avervi fatto comprendere la strada inaccettabile che dovrebbe essere percorsa per pervenire a una sentenza di condanna specie per l'ingegner Tommasi.

Il Pubblico Ministero si rivolge a Voi come un ultimo baluardo per garantire la dignità della Pubblica Amministrazione, che in passato avrebbe dato cattiva prova di sé, che avrebbe latitato. E sottintende che questo possa essere garantito con una sentenza di condanna, che per la peculiarità del processo, e per le pene da erogare,

sarebbe assolutamente esemplare.

Ma le condanne esemplari non hanno alcuna funzione, se non quella di fare clamore sulla stampa, per il breve periodo in cui la stessa se ne interessa. Spesso vengono ribaltati in Appello, con buona pace per le Parti Civili, illuse da un verdetto di Primo Grado che non regge il vaglio critico. E con il dramma però degli imputati, coinvolti in lunghe vicende processuali, in cui facendosi applicazione del dolo, finiscono per essere accumulati ai peggiori delinquenti. Ma soprattutto le sentenze esemplari, anche se resistessero nei successivi Gradi, non giovano a dare una positiva immagine della funzione giurisdizionale.

L'atteggiamento con cui Vi dovete avvicinare a questo difficile processo non è certamente quello che Vi chiede il Pubblico Ministero. Voi non siete sullo stesso piano degli Enti Pubblici protagonisti di questa vicenda, Voi amministrate la Giustizia, e io Vi chiedo semplicemente giustizia per l'ingegner Tommasi.

Voi non avete altro fine di questo processo se non quello di guardare oggettivamente e serenamente i fatti, le prove raccolte, e applicare la Legge e i principi giurisprudenziali consolidati. Ed è proprio quello che il Consigliere estensore della sentenza Sezioni Unite Tyssen definisce "il talento che il ruolo di Giudice richiede, assiduo impegno a ricercare con le Parti i fatti fin nei più minuti dettagli, e ad analizzarli soprattutto con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale, che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi, il senso delle cose, di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera, di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità", pagina 188 sentenza Sezioni Unite.

Confido che sulla suggestionazione prevalga la forza delle prove acquisite. Confido che Voi prendiate la decisione meno popolare, che sicuramente scontenterebbe molti, ma sarebbe la decisione più rispettosa del senso di giustizia. L'Avvocato De Luca

concluderà per la Difesa di Giulio Tommasi. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE - Grazie molte a Lei, Avvocato. Vi chiedo cinque minuti di sospensione.

La Corte d'Assise alle ore 10.55 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 11.15 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Avvocato De Luca, a Lei la parola.

* * * * *

Arringa dell'Avv. De Luca

AVV. DE LUCA - Io ho il compito di completare la difesa di Giulio Tommasi dopo tutto quello è già stato detto dall'Avvocato Baccaredda, e anche da altri Difensori che mi hanno preceduto, e devo dire sono considerazioni, quelle già svolte, di cui ovviamente prenderò atto, e cercherò assolutamente di non ripetermi.

Ma nell'adempire a questo compito specifico mi permetterò di trattare anche argomenti di carattere più generale, anche perché vi sono argomenti che in questo processo hanno un particolare significato. Per esempio la contestazione del dolo nell'impresa industriale, negli eventi derivanti da attività dell'impresa industriale è un tema di assoluta modernità, ed è un tema che forse vale la pena di affrontare a tutto tondo. Anche perché abbiamo visto che esperienze recenti ci suggeriscono di approfondire questo tema, e abbiamo suggerimenti dall'alta Corte di non stancarsi mai di approfondire questo tipo di temi.

Io credo che riprenderò anche il tema dell'esame della sentenza delle Sezioni Unite del 18 settembre scorso mi pare, perché è un precedente di sicura importanza, è un precedente che resterà nel tempo, non è destinato a passare dopo qualche decisione diversa di qualche altra Sezione. È una sorta di pietra miliare della Giurisprudenza su questo tema che ho appena accennato, e quindi vale la pena di farne un esame, io credo accurato.

E se mi è consentito dire, di prendere atto anche degli insegnamenti che vengono da questa decisione, per la sua importanza strutturale, e anche per la grande saggezza dell'estensore, di quel grande giurista che è Rocco Blaiotta. Dunque, vorrei però cominciare proprio dalla posizione di Tommasi, perché questo è il compito che

abbiamo, la difesa di Tommasi, e quindi credo che meriti un esame un po' a tutto tondo della contestazione che gli viene mossa.

Chi è Giulio Tommasi e perché è in questo processo. Intanto, Giulio Tommasi è un ricercatore chimico, è un ingegnere chimico, come è documentato dal suo curriculum, e viene solo occasionalmente prestato a compiti di scrivania, ma la sua vera sede è la sede del laboratorio.

Come è coinvolto in questo procedimento. Lo dice il capo d'imputazione: quale responsabile centrale funzione ambientale PAS per tutti i siti industriali. È specificato già nel capo d'imputazione. Per tutti i siti industriali Ausimont dal 1995 a tutto il 1999.

La lettura di questa semplice riga del capo d'imputazione potrebbe dar luogo, induce anzi in senso proprio, ad una sorta di suggestione. Il responsabile centrale PAS dovrebbe rispondere di tutti i siti industriali di Ausimont. Questa è la suggestione indotta dal capo d'imputazione. Se però così fosse, e lo dobbiamo dire subito attraverso un'analisi logica assai semplice, non si comprende quali siano le funzioni dei PAS di unità locali se il PAS centrale avesse una competenza generica, e generale, su tutte le situazioni che riguardano le unità locali.

O quanto meno occorrerebbe che ci fosse un'analisi precisa, dico da parte di chi ha esteso il capo d'imputazione, dei confini precisi che evidentemente esistono tra una struttura locale e una struttura centrale. Analisi che semplicemente non è stata fatta.

E come si sarebbe dovuta svolgere un'analisi di questo genere? Evidentemente trattandosi di strutture industriali complesse, e organizzate, questa analisi avrebbe dovuto essere svolta attraverso un esame preciso e specifico di tutta la documentazione organizzativa che evidentemente ciascuna di queste strutture complesse non può non essersi data. E devo dire, compito che trova la sua fonte

principalmente in una serie di documenti.

Questo è logico e ovvio. Documenti che riguardano gli ordini di servizio, gli organigrammi. Tutta documentazione consimile, dalla quale è possibile ricavare quali sono i compiti specifici di una struttura, e quali sono i compiti specifici di un'altra.

Ora, più complesse poi sono le strutture, ed evidentemente maggiore è il peso specifico e il numero di questo elemento documentale che evidentemente nel processo non può mancare. Compiti di ciascuna funzione, compiti di ciascun ufficio, compiti di ciascun soggetto. Tutto ciò nel processo odierno manca. Un'analisi di questo genere la Pubblica Accusa non l'ha svolta.

Io con questo non voglio dire che poi non si debba fare riferimento anche a funzioni svolte in concreto, senza che vi sia un organigramma che le comprende. È logico che vi sia anche l'esame da parte prima dell'Accusa e poi della Corte anche di situazioni di fatto, ricoperte di fatto di attività che sono state svolte in concreto, e che non siano corrispondenti a un organigramma preciso.

Ma anche questa volta però evidentemente l'analisi richiede un'indicazione probatoria molto precisa, cioè non basta una singola voce per descrivere un'attività concreta. Occorre un compendio testimoniale ampio che documenti in concreto l'effettivo svolgimento di quella specifica attività.

Io credo che invece di tutto questo la Pubblica Accusa si sia adagiata su una interpretazione meramente nominalistica. PAS Centrale vuole dire protrazione e ambiente centrale per tutti gli stabilimenti del gruppo. Una impostazione esclusivamente nominalistica.

Però devo dire che si trascura, in questo modo, ciò che il processo offre. Magari non moltissimo, ma qualcosa di molto preciso il processo offre. Mi riferisco sempre, ovviamente, alla persona di Giulio Tommasi, perché agli atti, prodotto proprio dal

Pubblico Ministero, esiste una circolare, che è la numero 11 del 1994, del 30 novembre 1994, che è assai significativa rispetto alla posizione di Giulio Tommasi nell'ambito della struttura Ausimont.

Quella circolare dice che con decorrenza odierna la funzione Protezione Ambiente e Sicurezza è posta secondo questa precisa organizzazione: responsabile Giulio Tommasi, cui riferiscono Ambiente e Sicurezza Ambiente Giuseppe Astarita, Normativa e Formazione di Sicurezza Bruno Parodi, Sicurezza Prodotti Giuseppe Malinverno.

Ma non solo, rispetto alla posizione del responsabile la stessa circolare, cioè il documento Ufficiale di Ausimont, recita: "Coordina funzionalmente i PAS di unità, che dipendono direttamente dai direttori di stabilimento". Con lo stesso atto poi Giulio Tommasi viene delegato alla direzione del PAS locale di Bollate.

Dal documento si ricavano alcune informazioni che io credo siano ineludibili nel processo. La prima è che la qualifica di Giulio Tommasi quale responsabile del PAS centrale ha tre diverse diramazioni, l'ambiente Sicurezza, come abbiamo visto, la Normativa e la Sicurezza dei Prodotti. A capo di ciascuno di questi singoli settori sta evidentemente un dirigente specifico, e abbiamo visto che nel caso dell'Ambiente e Sicurezza è il signor Astarita. Il responsabile del PAS centrale è il referente a cui il soggetto che viene investito della gestione di questa particolare attività riferisce, non è colui che gestisce direttamente queste attività, ma è il referente ultimo di queste attività. Ed è un punto da non trascurare nell'ambito di questo processo. E ovviamente questa stessa circolare stabilisce che la responsabilità del Tommasi, rispetto al PAS centrale è una sorta di coordinamento funzionale dei PAS locali, di coordinamento, non di gestione.

L'altro punto decisivo che si legge da questa documentazione ufficiale è che i PAS

locali non dipendono dal PAS centrale, ma dipendono direttamente dal direttore di stabilimento. Ciascun PAS locale ha come suo referente, non certo l'organo centrale, ma il direttore di stabilimento. Dunque, il responsabile del PAS centrale ha due specifici referenti, uno il referente che gestisce effettivamente a livello centrale tutte le operazioni relative alla Protezione Ambiente.

Abbiamo visto che nel caso è stato nominato Astarita. E il secondo referente, come dice la stessa circolare citata, è il responsabile di ogni PAS locale, di ogni PAS di unità locale, che deve riferire al PAS centrale. Questa è la struttura che occorre non dimenticare per evitare di fare quella confusione operativa, per cui il PAS centrale si occupa di tutto, e dei PAS locali ciascuno si occupa della sua attività specifica.

No, esiste una specifica prevista normata disposizione centrale sulle attività sia delle situazioni locali, che della situazione centrale. E di questo il processo non può non tener conto.

Nel caso di specie, e cioè nella gestione del PAS centrale per la Protezione Ambiente, abbiamo visto che è stato nominato il signor Astarita, che è stato sentito in questo processo. È stato sentito il 13 novembre del 2013 in qualità di testimone, essendo stato ovviamente il gestore della Protezione Ambiente a livello centrale per tutti i settori, come dice il capo d'imputazione, della struttura di Ausimont.

E il teste Astarita, specificamente comandato a quella specifica funzione, ha confermato che i compiti che quella funzione svolgeva erano compiti di coordinamento e consultivi. E ha citato specifiche operazioni a giustificare questa funzione così attribuita a questa struttura. E ha riferito, per esempio, che compito suo della gestione del PAS centrale Protezione Ambiente è stata quella di rendere uniforme, per tutta Ausimont, la normativa sulla 626, che sappiamo quale importanza ha, e quale necessità vi sia stata evidentemente di un'interpretazione uniforme per

tutta la struttura, e alla fine ha citato anche il Decreto 471, più volte citato in questo processo, al fine ovviamente di applicarne uniformemente per tutte le strutture locali. Questi sono i compiti di coordinamento e consultivi che il teste Astarita ha dichiarato a questa Corte. Rispetto poi agli audit ambientali ha già ovviamente riferito quanto era necessario chi mi ha preceduto, il teste Astarita ha riferito, ha ricordato quale unico audit ambientale che era a sua memoria, l'audit ambientale alla fine degli Anni Novanta che - come ripeto è già stato riferito - non ha presentato alcuna criticità rispetto agli eventi del processo di cui oggi si discute.

Non ha riferito nulla rispetto al suo dovere di rivolgersi al suo referente. Per la verità non gli è stata fatta nessuna domanda, ma non c'è nessun elemento che egli abbia dichiarato di avere avuto in sua gestione, e di avere riferito al responsabile della sua struttura.

D'altra parte non risulta, e questo è certo, alcun contatto diretto di Giulio Tommasi rispetto alla struttura di Alessandria. Non risulta dagli atti nemmeno che Giulio Tommaso si sia mai recato presso lo stabilimento, abbia contattato la direzione o alcuna specifica funzione dello stabilimento di Alessandria.

Il Pubblico Ministero, nel corso della sua requisitoria, ha ricordato che un teste, per la precisione il teste De Iorio, ha risposto positivamente a una domanda circa l'efficacia cogente - cogente - delle disposizioni o delle eventuali prescrizioni che arrivassero dal PAS centrale. Situazione che starebbe in opposizione, o in contrasto con la semplice funzione consultiva di quella determinata struttura.

Devo dire però che la dichiarazione del teste De Iorio è rimasta isolata nell'assetto istruttorio, perché lo stesso De Iorio ha detto altre cose nel corso della sua deposizione, e cioè ha riferito effettivamente di strutture consultive e di coordinamento. E solo dopo la pressante richiesta del Pubblico Ministero si è adattato

a dire che effettivamente c'era questo potere cogente.

Ma il problema è che questa unica voce sta in contrasto con tutto il compendio istruttorio che è stato assunto da questa Corte, perché mai nessuno dei testimoni ha confermato che il PAS centrale avesse un potere di tal genere rispetto alle strutture locali.

E, devo dire che per affermare una situazione di questo genere, sarebbe stato necessario quanto meno individuare situazioni specifiche in cui il PAS centrale avesse potuto dare delle disposizioni ai PAS locali, perché questa sarebbe stata la prova che esisteva effettivamente un potere dispositivo rispetto alle strutture specifiche locali. Però mai nessuno, nemmeno il teste De Iorio, ha potuto dire che ci siano state in concreto, per quanto a sua conoscenza, delle disposizioni effettive, cogenti, rispetto alle strutture locali.

Devo dire che questo eventuale potere cogente, va strettamente connesso, evidentemente, con qualcosa oltre che di concreto che possa riaffermare la disponibilità effettiva di disposizioni concrete. Mi riferisco al potere di spesa evidentemente, che ovviamente si coniuga in modo espresso con il potere decisionale di imporre situazioni in concreto. Nessuno può imporre situazioni concrete se il potere di spesa non gli appartiene.

E noi sappiamo che evidentemente questo potere di spesa nell'ambito della struttura Ausimont, come hanno detto per la verità tutti i testi, lo stesso Astarita che, come abbiamo visto, è il gestore di questo specifico settore, tutti i poteri di spesa - sta a pagina 151 della sua audizione del 4 novembre - erano riservati alla struttura Operation, che era composta dal direttore di stabilimento, dall'Amministratore Delegato, e dal responsabile Operation. Ripeto, pagina 151 della sua deposizione. Nessuno ovviamente di questi signori, che disponevano effettivamente del potere di

spesa, e cioè di imporre delle scelte gestionali, delle decisioni, nessuno di questi signori faceva parte, poteva essere in qualche modo riconducibile alla produzione ambiente e sicurezza.

Neanche una volta mai nessuno ha fatto riferimento a situazioni decisionali che siano state deliberate dal PAS centrale, per la verità neanche dai PAS locali.

Per quanto riguarda Tommasi, ripeto, non è mai emerso, nel corso del processo, alcun suo intervento presso la struttura di Alessandria, così per la verità neanche presso altre strutture. Occorre ricordare che egli era il responsabile della Protezione Ambiente e Sicurezza di Bollate, incarico che probabilmente gli assorbiva la quasi totalità del suo tempo.

Allora il problema si traduce, dal punto di vista strettamente giuridico - processuale, nell'individuare quali sono le condotte che gli vengono contestate, perché voi dovete giudicare ciascuno a seconda delle condotte che l'Accusa vi propone come condotte delittuose. E quindi io dovrei parlarvi a questo punto di quali sono le condotte che vengono contestate a Giulio Tommasi. E io però, prima di fare un'operazione di questo genere, devo muovere una critica severa al capo d'imputazione.

Mi scuseranno i Giudici, ma una critica che, ripeto, è severa. Perché come è congegnato questo capo d'imputazione? Questo capo d'imputazione è congegnato con una prima parte in cui vi è un'elencazione di un gran numero di soggetti che sono indicati come gli autori del reato. Un gran numero di soggetti. Soggetti che appartengono a strutture aziendali diverse, qualche volta anche incompatibili tra loro, come abbiamo visto nel corso del procedimento. Soggetti che hanno ricoperto cariche tra loro diverse, che hanno svolto attività tra loro completamente diverse, in anni diversi, e qualche volta anche in periodi molto distanti nel tempo.

Un coacervo di soggetti che non hanno alcun rapporto spesso tra di loro, che

nemmanco si conoscono. Questa è la prima parte del capo d'imputazione che descrive le condotte: soggetti tra loro assolutamente autonomi, con cariche e attività diverse uno dall'altro.

Ebbene a tutti questi soggetti, che ripeto hanno competenze autonome, diverse uno dall'altro, sono state contestate le stesse condotte. Tutti responsabili delle stesse condotte. Nonostante avessero cariche diverse, funzioni diverse e attività diverse.

Il mio amico Tullio Padovani ha trovato una formulazione perfetta per questo tipo di sciagurate contestazioni, ha parlato di massificazione delle condotte. Lo ha ripetuto più volte, credo che sia una formula ripresa anche in Letteratura: di massificazione delle condotte. Metti gli individui da una parte, tutti, tutti insieme, e tutti rispondono delle stesse condotte. È mai possibile, in situazioni in cui le attività, le condotte e le cariche, sono completamente diverse?

Ma, soprattutto, è legittima una contestazione di questo genere? Cioè è giusto che nessuno sappia qual è la condotta che gli viene specificamente attribuita? Perché il primo problema che Loro dovranno risolvere è condannare un signore per qualcosa che lui ha commesso, non per qualcosa che hanno commesso tutti. Se manca l'individuazione della condotta specifica c'è una palese violazione del nostro principio fondamentale della personalità dell'imputazione penale, della personalità del Diritto Penale, della personalità della pena che eventualmente si dovesse irrogare. Condotte identiche per tutti, e, devo dire, per quanto riguarda Giulio Tommaso la lamentela è ovvia: non sappiamo ancora oggi in concreto di che cosa egli debba rispondere, quale sia l'attività per la quale egli viene sottoposto al processo davanti a Voi oggi.

Vedete, la prima regola è che a ciascuno il suo, e Voi questa regola non la potete oggi attribuire, perché vi manca il supporto di una specifica contestazione.

Sappiamo che le eccezioni di indeterminatezza del capo d'imputazione hanno sempre lasciato il tempo che trovano, secondo me non secondo canoni di giustizia, ma così è stato. Però attribuire a trentasei soggetti, che ricoprono ruoli diversi, le stesse condotte, francamente a me pare un po' forte, e mi pare un peso considerevole che viene caricato a questa Corte, un peso che a questa Corte non sarebbe dovuto. Tutti imputati di tutto.

Alle obiezioni che sono state fatte in questo senso, si è risposto spesso, devo dire, con una facilità molto simile alla faciloneria. Dice: ma c'è la contestazione del concorso di persone. Quasi che il 110 del Codice Penale fosse la panacea che salva situazioni, quanto meno, ambigue, di questo genere. Questo è quello che ci viene normalmente risposto di fronte a queste situazioni.

Facevo cenno alla nominalistica individuata da Tullio Padovani, perché queste situazioni non ve le trovate di fronte soltanto voi oggi, ma si ripetono spesso, specialmente in questo tipo di processi. Questa massificazione delle condotte è diventata purtroppo una cattiva abitudine delle Procure di molte sedi giudiziarie italiane.

Io credo che per prima cosa il nostro Giulio Tommasi abbia il diritto di sapere che cosa in concreto gli viene contestato, qual è la condotta, l'attività per la quale egli è tratto davanti a voi. Credo che abbia il diritto di sapere questo. E alla domanda posta al suo Difensore la risposta è stata molto generica ovviamente: le stesse condotte che vengono contestate a tutti gli altri.

E allora dice Giulio Tommasi: ma vediamo in concreto quali sono queste condotte. Per vedere se per caso egli si può riconoscere in qualcosa di queste condotte, così massificate, così identiche per tutti. E allora non resta che valutare se, nell'elenco di tutte le condotte stabilite per tutti, ve ne sia qualcuna che sia a lui in qualche modo

attribuibile.

Vediamo qual è la prima. Sono tre tipi di condotte. La prima condotta della quale anche lui dovrebbe rispondere è la seguente: "Cagionando, per omessa manutenzione della rete idrica dello stabilimento, attraverso le enormi perdite di acqua di processo e di raffreddamento, la creazione di un cosiddetto duomo piezometrico". Quindi la condotta, che inizialmente gli viene contestata per prima, è di omessa manutenzione della rete idrica.

Qual è allora il primo dubbio che non può essere ignorato? Qual è il nesso tra la omessa manutenzione della rete idrica dello stabilimento di Spinetta Marengo e la struttura del PAS centrale di Ausimont? Qual è il nesso tra l'omessa manutenzione e il PAS centrale?

Ma era veramente compito del PAS centrale occuparsi della manutenzione della rete idrica dello stabilimento di Spinetta Marengo? Così come, per la verità, evidentemente di tutti gli altri stabilimenti. Cioè rientrava nelle competenze del PAS centrale l'occuparsi della manutenzione idrica di tutti gli stabilimenti, italiani e stranieri di Ausimont? Questo è uno dei compiti del PAS centrale? Ma si è mai occupata la Pubblica Accusa di indagare se per caso lo stabilimento di Spinetta Marengo, l'unità operativa Ausimont di Spinetta Marengo avesse una sua struttura di manutenzione della rete idrica, così come di tutto lo stabilimento?

Credo che non se ne sia mai occupato. Perché se la Pubblica Accusa se ne fosse occupata, avrebbe potuto facilmente rilevare che lo stabilimento di Spinetta Marengo aveva una struttura complessa di manutenzione, che conosceva perfettamente la rete idrica, come tutti gli altri impianti dello stabilimento, di cui conosceva la conformazione e anche, ovviamente, le debolezze. Una struttura di manutenzione assai complessa, in questo e in tutti gli altri stabilimenti. Quale relazione vi fosse tra

questa struttura e il PAS centrale francamente risulta molto difficile comprendere.

Io credo che il salto logico sia relevantissimo, ma ci si potrebbe obiettare: probabilmente non c'è una relazione diretta tra il PAS centrale e la manutenzione di Spinetta Marengo, però il Diritto Penale conosce forme di concorso che non riguardano l'attività materialmente svolta. Perché il Diritto Penale conosce anche il concorso morale nelle attività da altre svolte. E il concorso morale si risolve in due figure molto semplici: nell'istigazione e nella determinazione in altri di compiere determinate situazioni. Questo ci potrebbero obiettare, che non conta avere svolto, o non avere svolto materialmente l'attività di manutenzione sulla rete idrica, ma di avere in qualche modo stimolato quella omissione, determinato quella omissione. È vero, questo è possibile, il problema è che non è vero, che è assolutamente falso che vi sia qualunque intervento del PAS centrale sulla manutenzione dello stabilimento di Spinetta Marengo.

Non vi è nessun testimone, nessun documento, perché sarebbero falsi, se qualcuno dicesse che il PAS centrale è intervenuto sulla manutenzione dello stabilimento di Spinetta Marengo. Sarebbe un falso clamoroso. E difatti nessuno si è preso la responsabilità né di dirlo né di documentarlo.

Allora, se il PAS centrale non aveva compiti manutentivi rispetto a Spinetta Marengo, se non è mai intervenuto in alcun modo su questo settore, se non ha mai istigato le emissioni che sono la condotta concretamente contestata, allora vuole dire che questo tipo di condotta, la condotta descritta nel capo d'imputazione, potrà riguardare altri, ma non riguarda sicuramente Giulio Tommasi.

La seconda condotta che viene contestata è così descritta: "Omettendo di segnalare agli enti pubblici competenti, in particolare alla Provincia di Alessandria, al Comune di Alessandria, e in seno alla Conferenza dei Servizi, istituiti nell'ambito della

procedura di bonifica del sito, la reale portata dell'inquinamento" eccetera, eccetera. Quindi sarebbe una condotta, anche questa volta omissiva di un omesso intervento presso gli enti pubblici, e - come dice l'Accusa - presso la Conferenza dei Servizi.

Ora, io trascuro, ovviamente, per un minimo di risparmio di energie e di tempo, le segnalazioni alla Conferenza dei Servizi, perché Loro sanno la Conferenza dei Servizi si è riunita la prima volta il 17 marzo del 2003, oltre quattro anni dalla cessazione della carica di Giulio Tommasi, e quindi come egli possa essere intervenuto nella Conferenza dei Servizi sta solo in una mente malata evidentemente, perché non è possibile considerare un intervento di questo tipo.

Limitiamoci allora a considerare i rapporti che sarebbero stati omessi rispetto alla Provincia di Alessandria e al Comune di Alessandria. Allora la domanda è sempre la medesima: era nei compiti del PAS centrale il rapporto con questi enti pubblici? Vi è traccia di un qualche intervento di Tommasi o del PAS centrale presso questi enti pubblici? Cioè, voglio dire, qui è chiaro che si tratta di un omesso intervento, ma occorre documentare la capacità dell'intervento, che in prima battuta si documenta attraverso la realizzazione di tutta una serie di interventi. Era il PAS centrale, era Giulio Tommasi che teneva i rapporti con il Comune di Alessandria e la Provincia di Alessandria? Non c'è la minima traccia nel processo di un compito di questo genere in capo a Giulio Tommasi o al PAS centrale. E non ve n'è traccia perché sarebbe una pura follia pensare che dal suo ufficio di Bollate fosse demandato a tenere i rapporti con il Comune di Alessandria e con la Provincia di Alessandria.

Ma il potere di rappresentanza, in fondo - perché questo è il punto per tenere i contatti con gli enti pubblici occorre avere un potere di rappresentanza - era veramente tra i compiti funzionali del PAS centrale, tra i poteri del PAS centrale un potere di rappresentanza dell'ente?

Essendo chiaro che per tenere i rapporti con Comune e Provincia occorre un'investitura formale, una delega, un qualcosa che sia un atto di legittimazione a presentarsi rappresentando un soggetto terzo, cioè l'ente. Perché è chiaro che non poteva andare a rappresentare solo se stesso. Questo mi pare scontato. Ci si presenta per Ausimont, non a titolo individuale.

Un esempio di una situazione di questo genere è fornito dagli atti del processo, che contengono la procura che il Presidente di Ausimont ha rilasciato a Tommasi in data 17 dicembre 1996. È un documento in atti. La procura gli è conferita per la sua qualità di responsabile tecnico della unità di Bollate di Milano (non per la sua qualifica relativa al PAS centrale), e tra i poteri che gli vengono conferiti c'è quello di "rappresentare - leggo l'affiliazione 079474 - la società mandante - cioè Ausimont - per eseguire operazioni presso gli uffici della Regione, Provincia, Comuni, presso gli Uffici Doganali, gli Uffici Utif, le Poste e Telegrafi, le Ferrovie dello Stato, gli Uffici Marittimi e altri enti e/o uffici pubblici in generale".

È una procura per atto pubblico, attraverso la quale Giulio Tommasi poteva presentarsi presso gli uffici pubblici di cui si parla, presso gli enti pubblici, rappresentante, non se stesso, ma Ausimont. Il problema è che quella procura, come abbiamo detto, riguarda la qualifica di responsabile PAS di Bollate. Riguarda Bollate, riguarda i Comuni, la Provincia e gli Enti Pubblici che fanno capo a Bollate, non a tutto il mondo, non a tutti gli stabilimenti di Ausimont, italiani e stranieri. Solo allo stabilimento di Bollate. Questi sono gli unici poteri di rappresentanza che effettivamente Giulio Tommasi poteva svolgere, nessun altro. E sono oltre tutto poteri, come Loro possono osservare, formali concessi per atto pubblico, il che ovviamente si spiega con l'importanza della funzione. Se si presenta presso il Comune o la Provincia occorre che vi sia un atto di investitura formale, nel caso di

specie un atto pubblico.

Ma è ovvio e consequenziale che atti di investitura di questo genere ci fossero in tutte le strutture locali di Ausimont, in tutti gli stabilimenti, in ciascuno stabilimento, in ciascuna unità locale vi era probabilmente persona che era espressamente incaricata di tenere i rapporti con il Comune di Alessandria, con i Comuni e le Province di competenza.

Nel caso nostro con il Comune di Alessandria e con la Provincia di Alessandria. Ma niente che possa ricollegare questo potere rappresentativo del sito di Alessandria con il PAS centrale. Anche qui evidentemente manca totalmente anche qualunque elemento della condotta che sia meramente morale, qualunque tipo di indicazione, determinazione e istigazione a comunicare, o a non comunicare presso il Comune di Alessandria l'oggetto che è indicato nel capo d'imputazione. Abbiamo descritto le prime due condotte di cui al capo d'imputazione, e sorte migliore non ha la terza condotta, perché sono le uniche tre condotte, come abbiamo detto prima, che riguardano tutti gli imputati nel loro complesso.

La terza di queste condotte è questa volta una condotta attiva, e si specifica nel modo seguente: "Continuando a somministrare l'acqua emunta dalla falda sottostante il sito industriale sia alle abitazioni della frazione di Spinetta Marengo, sia ai lavoratori operanti nel sito medesimo, attraverso la messa a disposizione di rubinetti di acqua in vari locali dello stabilimento, il rifornimento delle macchine di erogazione automatica, di caffè, di bibite calde varie, l'alimentazione della mensa, nonostante si presentassero nell'acqua valori di contaminazione superiori a certi limiti".

L'addebito è quanto meno paradossale, se riferito alla persona di Giulio Tommasi, che il PAS centrale o Giulio Tommasi avesse un qualunque potere di interferenza relativi alla somministrazione dell'acqua ai lavoratori dello stabilimento, piuttosto

che al caffè, alle bibite o a qualcosa di consimile, è più paradossale che realistico. Si tratta, evidentemente, di un addebito che non può, in alcun modo, riguardare la persona di Giulio Tommasi o il PAS centrale.

Ma possiamo dire di più rispetto a Giulio Tommasi. Che il capo d'imputazione, relativamente a questa terza condotta, fa riferimenti che la somministrazione sarebbe stata delittuosa in senso proprio, rappresenterebbe un avvelenamento, perché sarebbe una somministrazione nonostante essa - acqua - presentasse valori di contaminazioni superiori ai limiti di cui al Decreto Ministeriale 471 del 1999. Un'accusa che pacificamente non può essere mossa neanche idealmente a Giulio Tommasi, che nel 1999 se ne va. Quindi anche questo terzo capo d'imputazione, se può riguardare qualcuno, certamente non riguarda il PAS centrale; e se per assurdo potesse riguardare il PAS centrale, non può riguardare Giulio Tommasi, poiché si parla di somministrazione di acqua che non rispetta i limiti di un Decreto Ministeriale che arriva quando Giulio Tommasi se ne va.

Ecco, vedete, queste assurdità nelle condotte descritte a carico di Giulio Tommasi rappresentano il prezzo che l'Accusa paga per la massificazione delle condotte. Quando non si vuole attribuire a ciascuno il suo si fanno errori clamorosi di questo genere, si creano delle mistificazioni di questo genere, si vanno a creare delle suggestioni che al minimo riscontro fattuale si rivelano sicuramente fallaci. È un prezzo che l'Accusa paga per non avere individuato per ciascuno la condotta che gli viene attribuita.

Ecco che dagli elementi del reato, quello descritto nel capo d'imputazione, la condotta non può minimamente riguardare Giulio Tommasi, che deve essere proscioltto perché quelle condotte, non solo non le ha commesse, ma non gli sono comunque nemmeno riferibili.

Detto della condotta dovrei parlare dell'evento, ma parlare dell'evento non sarebbe giusto, perché ne hanno già parlato altri, altri ne parleranno ancora con dovizia di argomenti, citando tutte le consulenze dell'Accusa o della Difesa. Io credo che dell'evento in senso proprio io proprio non mi debba occupare. Ciò di cui invece mi debbo occupare è sicuramente l'elemento psicologico del reato, e cioè il dolo. E nel caso di specie parliamo di questo argomento assai delicato del dolo, dell'elemento psicologico definibile in termini di dolo, relativamente e in conseguenza delle attività industriali. Come dicevo all'inizio si tratta di un tema assai delicato, e assai controverso. Un tema di straordinaria importanza, perché trae con sé degli effetti che possono essere estremamente gravi, in senso assoluto. Prima di tutto perché possono costituire una remora all'assunzione di responsabilità.

Se ad ogni attività industriale fosse riferibile comunque un'ipotesi dolosa, relativamente alle attività industriali in senso proprio, ciò costituirebbe una remora incredibile all'assunzione di responsabilità in questa specifica materia. Senza considerare aspetti totalmente marginali, che qui non ci riguardano, che sono il freno formidabile che in questi anni queste deviazioni giurisprudenziali hanno portato al problema degli investimenti, e quindi all'economia in generale. Cioè si sono pagati dei prezzi per queste giurisprudenze, oggi ampiamente sconfessate, come vedremo presto, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ma io credo che noi ci dovremmo occupare di un aspetto, che è quello sostanzialmente giuridico, ignorando qualunque altra conseguenza di situazioni del tipo di quelle che ho descritto. E, come dicevo, abbiamo un prodotto giurisprudenziale di sicuro riferimento.

Ma prendiamo le mosse, parlando del dolo, dal primo degli elementi del dolo, e cioè l'elemento della rappresentazione, sul quale pare che almeno a livello teorico e giurisprudenziale non vi siano particolari divergenze. La rappresentazione, del resto,

è indicata espressamente quale elemento del dolo dallo stesso articolo 43, che parla di evento dannoso o pericoloso che deve essere preveduto. Come si coniuga la rappresentazione del fatto del evento dannoso o pericoloso, rispetto all'odierna fattispecie? Credo che non ci siano particolari complicazioni.

Il soggetto agente deve avere avanti a sé una chiara rappresentazione di tutti gli elementi di fatto rappresentativi della fattispecie che in concreto gli viene contestata. E dunque, in primo luogo deve avere la esatta rappresentazione di questo duomo piezometrico, che è oggetto della contestazione, nelle circostanze e nel capo d'imputazione. E cioè, il soggetto agente deve avere la rappresentazione di una enorme massa d'acqua che invertiva localmente la direzione della falda, determinando il dilavamento delle sostanze inquinanti presenti negli strati superficiali del terreno del sito industriale, con dispersione delle stesse a raggiera nell'acqua di falda sottostante, sia interna che esterna al perimetro dello stabilimento. Questo è l'elemento di rappresentazione del dolo. Se si vuole parlare di dolo occorre che il soggetto agente abbia questa chiara rappresentazione di questa situazione di fatto che è rappresentata dall'Accusa.

In secondo luogo, non basta evidentemente questa rappresentazione del duomo piezometrico. Il soggetto agente deve avere l'esatta rappresentazione dell'esistenza di sostanze tossiche in quantità, dose e misura tali da rappresentare un pericolo effettivo per la sopravvivenza o la salute umana. Questo elemento rappresentativo è al pari importante quanto il primo. La rappresentazione del duomo piezometrico accompagnata dalla rappresentazione della presenza di sostanze tossiche nelle misure e dosi tali da essere pericolo per la sopravvivenza o l'incolumità umana.

In terzo luogo. La piena consapevolezza intellettuale che vi è un nesso causale tra il duomo piezometrico e i fatti di percolazione e trascinamento delle sostanze tossiche

che abbiamo visto prima nelle falde. La piena consapevolezza di questo meccanismo idrogeologico.

Quarto punto. La consapevolezza della destinazione dell'acqua così contaminata, così rectius avvelenata, al consumo umano. La piena rappresentazione che, attraverso questo meccanismo idrogeologico, attraverso questo meccanismo l'acqua di derivazione è acqua destinata al consumo umano. Questo è il compendio rappresentativo che dovrebbe avere il soggetto agente nell'ipotesi in cui si versasse in una situazione di dolo. Questo è l'elemento rappresentativo del reato di cui all'articolo 439 nel caso di specie.

Il compito che è proposto alla Corte è quello dell'accertamento di questa esatta rappresentazione. E rispetto a Giulio Tommasi la Corte dovrebbe terminare se per il periodo adesso carica che è in contestazione Giulio Tommasi ha potuto avere, nel suo bagaglio delle conoscenze tutti gli elementi che abbiamo sopra descritto. Accertamento che ovviamente la Corte potrà svolgere attraverso gli strumenti che sono tipici del procedimento penale. Ancora una volta testimoni, atti, documenti, e soprattutto atti di provenienza dell'imputato. La responsabilità dell'imputato passa attraverso questo primo accertamento che la Corte dovrà svolgere.

Già l'Avvocato Baccaredda vi ha parlato delle situazioni conosciute, e di quelle non conosciute nel periodo che va dal 1990 ai primi anni 2000, ma in concreto, per quanto riguarda Giulio Tommasi, le domande che ci si devono porre sono le seguenti: di quali atti nel processo si parla di una consapevolezza di Tommasi, della situazione per esempio del duomo piezometrico? In nessun atto. Mai nessuno nel processo ha mai dichiarato nulla che possa mettere in dubbio il fatto che Giulio Tommasi avesse consapevolezza del Duomo Piezometrico nelle circostanze che sono descritte nel capo d'imputazione. Niente che documenti una conoscenza di questo tipo.

Devo dire che sono stati sentiti numerosi testimoni. L'Accusa ne ha prodotti numerosi, ma mai il Pubblico Ministero ha fatto una domanda di questo genere a nessuno. Non si è mai chiesto a nessun testimone: ma Lei ha mai parlato con Giulio Tommasi relativamente all'esistenza di questo duomo piezometrico? Domande mai poste. Probabilmente perché ci si aspettava una risposta negativa. Nessuno ha mai parlato a Giulio Tommasi di una situazione di queste genere.

Devo dire che anche dal punto di vista documentale la situazione non cambia. L'ha bene illustrato l'Avvocato Baccaredda. Non c'è uno straccio di documento nel quale si possa rivelare la presenza dell'esistenza di un duomo piezometrico, documento che sia passato per le mani o nella conoscenza di Giulio Tommasi.

L'impossibilità della conoscenza del duomo piezometrico è un fatto che da solo esclude una consapevolezza dolosa in capo all'imputato. Ma non diversamente accade per le quantità delle sostanze tossiche. Anche su questo tema ovviamente non vi sono testimoniali, ma vi sono questa volta tutta una serie di documenti. Devo dire una parte abbondante già analizzata dall'Avvocato Baccaredda, ma ve ne sono alcuni che presentano un particolare interesse, che mi permetto di citare ora io. Si tratta di analisi, sicuramente di quell'epoca, analisi delle acque sicuramente di quell'epoca. Analisi che sono state rinvenute presso lo stabilimento della Difesa Solvay, e sono state prodotte nel corso delle ultime udienze.

Sono di particolare interesse perché riguardano proprio il periodo coevo alla carica di Tommasi, e riguardano i pozzi 20, 3, 12, 13, 19, 10, 6, 7 e 5. E riguardano periodi che vanno dal marzo all'ottobre del 1995. Non è affatto detto che Tommasi ne fosse a conoscenza, ma siccome riguardano quel periodo è bene non trascurarli. Beh, non risulta intanto alcun invio al PAS centrale di questa documentazione, ripeto, trovata presso lo stabilimento di Spinetta, non negli uffici del PAS centrale. Ma non è questo

il punto.

Il fatto è che su ciascuno di questi rapporti di analisi, prodotti, ripeto, dalla Difesa Solvay, vi è una specifica, indiscutibile descrizione. Si tratta per tutti di analisi relative ad acque industriali. In nessun caso si parla di analisi per usi a scopo diversi che non l'uso industriale. Ma c'è un particolare interessante nella produzione di Solvay, perché questi rapporti di analisi sono accompagnati ciascuno da un foglio in cui si... Un foglio sicuramente apocrifo, e vedremo perché, che rappresenta i valori di ciascuna di queste analisi raffrontato con il D.P.R. 236 dell'88, e con la 152 del 2006. Ripeto, sono schemi sicuramente apocrifi, e cioè dell'epoca delle analisi, perché siccome sono raffrontati con la legislazione del 2006, evidentemente quegli schemi sono schemi costruiti dopo il 2006.

Redatti a quale fine questi schemi? Il fine è ovvio, quello di documentare che già le analisi dal 1995 al 1999 dimostravano dei superamenti dei limiti soglia della legge 152 del 2006, ma anche della legge del 1988.

E quindi servirebbero a documentare che una situazione di contaminazione delle acque era già presente e documentata nel periodo di carica di Giulio Tommasi. Ma questo riferimento che quegli appunti hanno alla legislazione del decreto del Presidente della Repubblica 236 dell'88 è priva di significato, perché come certamente la Corte sa, il D.P.R. 236 dell'88, nei suoi principi generali, parla di Decreto che stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. E all'articolo 2 precisa che per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque che sono effettivamente fornite al consumo, ovvero utilizzate da imprese alimentari. Che accade allora? Che abbiamo una serie di rapporti di analisi dove è specificato che si tratta di acque industriali, è un raffronto con la legge che prevede l'utilizzo di acque ai fini del consumo umano. È un paradosso, è strumentale

probabilmente a un fine che non viene assolutamente raggiunto, quello di documentare che dal 1995 al 1999 si sapeva che vi erano pozzi destinati al consumo umano, quando invece quei rapporti indicano espressamente pozzi destinati a utilizzi industriali.

Chiunque fosse venuto a conoscenza di quei rapporti non poteva che rilevare che essendo acque destinate al consumo industriale, e non all'alimentazione, non potevano presentare alcun pericolo. Erano acque destinate al raffreddamento degli impianti, al lavaggio, alle reazioni chimiche, ma mai al consumo umano. Questo dice chiaramente il testo di quei rapporti di analisi.

Ve ne sono poi altre di analisi, questa volta di maggiore interesse, che sono state prodotte sempre in sede di acquisizione prove dalla Solvay, analisi raccolte dal Pubblico Ministero. Sono state prodotte in data 27 marzo 2013, e si tratta di analisi dell'ARPA e dell'A.S.L. che hanno riguardato il rubinetto della mensa, il rubinetto dell'infermeria, il rubinetto del laboratorio, per periodi che vanno dal 1995 al 1997, che comprendono anche il 1998, e che finiscono nel 1999. Si tratta di analisi che, relativamente ai clorurati, e soprattutto al cromo VI e al cromo totale, rappresentano situazioni analitiche assolutamente nei limiti della legge sulla potabilità. E qualche volta anche dei limiti più restrittivi previsti dalla legislazione del 2006, e dalla legislazione sull'ambiente.

Riferisco qualche dato. Il rubinetto mensa, per esempio, indica il cromo totale inferiore a 10 milligrammi, il cromo VI altrettanto; il rubinetto infermeria con cromo totale inferiore a 5 milligrammi. E sempre analisi che riguardano il 1997, il 1998, il 1999. Tutte analisi che documentano come tutti i rubinetti in discussione nel capo d'imputazione, che vi ho prima letto, relativi alle condotte, tutti quei rubinetti in quel periodo erano sicuramente privi di qualunque rilevanza sotto il profilo del

superamento delle soglie di potabilità.

Certo, questi elementi non riguardano solo l'elemento rappresentativo del dolo, questi elementi rappresentano il fatto. Qui non manca la rappresentazione in capo all'agente, nel caso di specie a Giulio Tommasi. Questi elementi documentali, queste analisi, rappresentano l'assenza di qualunque fatto punibile nel periodo in discussione. Sono le uniche analisi di cui disponiamo, e vanno dal 1995 alla fine del 1999, e rappresentano tutte acque nei limiti della potabilità. Tutte le analisi prodotte dal Pubblico Ministero. Qui si esclude il fatto reato, più che la rappresentazione dell'evento ai fini del possibile dolo.

Devo dire che il processo di Giulio Tommasi potrebbe finire qui, la mancanza di qualunque elemento rappresentativo esclude di per sé la possibilità del dolo. Ma l'accusa è così pesante, la pena richiesta è così elevata, e l'insussistenza di ogni responsabilità è così clamorosa, che però non mi sento di esimermi anche dal compito di esaminare l'altro elemento del dolo che il Pubblico Ministero ha abbondantemente trattato, soprattutto nella sua memoria, e cioè l'elemento volitivo. E quindi anche di questo elemento, relativamente a Giulio Tommasi, dirò qualche parola, che forse può essere utile a tutti i fini, non solo ai fini dell'imputato che assisto.

Vediamo come, secondo l'Accusa, si va profilando l'elemento volitivo del dolo, e come tale rappresentazione sia molto più vicina all'assurdo che all'infondatezza. La tesi del Pubblico Ministero è rilevabile in poche righe nel capitolo della sua memoria dedicato alle falsificazioni. Dice testualmente il Pubblico Ministero: "L'atteggiamento psicologico in termini penalistici integra la forma più forte del dolo, che è non di impeto, non di proposito, integrando bensì una vera e propria forma di pervicace premeditazione".

Questa è la descrizione del dolo che è fornita dal Pubblico Ministero nella sua memoria a pagina 172. Credo onestamente che si tratti di parole in libertà, assolutamente prive, non tanto di qualunque aderenza con il fatto, ma prive di qualunque aderenza con la dogmatica giuridico - penalistica. Parole in libertà, non degne di quest'aula. Vediamo per quale ragione.

Senza arrivare a discutere della premeditazione, perché questa Corte sa bene che cos'è la premeditazione e a quale specifico reato si riconduce. Ma le forme canoniche del dolo sono sostanzialmente tre, il dolo intenzionale, il dolo diretto e il dolo eventuale. Dico che sono le forme canoniche, ma anche attuali, in cui è riconosciuta la fattispecie del dolo, perché anche le Sezioni Unite della Cassazione indicano espressamente queste come le tre forme tipiche del dolo. Vediamole una per ciascuna allora. Dice il Pubblico Ministero che nel caso di specie si ravvisa la forma più forte del dolo.

La forma più forte del dolo è quella del dolo intenzionale evidentemente. L'evento voluto è lo scopo precipuo dell'agente. E lo scopo precipuo dell'agente è l'evento descritto nella imputazione. L'evento tipico.

L'agente desidera che si realizzi l'evento che è descritto nella fattispecie. La sua azione o omissione ha quello come obiettivo tipico, principale. Tizio attinge con un colpo di rivoltella caio, avendone di mira la morte. Questo è il dolo intenzionale. Realizzare l'evento descritto nella norma. E questo è il dolo secondo l'intenzione, la forma più grave del dolo.

È questa la forma tipica alla quale si riferisce il Pubblico Ministero? La forma più forte del dolo, come dice, sempre nella sua memoria? Perché se così fosse, se questo avesse voluto dire il Pubblico Ministero, la traduzione nel caso nostro di questa forma più forte del dolo sarebbe la seguente: le aziende, gli imputati avrebbero agito

al solo scopo di avvelenare i pozzi. Questo era l'obiettivo della loro condotta: avvelenare i pozzi. Questo è il dolo intenzionale, e cioè il dolo nella sua forma più forte. Quello che dice il Pubblico Ministero. Lo scopo degli agenti, degli imputati, sarebbe stato quello di avvelenare i pozzi, creando morte o grave pregiudizio all'incolumità pubblica. Questo lo scopo primario dell'azione degli imputati.

Io credo che veramente il Pubblico Ministero abbia detto cose senza pensarci, direi cose anche più gravi, ma temo la reprimenda del Presidente, e quindi non dico più nulla. Credo che sia un assurdo logico fattuale, che siano parole in libertà.

La seconda forma di dolo è quella del dolo diretto, meno intensa della precedente, ma dalle medesime conseguenze.

Qui l'evento tipico della norma non è l'oggetto specifico primario della condotta dell'agente. È però un evento quale conseguenza certa, o altamente probabile, dell'azione dell'agente. Tizio vuole bruciare la casa del suo amico giurato, gliela vuole bruciare a scopo di vendetta, sa che nella casa vi è un domestico, ma non gliene importa nulla. E ovviamente risponderà non solo di incendio doloso, ma anche di omicidio volontario. Non perché questo sia l'evento da lui voluto in principalità, ma perché ne è una conseguenza certa, ineludibile rispetto alla volontà di un evento diverso principalmente voluto. Non è l'evento primario del suo agire.

Si tratta di una fattispecie, questa del dolo diretto, che non è facilmente traducibile in termini concreti nella nostra fattispecie. Si potrebbe per esempio ipotizzare che gli autori, gli imputati, avrebbero agito per risparmiare denaro, pur rappresentandosi la certezza che questo fine primario di risparmiare denaro avrebbe comportato sicuramente con certezza l'avvelenamento dei pozzi. Questo è il dolo diretto. Oppure la volontà, come ho sentito dire, di perseguire una strategia d'impresa, con la certezza che quella strategia d'impresa, se poteva portare a dei fini di impresa, certamente

portava anche all'avvelenamento dei pozzi. Questo è il dolo diretto.

Non intenzionale, cioè non nella forma più grave, nella forma gradata, ma questo è il dolo diretto: la certezza comunque di avvelenare i pozzi. Questo è il dolo diretto.

Gestire lo stabilimento con la piena consapevolezza di avvelenare, recare morte o grave pericolo per l'incolumità.

Io non credo che si possa accettare una configurazione di questo genere. Credo che nessuno di loro accetterà una impostazione di questo genere, che nessuno di loro accetterà l'idea che questi signori, con certezza, hanno voluto, evento primario o secondario, avvelenare i pozzi come obiettivo della loro condotta, primario o secondario. Credo che nessuno di Loro accetterà una formula di questo genere, che è pura follia.

La terza forma, che è qui in discussione, e che ha impegnato anche il Pubblico Ministero nella sua memoria, è quella del dolo eventuale. L'ultima categoria di dolo che occorre esaminare. Su questo punto è veramente illuminante la sentenza delle Sezioni Unite Santacroce Blaiotta che vi ho precedentemente citato. I Giudici della Suprema Corte intervengono a dirimere una controversia che negli ultimi tempi aveva tenuto, per così dire, banco in sede dogmatica, in sede giurisprudenziale. Una contrapposizione tra due opinioni opposte, tra due tesi opposte, che si possono riassumere così. Da un lato ha tesi di tutti coloro che andavano individuando l'essenza del dolo eventuale nello stato psicologico dell'agente che accettava il rischio della verifica dell'evento. Questa la prima categoria di decisioni. Dall'altra, la seconda categoria, la tesi di coloro per i quali il fulcro del dolo eventuale non stava già nell'accettazione del rischio, ma nell'accettazione dell'evento tipico della fattispecie in senso proprio.

I fautori della teoria e dell'accettazione del rischio vedevano più facilmente la

presenza del dolo eventuale, della fattispecie dolosa. I fautori invece dell'accettazione dell'evento vedevano più facilmente la fattispecie colposa; aggravata, come sappiamo, dalla previsione dell'evento.

Le Sezioni Unite sono intervenute proprio su questo punto: accettazione del rischio o accettazione dell'evento. La base del ragionamento della Corte è la seguente, ve ne leggerò alcuni passi perché sono veramente il nodo, il centro di questo processo.

Dice Rocco Blaiotta: "Le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente, consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia dell'opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio. Espressioni tra le più abusate, ambigue e non chiare dell'armamentario concettuale e lessicale in materia penale. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera per coprire le soluzioni più diverse". Dice l'estensore. "Il legale previsto dall'articolo 42 del Codice Penale riguarda non una semplice condizione di rischio, bensì un evento specifico, quello che presenta i tratti significativi dell'accidente concretamente verificatosi". Nessuna accettazione del rischio, piena accettazione del fatto concreto previsto dalla fattispecie. Questo è il senso della dichiarazione di principio delle Sezioni Unite.

Quindi non mai la dichiarazione dell'esistenza del dolo quando si è accettato il rischio. Questo dicono le Sezioni Unite in ultima analisi.

In ultima analisi, la necessità di una espressa volizione diretta al realizzarsi dell'evento. Un evento ben rappresentato, descritto, completo, di tutti gli elementi della fattispecie. "Il Codice - dice l'estensore - stabilisce nel dolo una essenziale relazione tra la volontà e la causazione dell'evento. Qui è il nucleo sacramentale dell'istituto, una correlazione tra la volontà e l'evento, anche nel dolo eventuale".

Si tratta allora di andare alla ricerca della volontà, o meglio di qualcosa ad essa

equivalente nella considerazione umana, in modo che possa essere sensatamente mosso il rimprovero doloso, e la consapevolezza si concretizzi. Tale essenziale atteggiamento difetta assolutamente nella mera accettazione del rischio, che trascura l'essenziale relazione tra la condotta volontaria e l'evento. Questo è il tema in discussione.

Cioè che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico, che sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale, e soprattutto che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo, ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a Realizzarsi. Questo ci dice la sentenza delle Sezioni Unite, non più una semplice accettazione del rischio, ma un consapevole atto di adesione volontaria all'evento.

L'estensore ben si rende conto che non ha più tanto senso, in una prospettazione di questo genere, parlare di diversità, elementi diversificatori tra dolo eventuale e colpa cosciente. Lo dice chiaramente l'estensore. Non è qui il punto. C'è una differenza strutturale che non consente di stabilire quali siano i limiti di confine tra questi due istituti, che sono radicalmente diversi, perché anche nel caso del dolo eventuale, come nel dolo diretto, occorre la consapevolezza dell'evento nelle sue caratteristiche normative, e di fatto precise, puntuali, complete. Questo ci dice. Non ha più senso parlare di distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Ha senso, semmai, stabilire una differenziazione tra dolo eventuale e dolo diretto se, per il caso, ve ne fosse una qualche necessità. Ma - dice la Corte - per ambedue le fattispecie dolo diretto e dolo eventuale, è identico l'elemento rappresentativo, varia solo il regime probabilistico. Per il dolo diretto l'evento è certo, o altamente probabile, quando il grado di probabilità diminuisce, allora si può parlare di dolo

eventuale. Ma la rappresentazione dell'evento, in tutti suoi elementi concreti, è identica in ambedue le fattispecie. Si deve rappresentare l'evento, non il rischio.

Ma la Corte ben si rende conto della difficoltà che resta nel riconoscimento tra il dolo, eventuale nel caso di specie, rispetto alla colpa. È un compito - dice la Suprema Corte - assai arduo comunque la distinzione tra il dolo e la colpa. È un'opera di accertamento assai complessa, dice l'estensore. Però - dice - non è più una ricerca retorica, o di maniera, o come si legge in molte decisioni. È una ricerca che deve essere fatta in concreto, vedremo con quali caratteristiche dai Giudici.

Alla ricerca di che cosa? Di specifici indicatori. Dedica un capitolo intero la sentenza a questi indicatori della differenza tra dolo e colpa. Segnala una serie di indicatori, che vanno dalla nitida e ponderata consapevolezza delle conseguenze della propria condotta, al grado di lontananza della condotta esaminata da quelle che effettivamente poi conduce alla realizzazione dell'evento, una lontananza delle cosiddette condotte standard da quell'evento specifico che viene poi a realizzarsi. E non esclude la Corte che sia di importanza fondamentale la valutazione della personalità, della storia e delle precedenti esperienze di ogni singolo, specifico imputato, anche e soprattutto ai fini della distinzione tra fatti dolosi e fatti colposi.

Il Giudice viene invitato ad esercitare tutte le arti e le conoscenze di cui dispone. Mi permetto di segnalare ancora un passo, l'ultimo, ma è molto importante. È molto importante anche per giudicare tutti gli eventi, anche giurisprudenziali, degli ultimi anni. La figura di cui ci si occupa è peculiare, marginale, di difficile accertamento. In conseguenza, in tutte le situazioni irrisolte, alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato, e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave, a favore di quella colposa, se prevista dalla legge. Di certo, infine, il tema dell'accertamento del dolo

eventuale mette in campo la figura del Giudice. Questi potrà affrontare un'indagine tanto delicata e difficile, come quella di cui si è sin qui fatto cenno, solo se abbia maturata consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione. E sia determinato a coltivare e ad esercitare i talenti che tale ruolo richiedono. E ad analizzarli soprattutto con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale, che consenta di accogliere e accettare senza pregiudizi il senso delle cose. Di rifuggire da interpretazioni precostituite e di maniera, di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità. Uno sguardo - e questo è il tratto che ci desta maggiore sofferenza, a tutti noi credo - uno sguardo alla giurisprudenza più recente consente di affermare che l'inflessione volontaristica del dolo eventuale è dominante nei casi più delicati. È dominante nei casi più delicati. E che non manca solitamente un'acuta attenzione a sceverare per quanto possibile gli atteggiamenti interni. Tale indirizzo deve essere valorizzato ed irrobustito, anche per contrastare ricorrenti tensioni verso forzature della realtà, e del senso delle cose, per rendersi protagonisti di scelte criminologiche che trascendono la sfera giudiziaria.

In ogni caso va ribadito che in ultima analisi il principio che vale è quello del favor rei.

Nella giurisprudenza più recente: tensioni verso forzature della realtà. Nella giurisprudenza recente: tensioni verso la forzatura della realtà. È un'accusa esplicita a decisioni che risentono di influenze esterne al mondo giudiziario. E lo dicono espressamente le Sezioni Unite. Che riflettono tensioni ideologiche, e spesso posizioni di natura squisitamente politica. Perché questo inciso sulle scelte criminologiche intende scelte politiche, perché le scelte criminologiche sono scelte politiche, e devono uscire dall'armamentario del Giudice, che non deve trascendere la sfera del Diritto, che sono scelte non compatibili con la professionalità del Giudice,

che qualche volta è mancata.

Ed è duro, Signori della Corte, il richiamo alla purezza intellettuale, è duro il richiamo alla purezza intellettuale, quale requisito del giudicante, specialmente nella ricerca di situazioni così complesse e così difficili come quelle relative al dolo eventuale e alla colpa cosciente. Io credo che questi richiami, così forti, delle Sezioni Unite, avrebbero dato un destino diverso a questo processo, se questa sentenza fosse venuta prima, perché la reprimenda a certe decisioni è durissima in questa decisione della Suprema Corte. Troppe volte troppe scelte contraddittorie e contraddittorie con la realtà dei fatti.

Io credo che se la Corte vorrà applicare tutte le sue arti, le sue conoscenze, le sue capacità, sulla scelta dell'elemento psicologico in capo a Giulio Tommasi, non potrà non rilevare nella sua storia, nella sua personalità, e negli standard abituali dei suoi comportamenti, per riprendere testualmente quanto detto dalla Suprema Corte, non potrà che rilevare che non vi è nessun indicatore di un comportamento doloso, come quello che gli viene in qualche modo oggi attribuito. E sono questi indicatori che le Sezioni Unite esigono, secondo un'analisi precisa da parte del Giudice.

Ho quasi finito, Signori Giudici, ma non vorrei che questi miei ragionamenti sul dolo inducessero a ritenere la Corte che io possa pensare che la fattispecie del caso è una fattispecie colposa. Perché non lo penso affatto.

Perché? Vediamo quali ipotesi di colpa possono essere astrattamente riferibili al caso concreto. Imperizia e imprudenza, non è ipotizzabile imperizia e imprudenza nemmeno in sede logica, a nessuno degli addebiti in contestazione, perché non avrebbe nessun senso concettuale l'imprudenza o l'imperizia in relazione ad un'opera meramente intellettuale, come è quella che viene in contestazione all'imputato.

Quanto alla inosservanza di norme, è proprio il tema della contestazione, la

inosservanza delle norme che riguardano la bonifica dei siti, la conferenza dei servizi, gli obblighi di denuncia alle autorità, tutte le applicazioni della normativa del 1999. Si tratta di inosservanza di norme che, per posizione, non possono riguardare Giulio Tommasi, perché si tratta di inosservanza di norme successive all'abbandono da parte di Giulio Tommasi della sua carica.

Negligenza. Questa volta sì, la negligenza è imputabile anche rispetto a funzioni e a cariche di un qualunque dirigente. Resta però il fatto che l'obbligo di diligenza è strettamente connesso alla sussistenza di obblighi e doveri, attinenti alle specifiche mansioni. Negligenza è il paragone negativo rispetto alla buona esecuzione di doveri e obblighi. Mansioni ovviamente connesse con l'evento contestato nel capo d'imputazione. Ma sono mansioni che, rispetto allo stabilimento di Spinetta Marengo, non possono che assumere la figura di due specifiche categorie: mansioni attinenti la gestione dello stabilimento, o mansioni attinenti il controllo delle medesime attività di gestione dello stabilimento.

Ma per comprendere se in capo a Giulio Tommasi vi fosse qualcuna di questo tipo di mansioni, o di gestioni o di controllo relative all'attività dello stabilimento, non resta che ritornare alla circolare che all'inizio di questa mia discussione vi ho letto. E non vi è nessun riferimento a doveri o obblighi di gestione o di controllo dello stabilimento di Spinetta Marengo.

Questo consente di dire che in capo a Giulio Tommasi non è nemmeno ravvisabile, nemmeno lontanamente, nessuna ipotesi colposa, per la mancanza di doveri o obblighi connessi con la gestione o il controllo dello stabilimento di Spinetta Marengo, che sono comunque obblighi e doveri che l'organigramma di ha imposto ad altri. E pertanto ogni inosservanza può riguardare altri.

Io con questo ho terminato e mi associo alla conclusione, già formulata in

precedenza, di proscioglimento di Giulio Tommasi con la formula più ampia. Grazie.

PRESIDENTE - Grazie Avvocato. Facciamo un'interruzione per una brevissima colazione.

Chi parla poi? L'Avvocato Sassi. Quanto parla più o meno?

AVV. SASSI - Circa un tre ore.

PRESIDENTE - Devo finire entro oggi, va bene.

AVV. SASSI - Come Lei ritiene, Presidente. Se no potrei anche sfiorare...

PRESIDENTE - No, perché siamo troppo a corto di udienze, Avvocato, la pregherei di chiudere entro oggi, entro le cinque ce la fa se cominciamo alle 2?

AVV. SASSI - Spero di sì.

PRESIDENTE - Facciamo anche 2 meno un quarto, visto che è l'una meno un quarto.

La Corte d'Assise alle ore 12.45 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 14.00 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - La Corte ha aggiornato i nuovi calendari. È stata confermata l'udienza del 13 ottobre, salta l'udienza del 20 ottobre. Poi è già stata calendarizzata l'udienza del 10 novembre, aggiungiamo l'udienza del 17 novembre, e l'udienza del 24 novembre che era già calendarizzata se non sbaglio. Poi aggiungiamo l'udienza del primo dicembre, teniamo ferma l'udienza del 15 dicembre, l'udienza del 12 gennaio, del 26 gennaio, del 9 febbraio e del 23 febbraio. Queste sono tutte nuove. Vi avvisiamo subito che voi vi dovete tenere pronti ad ogni evenienza, alcune di queste udienze potrebbero saltare, nel senso che la Corte potrebbe anche utilizzarle invece per

cominciare a fare delle pre-Camere di Consiglio, perciò da una settimana all'altra vi diciamo: saltiamo questa udienza e andiamo a quella prossima.

Avvocato Sassi, a Lei la parola.

* * * * *

Arringa dell'Avv. Sassi

AVV. SASSI - Signor Presidente, Signori della Corte, Signori Giudici tutti, prendo la parola in difesa dell'ingegner Cogliati, che assisto insieme all'Avvocato Accinni.

Tratterò della difesa della posizione soggettiva dell'ingegner Cogliati nella parte finale del mio intervento. Prima mi soffermerò su alcuni temi che hanno una valenza, per così dire, trasversale, rispetto a tutti gli imputati cosiddetti Ausimont. Il tema che oggi intendo trattare è quello della condotta, cioè l'azione compiuta da chi commette il reato, e del suo collegamento eziologico rispetto all'evento contestato.

Credo infatti sia ora venuto il momento di volgere lo sguardo a che cosa effettivamente hanno compiuto i tre imputati Ausimont, Cogliati, Tommasi e Boncoraglio, e se ciò che i tre imputati hanno compiuto corrisponde al paradigma normativo di cui all'articolo 439. Cioè se quello che hanno fatto è o non è quello che il Legislatore ha inteso sanzionare con quella norma.

Che cos'è innanzitutto la condotta? Immaginate l'omicidio, che è l'esempio che si fa più spesso, perché rende benissimo. Colui che spara tiene la condotta. Poi per esserci il reato deve esserci un soggetto colpito che muore. E questo è l'evento. Nella maggior parte dei casi in un reato debbono esserci condotta ed evento. E se poi si contesta il reato doloso, occorre che l'evento (in quel caso che vi ho: la morte della persona) sia stato voluto, cioè deve esserci il dolo.

Ora, io parto, nel mio discorso, da una condizione già peculiare, perché vi parlo della condotta dopo che vi è già stato dimostrato, con argomenti che mi paiono difficilmente superabili, se si vuole giudicare secondo diritto, che qua non c'è stato alcun evento, perché non si è verificato l'avvelenamento nel senso inteso dall'articolo

del Codice Penale contestato dal Pubblico Ministero e sulla base del quale il Pubblico Ministero ha formulato delle gravissime richieste di pena.

Dunque, la nostra conclusione ve l'abbiamo già esposta all'esordio, perché è chiaro che se non c'è evento non c'è reato. Ora ciò che mi propongo di dimostrarvi è che qui non solo non c'è l'evento, ma non c'è neppure la condotta. Cioè non abbiamo neppure il soggetto che spara, almeno con riferimento a Cogliati, Tommasi e Boncoraglio. Cioè non c'è la condotta di chi immette veleno.

Attenzione, ci torneremo sopra tra un attimo, Vi chiedo di ricordare sempre che la Vostra valutazione va eseguita rispetto a quello che il Legislatore ha voluto intendere con riguardo alla condotta di chi avvelena.

Il mio compito è dunque quello di verificare se la condotta tenuta da Cogliati, Tommasi e Boncoraglio corrisponde a quello che il Legislatore ha inteso, tanto con all'avvelenamento, quanto poi vedremo anche con riferimento all'omessa bonifica.

La prima cosa che dobbiamo dire, allora, riguardo all'avvelenamento, è che ci troviamo di fronte ad una fattispecie eccezionale. Un rarissimo e gravissimo. E credo che già il fatto che il Pubblico Ministero si sia preso il rischio di fare un uso, diciamo così, pionieristico di questo articolo, già questo ci dovrebbe indurre alla massima cautela, e a cercare di tornare alle origini, e capire perché, e rispetto a quali esigenze di tutela il nostro Legislatore decise di prevedere questa fattispecie punita con una pena tanto grave.

L'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione è inserito, insieme ad un altro reato molto particolare, quello dell'epidemia, tra quei delitti denominati di comune pericolo mediante frode, che puniscono chi attenta alla salute di un numero indeterminato di persone. Questo attentato alle comunità avviene, nel caso dell'epidemia, con la volontaria diffusione di germi; nel caso dell'avvelenamento,

con il volontario inserimento di sostanze venefiche prima dei punti di captazione.

Un reato, quindi, che già nei suoi contenuti descrittivi richiama due concetti: un'azione ostile, cioè un'aggressione condotta con modalità particolari; e una messa in pericolo della salute, forse e concreta.

Allora io voglio partire proprio dall'esame su che cosa deve cadere la condotta, cioè qual è l'oggetto materiale. E Vi ho voluto proiettare, affinché sia chiaro a tutti, nella maniera più tangibile, più vicina, qual è il dettato dell'articolo: "Chiunque avvelena acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito". Quindi "destinate" e "prima dell'attingimento", cioè prima della captazione.

Allora qui va posto un punto di attenzione fortissimo, perché noi dobbiamo leggere bene quello che dice la norma, cioè quello che il Legislatore ha voluto, non quello che vogliamo noi. L'oggetto dell'incriminazione cade su una fase molto specifica, quella che sta in un segmento ben preciso del percorso che compie l'acqua. Questo segmento, questo punto, che è l'unico oggetto dell'incriminazione, sta dopo che l'acqua è già stata destinata all'alimentazione, e prima che venga fisicamente attinta.

PRESIDENTE - Avvocato Sassi, mi perdoni. Lo scrive tutto questo poi?

AVV. SASSI - Certo. Non interessano questo articolo, e perciò sono fuori dallo spazio dell'incriminazione, le condotte che avvengono sull'acqua prima che essa sia destinata all'alimentazione. E questo innanzitutto per un dato testuale. Se il Legislatore avesse voluto diversamente il prima ve lo avrebbe messo prima del "destinate", non dopo il "destinate", e vi avrebbe scritto: chiunque avvelena acque prima che siano destinate all'alimentazione. Questo è già il dato testuale, che già dice tutto, e che già è insormontabile.

Poi ce n'è un'altra di ragione sulla quale arriverò tra pochissimo, che è ancora più

forte, che è quella del rispetto del principio di offensività, cioè questa norma ha senso soltanto se interpretata rispetto ad un'effettiva lesione o messa in pericolo del bene protetto. Diversamente non l'avrebbe.

Allo stesso modo, non interessano alla norma, le acque che vengono avvelenate dopo che sono state attinte o distribuite per il consumo. La Pubblica Accusa ha operato una propria interpretazione personalissima, di fatto trasfigurando questo reato, e cercando di spostare il baricentro dell'incriminatrice al di fuori di questo segmento. E questa è un'operazione vietatissima. La riconferma, guardate, sta nello stesso testo della norma, perché nessuna di quelle parole che è messa lì è casuale. "Attinte" richiama l'attingimento, l'attingimento si fa da un pozzo. "Distribuite" che cosa significa "attinte o distribuite"? Gli autori che si sono interessati dell'esegesi di questa norma, poi ci sono le relazioni ministeriali al Codice, quando si parla di distribuito? Cioè a quali casi si riferisce? Ai casi in cui l'acqua sia stata convogliata in cisterne, in enormi recipienti, e da lì poi somministrata a determinate persone.

Quindi attinto o distribuito richiama in entrambi i casi un'opera dell'uomo che ha già predeterminato la destinazione di quell'acqua.

Allora, Voi vi ricordate quando il Pubblico Ministero ha iniziato la sua requisitoria dicendo: guardate qua le cose sono molto più semplici di quello che appare, gli Avvocati vi hanno un po' confuso le idee, hanno inserito tanti concetti, hanno complicato le cose, ma le cose sono molto più semplici. Attenzione, attenzione, a volte questa volontà, questa pretesa di rendere tutto semplice nasconde il vuoto, l'impossibilità di fornire la prova.

E la prima grande semplificazione che ha fatto il Pubblico Ministero è quello di affermare che tutta la falda è acqua destinata.

Tutti quelli che si sono interessati di questo argomento la prima cosa che hanno

sottolineato è che "destinato" è un participio, se no se l'interpretazione avesse potuto essere diversa, se il Legislatore avesse voluto dire altro avrebbe scritto "destinabili", e non "destinati".

Quindi "destinato" significa ciò che è già stato deciso venga fornito per l'alimentazione, non ciò che forse potrà essere. Il tentativo del Pubblico Ministero di aggirare il destinato, facendo scivolare l'interpretazione sul potenzialmente destinate, perché nella requisitoria ha ripetutamente detto che il concetto al quale occorre fare riferimento è il potenzialmente destinato, si tramuta di fatto alla fine in un destinabile. Il potenzialmente destinato dell'Accusa è il destinabile che tutti gli autori respingono possa essere.

Oggetto della tutela penale, per essere chiari, è solo l'acqua che si beve. Questa trasfigurazione dei contorni della norma e del reato non è l'unica che viene operata dalla Pubblica Accusa. In realtà, a ben vedere, il Pubblico Ministero ne ha fatte anche altre. Il capo d'imputazione, per esempio, Voi avrete letto tante volte, come lo abbiamo letto noi, ha una parte nella quale viene descritto un segmento della condotta incriminata che consiste in questo: "continuando a somministrare l'acqua emunta dalla falda sottostante il sito industriale sia alle abitazioni della frazione di Spinetta Marengo attraverso la messa a disposizione di rubinetti di acqua in vari locali dello stabilimenti cagionavano l'avvelenamento". Io qui rubo l'argomento al professor Padovani, che lo aveva già enunciato molto meglio di me in udienza preliminare, ma continuando a somministrare l'acqua emunta dalla falda sottostante è già fuori da lì, è già fuori da quel segmento, lì sei già a monte, la somministrazione è già quando è stato individuato il determinato numero di persone, non siamo più nella fase del 439. Ma non è solo questo il caso in cui il Pubblico Ministero ha dato di questo reato una lettura, secondo noi, assolutamente incompatibile con quella che è la ragione, il

dettato letterale e i principi che regolano l'interpretazione di questa norma. Ce n'è anche un'altra, avete sentito parlare, qua davanti a Voi, tutti discorsi relativi all'acqua per la doccia, cioè una sorta di assorbimento cutaneo o inalatorio dell'acqua utilizzata per la doccia. Ecco, questi discorsi non c'entrano assolutamente nulla con il nostro articolo. L'acqua per lavarsi non rientra in questa norma. Vedete "destinate all'alimentazione".

Su questo sono d'accordo tutti, da Manzini, che scrisse settant'anni fa, e che è già stato detto era l'autore di riferimento di Rocco, ma fino a Corbetta l'altro ieri, a luglio, nel manuale di cui già vi è stato detto.

Leggiamo Manzini che mi sembra cristallino: "Ogni altra cosa che non sia destinata ad essere ingerita dall'uomo a scopo di alimentazione, ancorché possa venire a contatto con parti interne od esterne della persona, non può comprendersi tra quelle contemplate dall'articolo 439".

Ma la cosa più grave a mio parere, quella su cui io non mi stancherò in queste due ore, o due ore e mezza, in cui Vi parlerò di richiamare la Vostra coscienza quando dovrete decidere, è il rischio di far dire alle norme quello che le norme non dicono. In questo sforzo di estendere la nozione di acque che vedete lì, qualcheduno ha pensato di trovare un argomento nel fatto che c'è scritto "acque" e non "acque potabili".

Allora, io mi sono preoccupato di andare a vedere qual era l'origine della norma. E Manzi, che è un autore sostanzialmente coevo all'uscita di questo articolo, lo spiega perfettamente, e richiama la relazione ministeriale, nella quale è scritto perché non è stato scritto "potabili". Sapete perché non è stato scritto "potabili"? Perché questo articolo è stato inserito nel Codice in un'epoca nella quale c'erano larghi strati della popolazione italiana che beveva acqua non potabile. E quindi sarebbe stato, sommamente ingiusto, punire, con pene per altro gravissime come queste, chi avesse

messo veleno solo nell'acqua potabile, e non chi avesse messo veleno nell'acqua non potabile, che pure veniva bevuta.

E quindi la ratio è precisamente opposta a quella di chi interpreta le norme allargandole a piacimento. Si incriminano le acque potabili e quelle non potabili, non perché si vogliono incriminare tutte le acque, ma perché al contrario si vogliono incriminare proprio e solo le acque che vengono bevute.

Il Pubblico Ministero Vi ha citato una serie di sentenze che, secondo lui, supporterebbero la sua tesi, cioè giustificherebbero l'interpretazione del potenzialmente destinate che egli ad ogni costo vuole sostenere.

In realtà vi è già stata detta una cosa fondamentale: nessuna di queste sentenze, nessuna di queste sentenze riguarda una contestazione di reato di cui all'articolo 439 relativo all'attività industriale. Cioè nessuna di queste sentenze coincide con la nostra vicenda, o perché il fatto si riferisce ad attività diversa da quella industriale, o perché il reato contestato è diverso da quello che contesta qui il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero ha citato - e prendiamo questo che è un esempio paradigmatico -. Io non Vi farò l'esame di queste sentenze, perché Ve lo scriverò nella memoria, se no sarebbe troppo noioso. Ma una Ve la voglio prendere, perché è proprio quella che il Pubblico Ministero dice essere il suo precedente, quella sentenza di Cassazione del 1984, imputato Bossi, che è relativa ad una vicenda avvenuta a Massa, di inquinamento delle falde da piombo e manganese, che appunto il Pubblico Ministero ha detto essere l'unico precedente in materia.

Allora tenete conto innanzitutto, sentenza del 1984, che in Italia su quasi tutti i reati ci sono decide, o meglio centinaia di sentenze di Cassazione. Poi magari tra di loro dicono cose diverse, magari addirittura in antitesi, magari c'è un'evoluzione che si riesce a riconoscere.

Ma ce ne sono numerosissime. In questo reato il Pubblico Ministero evoca un precedente. E credo che questo già ci debba indurre alla massima cautela. Ma se poi andiamo a vedere non era un avvelenamento doloso, perché era un avvelenamento colposo. La sentenza Bossi dell'84, richiamata dal Pubblico Ministero, è un avvelenamento colposo. Il Pubblico Ministero Vi dirà: ma che c'entra, adesso dolo o colpa, io adesso vi sto dicendo su quali acque deve cadere la condotta incriminata. Poi si vedrà se lo si è fatto apposta o per sbaglio.

Non è così, e dopo ci torniamo, non è solo una questione di elemento psicologico. Ma soprattutto la sentenza va letta, non ci si deve limitare alla massima, bisogna leggere qual era il caso concreto sottoposto all'esame dei Giudici. Tra l'altro questa è una sentenza che si trova numerose volte richiamata, ma sempre e solo la macchina. C'è stata una sola volta in cui è stata finalmente pubblicata per esteso, per altro con degli omissis su alcuni dei motivi di ricorso, ma una volta trovata fornisce una chiave di lettura interessantissima.

Innanzitutto era un episodio puntuale, cioè uno sversamento, una serie di sversamenti avvenuti in un tempo abbastanza breve, ma quello che più conta è che lo sversamento finiva direttamente nei pozzi di attingimento. E infatti si dovette sospendere l'erogazione dell'acqua e sostituirla con il sistema di autobotti. Questa era una Cassazione su una Pretura di Massa. Il Pretore dispose una perizia, che viene richiamata nella parte motiva della sentenza di Cassazione. Il Giudice dispose una perizia, e sentite in che cosa consistette la condotta, cioè su che cosa si dicesse. Così dice il perito: "Il grado di inquinamento era tale da non rendere destinabili all'alimentazione umana numerosi pozzi". E quindi che cosa la sentenza individua come destinabile all'alimentazione umana? Ciò che in realtà era già stato destinato.

Ancora qualche parola su questa enorme differenza tra il destinato o il destinabile. Vi

leggo che cosa dice Mazzacuva, che è un autore che si è occupato di questa tematica, e dice: "Sotto il profilo letterale l'impiego del participio passato «acque destinate all'alimentazione» sottintende proprio letteralmente e logicamente l'opera dell'uomo. È fin troppo evidente infatti che le cose in natura non hanno una loro intrinseca destinazione, finché non siano destinate ad usi umani. In secondo luogo non avrebbe senso, per la fattispecie delittuosa in esame, la previsione di un reciso presupposto del reato consistente nell'aver avvelenato o adulterato le acque o sostanze alimentari prima che queste siano attinte o distribuite per il consumo. Invero se si trattasse di acque solo potenzialmente destinabili all'alimentazione il loro attingimento non sarebbe un fatto certo, anche se futuro, bensì una circostanza meramente eventuale, futuribile".

Vi faccio solo una citazione di sentenza. Ve la faccio dicendovi subito che è una citazione sbagliata, anche la mia, perché questa è una citazione su un reato di 440, quindi un'adulterazione, che è esattamente lo stesso metodo che io sto contestando al Pubblico Ministero.

Quindi mi sto mettendo anch'io dalla parte sbagliata. Ma perché ve la faccio? Perché è di un Tribunale qua fuori, del Tribunale di Tortona, che nel 1992 ha scritto: "Il Legislatore se avesse inteso sanzionare penalmente l'adulterazione di qualsiasi acqua libera in natura, idonea al consumo umano, proprio al criterio dell'idoneità avrebbe fatto testualmente riferimento, senza ricorrere al termine «destinate», che nel suo significato letterale, come nelle sue implicazioni logiche, implica l'intervento umano. È inoltre evidente che soggetto del reato potessero essere anche le acque non attualmente destinate all'uso, ben difficilmente potrebbe configurarsi nell'adulterazione delle stesse una messa in pericolo della salute pubblica, e conseguentemente una lesione dell'interesse protetto della norma incriminatrice".

Quali sono i limiti di tutte queste citazioni? E perché giudicare di un avvelenamento colposo, anche quando si parla della condotta materiale non è giudicare di avvelenamento doloso, perché tanto maggiore è la pena tanto maggiore deve essere il rigore nell'applicazione della norma.

Credo utile ricordare su questo il contributo del professor Nuvolone, che è indiscutibilmente uno dei maestri del Diritto penale italiano, che in un articolo ancora del 1971 sull'Indice Penale scrisse testualmente che "prima che siano attinte a una sola possibile interpretazione le acque devono avere, per destinazione immediata il consumo alimentare", che è poi né più né meno perfettamente coerente con quello che ci dice l'articolo 2 del Decreto Legislativo 31/2001 in materia di acque destinate al consumo umano.

Quando ci dà le definizioni ci dice: "Ai fini del presente Decreto si intende per acque destinate al consumo umano le acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine siano esse fornite tramite una rete di distribuzione" eccetera, eccetera. È perfettamente coerente il Legislatore di settant'anni fa, il Legislatore di dieci anni fa e tutti quelli che si sono occupati della esegesi di questa norma.

Le conclusioni le prendo da Corbetta, che nel Terzo Millennio dice le stesse cose che diceva Manzini, ma con una differenza, che oggi non c'è più nessuno che può bere acque non potabili. E quindi quello scrupolo che impose al Legislatore dell'epoca di preoccuparsi anche di chi avesse immesso veleno nell'acqua non potabile, se era un'acqua che comunque era bevuta, oggi non avrebbe più senso. E infatti Corbetta dice: "Solo l'acqua potabile può essere destinata al consumo umano. L'acqua è destinata al consumo umano solo se potabile".

Quindi in questa relazione biunivoca, secondo me, si chiude il cerchio. Il principio

dunque è che la destinazione ad essere bevuta deve essere effettiva e immediata, altro che potenziale.

Vi ho messo in guardia dal rischio di far dire alle norme quello che non dicono. Il rischio dell'applicazione di quello che viene chiamato il diritto vivente.

Vi leggo questo passaggio del Pubblico Ministero, che credo meriti una riflessione. Se noi utilizziamo l'argomento della dosimetria della pena, e la applichiamo in modo diacronico, cioè in modo non cronologico, prendendo il Legislatore del 1930, e le sue valutazioni le portiamo nel 2014, commettiamo un errore di fondo.

Nel senso che è chiaro che tra il 1930 e il 2014 c'è stato tutto un Diritto vivente, una giurisprudenza che ha cambiato un po', senza stravolgere ovviamente, la portata delle norme. E noi è con riferimento alle norme in concreto che ci dobbiamo confrontare, e non interpretandole alla stregua dell'anno in cui sono state emanate, ma alla stregua dell'interpretazione che ne dà il Diritto vivente oggi. Ora, quando sentite parlare di Diritto vivente qui, fuori di qui, soprattutto quando si parla di Diritto penale, Vi raccomando, alzate tutte le cautele possibili, perché si sta entrando in una zona di rischio sconfinato.

Il Diritto Penale ha dei suoi pilastri ben precisi, che noi non possiamo andare a toccare, perché se no crolla l'intero sistema. Ho visto che il Pubblico Ministero in una parte del suo discorso ha lasciato un inciso, ha detto: avrei voluto dirvi qualche cosa sul principio di legalità, ma poi ho pensato che ve lo spiegheranno meglio i Giudici togati. E effettivamente io stesso sono convinto che i Giudici togati vi spiegheranno molto bene che cos'è il principio di legalità, però una cosa ve la voglio dire, perché questo sta anche negli obblighi del Difensore.

Il Codice Penale ha un articolo, che è l'articolo 1, che dice: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla Legge". È

messo al primo articolo, è il pilastro che regge tutto quanto. Un reato intanto c'è, e giustifica una punizione, in quanto sia stato previsto prima della sua commissione, e sia stato previsto in modo espresso, chiaro. Non è possibile forzare il dettato della norma dicendo: beh, magari mi allargo un po', lo spingo un po' perché c'è un bene importante da tutelare, e quindi giustifica il bene da tutelare questa forzatura, questa pressione. No, questo non si può fare, mai, perché dopo che è stata fatta quest'opera l'indomani arriva un altro e ti dice: no, ma c'è un altro bene, anche più importante.

E allora la forzo anch'io questa norma, ci faccio mettere dentro quello che in questo momento a me sembra giusto per potere tutelare quel bene. E poi un domani ne arriva un altro e ti dice: no, ma ce l'ho io un interesse che è superiore ancora, e la forzo a mia volta.

E a quel punto non c'è più nessuno, nessuno che possa essere sicuro per ciò che ha commesso, perché un domani può essere incriminato tizio, un domani caio, un domani posso essere incriminato io, un domani può essere incriminata un'altra parte del processo. Viene meno quello che è uno dei fondamenti della nostra civiltà occidentale. Se tocchi questo principio, se vuoi far dire a quelle parole, quello che quelle parole non dicono e non possono dire, tu fai crollare tutto il sistema.

A quel punto non c'è più limite, non c'è più nessuna ragione per cui, per esempio, Voi siate lì, io sia qui, e il Pubblico Ministero sia lì. Dunque la condotta deve cadere solo sull'acqua destinata.

La ratio ultima ce la chiarisce bene ancora Corbetta. Era quella che Vi dicevo prima sul principio di offensività: "La destinazione alimentare delle acque deve essere attuale, solo l'attualità delle acque al consumo umano infatti è in grado di minacciare la salute pubblica, e quindi di giustificare un trattamento punitivo assai severo, come quello minacciato dall'articolo 439.

Inoltre l'estensione della tutela ad acque la cui destinazione non è ancora alimentare comporterebbe un'inaccettabile dilatazione dell'incriminazione, che colpirebbe condotte prive di offensività verso il bene tutelato". Conclusione: "Occorre andare a vedere in che condizione si trova l'acqua ai pozzi, cioè prima dell'attingimento, che è l'unica cosa che interessa la norma. I pozzi sono solo i pozzi di acqua potabile".

I pozzi sono il pozzo 8, e per una piccola parte del mio discorso il pozzo 2. Su questo io sarò molto veloce, perché voi credo sappiate già tutto, sapete quello che conta sapere. Il pozzo 8 è l'unico che abbia fornito acqua potabile tra quelli che dipendevano dalla gestione Ausimont; sappiamo che pesca a circa 100 metri di profondità. I dati a disposizione del Pubblico Ministero, ed acquisiti al processo, dimostrano proprio che l'acquedotto di Alessandria, ed il pozzo 8, hanno sempre rispettato i limiti di potabilità, come accertato anche dalle analisi periodiche di ARPA e di A.S.L. È un dato su cui concordano tutti, ma proprio tutti.

Tutti i consulenti tecnici delle Difese, sia quelli di Ausimont che quelli di Solvay, dimostrano che nel pozzo numero 8 non sono mai stati registrati superamenti dei limiti di potabilità per alcuna delle sostanze d'interesse in questo processo. Il professor Celico, nella relazione che abbiamo depositato, a pagina 62 e 63 passa in rassegna i dati a partire dal 1992 fino al 2002, e scrive: "Il pozzo 8 non ha mai superato i limiti di potabilità né del cromo né del tricloroetilene, né del tetracloroetilene, né del cloroformio, né del tetracloruro di carbonio". Questi sono i diagrammi con le slide proiettate ed allegate alla sua relazione.

È agli atti il quadro completo dei dati, da cui emerge, come l'analisi del pozzo 8, antecedente al 2008, dimostrano tutte la piena conformità rispetto ai limiti di potabilità. Si tratta di ben centotrentadue referti di analisi, parte dei quali di ARPA ed A.S.L. Che coprono un'epoca lunghissima, dal 1983 al 2007, e che attestano il dato

obiettivo della perfetta potabilità”.

Vediamo ora che cosa dicono sul punto i testi dell'Accusa. È venuto il teste Brezzi in aula, direttore di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. sul pozzo 8 riferisce: "No, io avevo... diciamo che agli atti... io torno a dire non mi occupavo di acque potabili, facendo un po' il discorso del coordinamento ricordo soltanto che le analisi legate al pozzo 8...", "Serviva la mensa?", "Sì, e che rispetto al Decreto Legislativo 31 rispettava i limiti". Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, il dottor Aspes, sul tema dell'analisi dice: "Per quanto riguarda appunto la legge delle acque potabili non si è riscontrato nessun fuori norma". Su che cosa ha detto il dottor Gilli ve ne ha già parlato a lungo l'Avvocato Accinni, e non ci torno.

Sul pozzo 2, che è l'altro potabile costruito nel 1953, il processo ci ha detto che non ci sono dati, e questo per una ragione molto semplice, che negli anni oggetto della contestazione non è mai stato usato.

È il Pubblico Ministero stesso il primo a dirci che non abbiamo dati significativi. Celico ha ribadito innanzitutto che non è neppure certa la sua utilizzazione quale pozzo potabile. E poi ha prodotto, nella sua consulenza, una tabella, dalla quale si deduce che si vede chiaramente che il pozzo 2 fino al 2000 non è mai risultato inquinato, né da cromo, né da altri contaminanti. Lì ci sono i dati di analisi degli anni che ci interessano, e siamo sempre all'interno perfetto dei limiti di potabilità. Perché dico fino al 2000? Perché sapete che nel 2000 quel pozzo viene chiuso, e quindi il discorso finisce.

Riguardo al pozzo 2 il teste Roldi in aula ha confermato la sua funzione di pozzo potabile di riserva, ma di fatto mai utilizzato nel periodo dell'imputazione. Dice Roldi testualmente: "Diciamo che su 8.760 ore all'anno, 8.760 ore andava il pozzo 8, quindi era lui praticamente il titolare della produzione". Quindi contaminazione zero,

uso zero. Questo con riferimento ai pozzi 8 e 2, che sono interni allo stabilimento.

Adesso vediamo rapidamente la situazione dei pozzi dell'acquedotto, che in qualche modo possono avere una relazione con la falda profonda circostante lo stabilimento. Allora, i pozzi dell'acquedotto che possono interessarci sono cinque, e sono: Ferraio, Bolla, Molinetto, Rana e pozzo industriale D5; che sono tutti pozzi Amag. Da notare che il Pubblico Ministero ne fa un cenno nella propria memoria, a pagina 51, senza tuttavia e ovviamente mettere in evidenza alcun superamento, ma segnalando solamente la chiusura del pozzo Bolla, a causa della presenza di tracce di contaminazione, che neppure si avvicinavano, per altro, alle soglie fissate dal Decreto Legislativo 31/2001. È una chiusura comunque avvenuta l'anno scorso, quindi è una cosa completamente estranea al periodo di imputazione dei tre imputati Ausimont. Si tratta di pozzi che hanno profondità comprese tra i 96 e i 195 metri da piano campagna.

Questi pozzi risultano ubicati a monte idrogeologico rispetto all'area del sito industriale. La valutazione delle qualità delle acque, sia il pozzo, sia direttamente l'utenza, è stata eseguita sia da laboratori ARPA, che da laboratori Amag.

Da tutte le 766 analisi disponibili sulle acque dell'acquedotto di Spinetta risulta una perfetta conformità alla normativa vigente sulla potabilità.

A proposito ancora del pozzo Bolla vi ricorderete che il Dottor Maffiotti, che è venuto qua in aula, ha riferito: "Allora questo pozzo Bolla è un pozzo che è sempre risultato, dal punto di vista delle analisi per la potabilità delle acque, quindi 152 adesso - che poi fa un riferimento che noi non condividiamo affatto, ma lasciamo stare adesso questo -, 31 prima come acqua potabile. Cioè per i parametri che questa norma di legge esplicita è sempre stato potabile".

I dati indicati negli allegati della consulenza della Difesa Solvay sono tutti però

successivi al 1999, quindi noi ci poniamo il quesito (a parte che la mancanza di dati caso mai è un problema innanzitutto di chi vuole esercitare l'azione penale e formulare un'accusa), ma comunque ci siamo preoccupati di andare noi a cercare quali possano essere i dati che coprono gli anni precedenti al 1999, cioè dal 1995 al 1999, che è il residuo della nostra imputazione. E abbiamo trovato dei dati sulla qualità delle acque emunte dai pozzi dell'acquedotto nella relazione ARPA Fraschetta.

Attenzione, la relazione ARPA Fraschetta nella sua versione integrale, cioè quella prodotta come documento 45, allegato alla C.T. Solvay del maggio 2014. Al capitolo 5.1, a pagina 121, con il titolo "Dati chimico-fisici delle acque sotterranee campionate nei pozzi dell'acquedotto", c'è la descrizione degli esiti delle analisi eseguite sui pozzi dell'acquedotto nel periodo '89-'97. L'ubicazione dei pozzi è rappresentata alla tavola 4.7 allegata alla relazione ARPA Fraschetta.

Vedete, questi sono i pozzi (il Ferraio, il Bolla, Zona Industriale). Poi si parla anche degli altri due (Cascinagrossa e Mandrogne) che sono molto, ma molto più lontani dallo stabilimento, sono tutti a monte, ma di parecchi chilometri, e adesso ci arriviamo, perché un qualche interesse ce l'hanno anche questi. Comunque i pozzi 27, 28 e 29, cioè il Bolla, il Ferraio e il Zona Industriale danno tutti dei parametri per cromo composti clorurati perfettamente all'interno dei limiti di potabilità che sono riportati a pagina 123 di quella relazione.

Perché Vi dicevo piccola cosa di interesse su quei due pozzi lì, Cascinagrossa e Mandrogne, che non riguardano invece il nostro processo? Perché in quella campagna di monitoraggio si rinvenne una qualche contaminazione di fondo di cromo, in tutti i pozzi, naturalmente ben al di sotto dei limiti della potabilità, e proprio per il fatto che riguardava anche la località Mandrogne e il pozzo P38, che è a

svariati chilometri dallo stabilimento a monti idrogeologico, si era concluso che vi fosse una contaminazione di fondo, anche naturale. E l'unico sfioramento, per altro modestissimo (quel 0,8), è riferito proprio a quel pozzo Mandrogne, che pacificamente non c'entra nulla con il nostro stabilimento.

Stessa cosa si può dire per gli organoalogenati. Qui non vi fu neppure uno sfioramento, vi fu una mera registrazione di una presenza in tracce, sempre per altro presso il pozzo P32, sempre a Mandrogne.

Un ultimo dato, abbiamo sentito qui riferire in aula, da qualche testimone - uno o due, non mi ricordo - di cartelli sui rubinetti dei dirigenti che avvisavano della non potabilità dell'acqua, che invece sarebbe stata taciuta agli altri dipendenti. Valuterete Voi l'attendibilità di queste testimonianze. Io credo sia meglio restare sempre ai dati oggettivi.

Analisi. Ve le ha già nominate l'Avvocato De Luca due ore fa, analisi eseguite dall'A.S.L. nel 1995 su rubinetto Infermeria e rubinetto Mensa dello stabilimento, per tutte le analisi effettuate in relazione ai vari parametri considerati, tra i quali c'erano il cromo VI e i clorurati, il giudizio è: "L'acqua esaminata relativamente ai parametri presi in considerazione, presenta valori che rientrano nei limiti di accettabilità". 1995.

In conclusione la relazione ARPA Fraschetta consente di affermare che anche nei primi anni del capo d'imputazione, relativi ad Ausimont 1995/1999, perché dopo il 1999 abbiamo tutti gli allegati alla C.T. Solvay, le acque dei pozzi dell'acquedotto ubicati a Spinetta erano conformi ai limiti di potabilità allora vigenti per i composti di interesse di questo processo.

Ci sono poi ancora due piccole questioni. Almeno, a mio modo di vedere, sono piccole, molto piccole, sulle quali però il Pubblico Ministero ha ritenuto di soffermarsi, cercando di attribuire loro una qualche importanza. Si tratta invece,

secondo me, di nuovo di temi del tutto irrilevanti, o comunque del tutto indimostrati ai fini del reato contestato. Ve li passo in rassegna velocemente, non ci voglio perdere troppo tempo, ma solo per darvi l'idea di come bisogna stare attenti a distinguere gli argomenti dagli pseudo-argomenti.

Uno è quello della fascia di rispetto del pozzo 8. Vi ricordate quando si disse i 200 metri. Allora, la questione è nota, siccome dal 1988 il D.P.R. 236 aveva stabilito che non potessero essere aperti pozzi a meno di 200 metri dalle discariche, il pozzo 8 si sarebbe dovuto chiudere. E questo è un argomento che il Pubblico Ministero utilizza per denunciare una sorta di illegalità. Ma io voglio dire: ma Vi rendete conto che invocare questo argomento, per supportare l'accusa di avvelenamento doloso, è come chiedere la condanna di uno per strage solo perché lo si è sorpreso a girare con il porto d'armi scaduto. Una normativa amministrativa, posta con finalità generali di sanità pubblica, e vorrei dire ultra-ultra precauzionali, evocata a coprire il dato oggettivo, e cioè che il pozzo 8 non ha mai avuto un'analisi al di fuori dei limiti di potabilità.

Poi su questo tema, se vogliamo parlare di leggi amministrative, e cioè un qualche cosa che con i 18 anni di pena richiesta non c'entra proprio niente, però allora Vi voglio ricordare questo, che Ausimont avete visto, ve lo ricordate, ci sono i documenti prodotti, aveva più volte richiesto che fosse l'Amag ad allacciare le abitazioni all'acquedotto, ma il Comune e l'Amag hanno più volte disatteso gli impegni presi, e quindi Ausimont è stata costretta a continuare la fornitura. Quindi, semmai, parliamo di una violazione della norma amministrativa imposta dall'Autorità amministrativa.

E poi mi domando: ma quando è stato aperto il pozzo Bolla, che è un pozzo comunale, anche lì c'era la questione della fascia di rispetto dei 200 metri. Il pozzo

Bolla non la rispetta quella fascia. Allora, se il pozzo Bolla è stato costruito nel 1990 hanno violato nel momento in cui l'hanno costruito, se fosse stato costruito prima del 1990 (perché c'è una cartografia, mi pare, che dà delle indicazioni sulla presenza del pozzo Bolla nel 1976), allora è la storia del pozzo 8, allora anche il Comune avrebbe dovuto chiudere quello.

Si tratta però, vi ripeto, di argomenti, rispetto al reato contestato, del tutto inconferenti.

L'altra questione, che io mi permetto chiamare piccola questione, è quella del pozzo 2, perché il Pubblico Ministero prende atto che non ci sono dati. Un pozzo che non viene usato, e che non ha dati, però qualche cosa dobbiamo dire. E allora che cosa diciamo? Che successivamente è stato aperto un'altro pozzo, il 2 bis, che è lì vicino, è quello spesso inquinato. Io non credo che sia questo il modo di costruire la prova nel processo penale, parlando di un pozzo industriale per altro.

Potrei citarvi, tra le tante, la frase che usa Molinari in un lavoro dell'89 più volte citato, la relazione geologica sulla situazione della falda circostante lo stabilimento. È Molinari stesso che dice: "È ben possibile, per la particolare idrogeologia del sito che anche due pozzi vicini abbiano comportamenti tra di loro del tutto diversi". Ma la considerazione di Molinari diventa ancora più significativa se andiamo a verificare se davvero questi due pozzi sono vicini.

Allora abbiamo preso nel CD 23 Ensr c'è una planimetria dello stabilimento che contiene l'ubicazione di tutti i pozzi industriali, ivi compreso il 20 e il 2 bis, che sono quelli di cui parla il Pubblico Ministero. Utilizzando il sistema di misura semiCAD(?) - è un'operazione abbastanza banale, avendo la macchina giusta - si può rilevare che quel "vicini" si intende che distano tra loro 95 metri.

Quindi un argomento di nuovo nei fatti del tutto suggestivo innanzitutto, perché non

si prova la non potabilità del pozzo 2 dicendo che c'è un 2 bis aperto come pozzo industriale in un altro posto. E poi non è neppure vicino. Il processo finisce qua. Tanto più se si è voluto affermare, come si è affermato, che o c'è il 439, o non c'è niente.

La verità che emerge allora è un'altra, si fa un processo per l'avvelenamento della falda partendo dal presupposto che l'acqua destinata non è mai stata pericolosa.

E qui il secondo tentativo di semplificazione. Il primo ve lo ricordate? Tutta la falda è acqua destinata. Il secondo tentativo è confondere la contaminazione con l'avvelenamento. Io qui non torno certamente a dirvi quello che vi hanno già detto i miei colleghi per altri profili di questa indebita assimilazione, contaminazione avvelenamento.

Vi voglio però far riflettere un momento su questo passaggio, che secondo me è significativo quant'altri mai. Nella requisitoria del Pubblico Ministero a pagina 13 dice: "Adesso mi interessa parlare un attimo della condotta. La condotta è chiunque avvelena, rileva sia l'azione che l'omissione. Nel capo d'imputazione è contestato di avere omesso l'adozione di ogni doverosa opera atta ad eliminare o ridurre l'inquinamento. Ecco dunque esplicitato il concetto, la forma omissiva del gravissimo reato di avvelenamento non è aver ridotto o eliminato l'avvelenamento, ma l'inquinamento. La forma attiva è avvelenare, la forma omissiva è non ridurre l'inquinamento".

E caso mai si pensasse che si è trattato di un lapsus, solo due pagine dopo il Pubblico Ministero meglio esplicita la sua tesi: "Dove sta l'obbligo giuridico di impedire l'evento, cioè l'avvelenamento nei termini che vuole la norma, così come vi è stato spiegato la volta scorsa? Dov'è la fonte normativa dell'obbligo di impedire l'evento avvelenamento? Nelle norme che obbligano a bonificare". Qui Vi è già stato detto

che contestare avvelenamento e omessa bonifica è come contestare alla stessa persona omicidio e omissione di soccorso. Io vado oltre, è anche peggio, perché pretendo di individuare l'obbligo giuridico di una norma, volta alla tutela della salute, in un complesso di norme che hanno finalità e oggetto di tutela del tutto diversi. Allora va detto a chiare lettere che le norme sull'inquinamento sono una cosa, e quella sull'avvelenamento è tutt'altra.

La norma sull'omessa bonifica prevede una fattispecie omissiva propria, costruita in negativo rispetto ad obblighi di bonifica che sono del tutto inadeguati a fondare un obbligo di impedire l'evento avvelenamento. Ma anche un obbligo di protezione del bene giuridico tutelato dalla norma del 439. E qual è la conseguenza di questa operazione? Che in questo modo si amplia a dismisura la portata dell'applicazione della clausola di equivalenza del 40 capoverso. Perché se per avvelenare bastasse violare il precetto sull'omissione dell'eliminazione d'inquinamento, allora sarà cento volte più facile commettere il reato con uno strumento eccezionale, come la clausola del 40 capoverso, che non con la vera e propria azione di avvelenare.

Perché su mille casi ce ne saranno 999,9 periodici che sarà un'omissione con il 40 capoverso, e sarà solo uno, un caso eccezionalissimo quello di effettivo avvelenamento come azione. E così ancora una volta andrebbero a farsi benedire i principi di tassatività e legalità perché la condotta tipica verrebbe sostituita da altro, con la tutt'altro che irrilevante differenza che mentre all'agente è ben possibile rappresentarsi l'essenza e le conseguenze dell'azione di avvelenare, tutt'altra cosa è rappresentarsi l'essenza e le conseguenze del non eliminare l'inquinamento.

La questione per altro - e questo tengo a sottolinearlo con forza - per gli imputati Ausimont neppure si pone, sia perché l'avvelenamento non c'è, e non c'è mai stato, sia perché se anche volessimo ragionare per astrazione, e ipotizzassimo un

avvelenamento pregresso, l'unica azione relativa all'omissione nel periodo Ausimont può cadere solo sul piano di caratterizzazione, che è il primo passo previsto dal Decreto Ministeriale 471, perché prima di quello non c'era alcun obbligo giuridico di carattere immediatamente precettivo. E, lo sapete benissimo, è già stato detto varie volte, l'obbligo di presentare il piano di caratterizzazione giunge in un'epoca già avanzatissima, cioè nel marzo 2001, ma soprattutto mai di certo nessuno potrà avere l'ardire di affermare che un documento come il piano di caratterizzazione, bene o male che sia stato redatto, possa rappresentare una condotta di avvelenamento nella forma omissiva.

Allora il tema può essere posto in un solo modo: i tre imputati dell'epoca Ausimont - e parlo sempre in astratto - hanno avvelenato nei sette anni dal 1995 al 2001? Perché è questo e solo questo è il perimetro del Vostro giudizio. Dico "parlo sempre in astratto" perché Vi abbiamo già detto che l'avvelenamento non c'è, quindi io sto facendo un discorso in vitro, vi parlo della condotta sapendo già che non c'è l'evento. Vi voglio solo dimostrare che non c'è neanche la condotta.

Attenzione però qua, torniamo alle basi del giudizio. Innanzitutto l'epoca, interessano solo ed esclusivamente gli anni che vanno dal 1995 al maggio 2002. L'unico che è chiamato a rispondere anche per l'anno successivo è Cogliati, ma ne parleremo dopo, si tratta di un'attribuzione temporale priva di qualsiasi fondamento.

Questo del 1995/maggio 2002 deve risultare per Voi un criterio insuperabile, quindi non rilevano per nulla, ai fini della condotta, analisi e documenti né degli anni precedenti al 1995, né degli anni successivi al maggio 2002. Voglio essere su questo chiarissimo: il periodo di imputazione lo ha scelto il Pubblico Ministero, gli imputati su quello, e solo su quello, debbono difendersi.

Noi abbiamo assistito, per la quasi totalità di questo processo, parlare di periodi

diversi da quelli che riguardano l'imputazione di Cogliati, Tommasi e Boncoraglio. Io non intendo affatto accettare assimilazioni e analogie del tutto improprie. Della situazione del 2004, del 2008, del 2009, dell'emergenza cromo, fosse o no emergenza non mi interessa, di certo di tutti quei rialzi dei valori che hanno riguardato la gestione Solvay, delle perdite di tonnellate di clorurati, di tutte quelle cose che debbono rispondere loro. La situazione che ha dato origine a questo processo non si può trasferire per automatismo agli anni della nostra imputazione. Se lo si vuole fare bisogna portare le prove. 1995/maggio 2002.

Allo stesso modo, e ve lo ripeterò tra poco, i documenti degli Anni Ottanta, libretti di vari colori e quant'altro, sono sì gestione Ausimont, ma non intendiamo affatto difenderci su quelli. Sono del tutto irrilevanti ai fini di una dimostrazione di un'attività di contaminazione negli anni 1995/2002.

E allora avrete ormai capito qual è il tentativo, cercare di spostare in avanti gli indici del lontano passato, o di arretrare gli indici degli ultimi anni per coprire l'assordante silenzio probatorio degli anni 1995/2002. Con una posta in gioco di questo tipo trasposizioni di questo genere Voi non potete consentirle.

Non lo deve fare mai un Giudice di accettare questi automatismi, neppure se parlassimo del più piccolo dei reati, figuriamoci in questo caso. Quindi il primo cardine invalicabile è il tempo: 1995/maggio 2002, né prima né dopo. L'altro è dovuto proprio al fatto che nel 1995 la condotta contestata prende le mosse a partire da un'epoca passata nella quale vi sono tutta una serie di risultanze di contaminazione. In altre parole non partiamo da zero. E allora ciò che solo rileva è potere verificare se dal 1995 al maggio 2002 abbiamo degli indici di aggravamento della situazione, poiché è evidente che non può contaminare colui il quale ha gestito in un'epoca di riduzione.

E qui però torno di nuovo a portare la Vostra attenzione sul fatto che stiamo facendo con questo discorso - che ora andrò ad argomentare brevemente - un altro processo.

Perché il primo, quello che riguarda l'avvelenamento, lo abbiamo già chiuso. E io quindi sarò il più sintetico possibile su tutti i temi che mi accingo ad affrontare, perché non mi stancherò di ripetervi che questa è una cosa diversa da quella che è stata contestata agli imputati. Se stessimo a quello che è stato contestato agli imputati l'avvelenamento doloso immesso nell'acqua prima della captazione, cioè se tornassimo ad un vero e unico paradigma di questa fattispecie, allora dovremmo fare questa simulazione. Pensate a due terroristi, di due gruppi diversi, che vogliono entrambi avvelenare il pozzo a cui attinge una popolazione, perché vogliono, assediandola, costringerla alla resa.

È un esempio tutt'altro che scolastico, anzi la ragione per cui erano state poste queste norme in un secolo, e il secolo è breve, in cui per decenni conflitti bellici resero manifesto il rischio dell'avvelenamento del pozzo come forma di assedio e arresa di popolazioni. Se noi tornassimo a quel paradigma, e voglia il cielo tra l'altro che non ci si debba tornare di qui a un po' a usare quell'articolo per quello che è la sua stessa funzione, allora arriva il terrorista che appartiene ad un gruppo e avvelena il pozzo. Poi arriva un altro terrorista, che appartiene ad un altro gruppo, e a sua volta immette delle sostanze; ma quando se ne va via l'avvelenamento si è ridotto. Voi potreste contestare al secondo terrorista il reato di avvelenamento? Certamente no. Non potrà mai commettere il reato il secondo terrorista proprio perché l'avvelenamento, dopo che lui se n'è andato, si è ridotto.

E se usiamo un criterio di questo genere, che è l'unico possibile per un terrorista che volontariamente avvelena, a maggior ragione, anzi mille volte di più dovremo usarlo, se non si è in presenza di avvelenamento, ma di mera contaminazione, e per giunta

nell'esercizio di attività industriali, e non certo di atti ostili come quelli compiuti dal terrorista.

Su questo voglio aprire una parentesi che riguarda i documenti. Vi è stato detto in quest'aula delle analisi sul cromo dello studio Conti, poi Vi sono stati riportati i valori degli Anni Sessanta, il cosiddetto libretto nero, poi ancora i valori del 1978/1985, poi i valori del 1992, la relazione Herl eccetera.

Bene, questi documenti - io credo sia necessario sottolinearlo - sono stati introdotti nel processo per finalità del tutto strumentali, sia da parte della Pubblica Accusa, sia da parte di Solvay. Si è verificata, possiamo dire, su questo una sorta di coincidenza di interessi. Il Pubblico Ministero sapeva bene che non aveva nessun elemento di prova, ed è quello che mi accingo a discutere, ma in qualche modo ve lo ha già detto lo stesso Pubblico Ministero, riconoscendo che nel settennio 1995/2002 i dati a disposizione sono pochissimi. Non aveva elementi di prova, e allora ha cercato di raffigurarvi un quadro a tinte fosche sulla contaminazione, che però, al di là della corretta lettura di quei documenti, di quei dati di analisi che già Vi ha proposto l'Avvocato Baccaredda, riguarda anni diversi da quelli dell'imputazione.

Solvay a sua volta aveva interesse a forzare la lettura del contenuto di quei documenti. Per due ragioni. La prima, perché ha proposto una causa civile, sostenendo che non le era stato rivelato l'effettivo stato di contaminazione del sito. In realtà, nella prospettiva nostra, lo avrete capito, sta cercando di farsi pagare due volte. Sia perché doveva giustificare quella storia che vi hanno raccontato, che mi pare il Pubblico Ministero abbia definito grottesca, della scoperta anni dopo del contenuto di documenti sui quali stava seduta sopra. Ora, ai fini della valutazione sulla condotta di Cogliati, Tommasi e Boncoraglio dal 1995 al 2002 possa effettivamente configurare un aggravamento della contaminazione, quei documenti

servono sì, ma semmai se servono, servono a fini difensivi, perché evidenziano che dai decenni precedenti, cioè dagli Anni Quaranta, Cinquanta, fino agli Anni Novanta, il trend di inquinamento è in costante discesa, e che questo trend certamente non si interrompe nei sette anni che vanno dal 1995 al maggio 2002. E adesso andiamo a vedere allora quali sono le evidenze disponibili nei sette anni che vanno dal 1995 al 2002.

Il primo documento però, e faccio anch'io un fuori campo, perché allora a questo punto perché Vi dicevo che quei documenti semmai se servono, servono a fini difensivi? Perché danno atto sicuramente che si partiva già da una parte di contaminazione. E vediamo che cosa emerge per quei sette anni. Perché noi non è che partiamo dall'imputazione del 1995 avendo il prato fiorito. La cosiddetta VAS Line della sentenza di Marghera, la VAS Line qui è altissima. Io non parto da zero per cui devo vedere qualunque piccolo rialzo, o un qualche cosa in più. E no.

Allora, Herl 1992, pagina 3: "Le acque di falda sottostanti lo stabilimento presentano tracce di inquinamento in fase di graduale miglioramento". Pagina 18: "In principio il livello di contaminazione appare in costante diminuzione nel corso degli ultimi anni, fatto che conferma la probabile eliminazione delle fonti di rilascio e l'efficacia dell'azione intrapresa (sbarramento idraulico, bonifica, demolizioni parziali)". Pagina 57: "Le aree dello stabilimento interessate dai composti organoalogenati, prospicienti i serbatoi (aree OR1 e OR2), i risultati delle analisi chimiche in queste aree e la determinazione degli organici clorurati indicano gradi di inquinamento nettamente al di sotto dei limiti C delle tabelle Olandesi". Qui su questo punto si dà la spiegazione dicendo che questo è dovuto al rinnovato sistema fognario.

Andiamo avanti ancora a pagina 58: "Per la maggior parte dei pozzi, tanto il parametro cromo VI, quanto gli alogenati, la situazione è nettamente migliorata a

seguito della messa in esercizio del pozzo 20". È quindi proprio uno dei documenti più citati dal Pubblico Ministero ad affermare che già in quegli anni il trend della contaminazione del sito era in graduale, ma costante miglioramento.

Vediamo allora quali sono i grafici relativi ai valori di misurazione di cromo e clorurati. Una sola avvertenza però: Vi è già stato detto da tutti gli esperti che i dati vanno maneggiati con molta cautela. Troveremo sempre un dato, o due dati, o cinque dati, tra decine e centinaia di altri, che hanno un andamento anomalo. Ma Vi è stato spiegato come questo possa dipendere da mille ragioni, innanzitutto la stessa natura di una contaminazione acquifera per sua natura variabile; poi c'è il rischio sempre presente di determinazioni analitiche, che per qualche ragione non sono precise. Quindi sapete quando sia impercorribile anche solo l'idea di poter fondare giudizi di colpevolezza su questo o quel dato, presi qua e là, magari in anni diversi.

L'unica cosa che conta io credo, e che voi dovete valutare, è se vi sia un andamento generale di una certa continuità temporale, che possa dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che vi è stato un peggioramento della situazione in quei sette anni.

Iniziamo dai diagrammi relativi al cromo VI. Vi preciso che si tratta di diagrammi che utilizzo, che ho fatto predisporre ai fini della discussione, e che rappresentano una mera rappresentazione grafica dei dati che sono contenuti nel database già prodotto al dibattimento. Ho voluto isolare in questi grafici il periodo che mi interessa, cioè 1995/maggio 2002.

Parto da una serie di dati relativi ai pozzi interni allo stabilimento. Voi potete vedere il pozzo 3, il pozzo 5, il pozzo 6, il pozzo 7, il pozzo 8... Questi sono tutti diagrammi relativi al cromo. E si tratta sempre di valori innanzitutto estremamente contenuti, e poi costantemente in discesa. Tra l'altro, voglio fare una breve aggiunta, vedete che

ci sono dei punti rossi (sono quasi tutti blu, salvo i rossi), Vi ricordate che all'udienza 17 luglio 2013 la Difesa Solvay produsse dei certificati che esibì a Di Molfetta, dicendo che li aveva trovati qualche giorno prima nel suo laboratorio? Perché trovano sempre le cose qualche giorno prima, dopo che sono anni che occupano quegli spazi, ma comunque li ha prodotti.

Allora, quei dati non cambiano niente, perché sono perfettamente in linea con quello che c'era subito prima e subito dopo. Ve li abbiamo messi in rosso per far vedere che anche quei dati nulla cambiano rispetto al trend generale. Voi vedete che se prendete l'inizio e prendete la fine è impossibile rinvenire qualsivoglia forma di aggravamento. È tutto pacificamente e ampiamente in discesa. Se prendiamo il 26, il 27 e il 28, questi qui li abbiamo voluti prendere perché abbiamo preso alcuni pozzi e abbiamo voluto - è stata l'unica volta che lo abbiamo fatto, perché tutti gli altri grafici che avete visto prima sono proprio sul settennio, per cui abbiamo una rappresentazione chiara. Innanzitutto, nella maggior parte dei casi, nel 1995 non c'è il dato, per cui già non si sa da che base devi partire. Prima di tutto.

Dopo di che, comunque abbiamo voluto provare in alcuni casi a portare indietro, fino alla metà degli Anni Ottanta, per farvi vedere qual è il trend complessivo. E il trend complessivo è sempre in discesa. Ecco qua il pozzo 12, il primo dato è un dato dell'88, vedete da soli qual è quello del 2002, idem per gli altri due pozzi. Il pozzo 3 risale dal 1992, quindi siamo ancora fuori, e poi scende costantemente. E poi ne abbiamo preso un altro.

Questo solo per darvi l'idea di quello che è il trend generale di discesa. Se però stiamo ai sette anni dell'imputazione, nella maggior parte dei casi non è neppure possibile stabilire il punto di inizio, dal quale poi poter valutare se sale o scende, e quei dati, pochissimi che abbiamo, ci dicono che alla fine si scende sempre. Per

quanto riguarda poi i clorurati, nella massima parte dei casi non abbiamo che due campagne, una del gennaio 2001 e l'altra marzo 2002.

Questa carenza di dati di analisi, nel periodo in contestazione, rende di fatto impossibile la ricostruzione dell'evoluzione di inquinamento durante l'ultimo settennato di gestione Ausimont. È infatti evidente che due sole campagne di analisi, a distanza di circa un anno l'una dall'altra, sono assolutamente insufficienti per trarre delle conclusioni attendibili sull'evoluzione dell'inquinamento, e ciò anche in considerazione del fatto che l'ultima campagna di analisi risale al 1992, quindi a ben nove anni prima, e che tra il 1992 e il 2001 non esistono analisi intermedie. Su questo vi rimando anche alla relazione di Celico a pagina 53.

Questo discorso vale per tutti i clorurati in tutti i piezometri. Se poi prendiamo i pozzi anche qui abbiamo due sole campagne nel 2001 e nel 2002 per quanto riguarda il tricloroetilene.

Abbiamo invece qualche dato in più in alcuni pozzi per il tetracloroetilene, il cloroformio e il tetracloruro di carbonio. Ma anche qui basta dare un veloce sguardo per verificare che sono sempre valori assolutamente contenuti, e mai indice di qualsivoglia aumento della contaminazione. Spesso siamo addirittura al di sotto dei limiti di rilevabilità. Qui vedete i pozzi, questi sono i diagrammi dei pozzi. Guardate il vuoto assoluto, dati assolutamente sporadici, se non unici, nella parte finale. Andiamo avanti. Ovviamente ve li allegherò.

Qui abbiamo qualche cosa di più, e anche qui siamo sempre su valori bassissimi che rasentano i limiti della rilevabilità. Questi sono ancora i pozzi sul cloroformio, ve li abbiamo divisi pozzo per pozzo, sostanza per sostanza. L'esito è sempre il medesimo. Vediamo adesso i dati dei pozzi esterni Pederbona e Cavallarotta, che come sapete sono posti sulla direttrice principale del flusso di contaminazione al di fuori dello

stabilimento. Ricordate però sempre che Pederbona e Cavallarotta non hanno nulla a che fare con l'acqua potabile. Quindi stiamo parlando di pozzi che non c'entrano nulla. Ci interessano soltanto ai fini di vedere qual è la direttrice di flusso e l'evoluzione della contaminazione. Allora, su Pederbona abbiamo quel dato che voi vedete, che è in rosso, perché non è neppure un unico dato che abbiamo del 2001, non è neppure un dato di cromo VI, perché è un dato di cromo totale. Un solo dato abbiamo, e come vedete è bassissimo. Sulla Cavallarotta c'è il grafico vuoto perché non esiste negli anni in questione neppure un dato.

Sul pozzo Pederbona i dati che abbiamo non vanno oltre il 1985, salvo appunto solo quel dato che è del 2001, e che è tratto da una comunicazione fatta da Ensr in Conferenza di Servizi del 2005. Abbiamo tratto questo dato da un documento intitolato "Stato di Avanzamento Lavori al 16 febbraio 2005 relativo alle attività di messa in sicurezza del sito industriale di Spinetta Marengo", che è stato prodotto dal Responsabile Civile Solvay all'udienza 27 marzo 2013. Il pozzo Pederbona in quella data, che era il 13 novembre 2000, registrava contaminazioni di cromo totali inferiori a cinque microgrammi, cioè inferiore ai limiti di rilevabilità. Della Cavallarotta Vi ho già detto, nessun dato.

Sempre con riferimento ai pozzi esterni Vi segnalo, a proposito di dati, come quello riferito dal Pubblico Ministero in requisitoria, relativo al pozzo 2 Amag, e qui bisogna stare attentissimi, perché una volta il pozzo 2 è uno, un'altra volta è un altro, per cui il rischio di confusione di una cosa con l'altra è elevatissimo. Qui stiamo parlando del pozzo 2 Amag. Su questo pozzo mi limito a ricordarvi che si tratta di un pozzo aperto soltanto dopo il 2008, e quindi in epoche pacificamente per noi irrilevanti.

C'è poi un altro pozzo di cui vi voglio fare un cenno, di cui pure avete sentito parlare,

che si chiama Castello Marengo. Allora, il pozzo Castello Marengo era un pozzo periodicamente controllato sia da Ausimont che da ARPA. ARPA lo voleva controllare perché era anche un pozzo di controllo delle discariche di stabilimento. Su questo punto il nostro consulente Del Frase, a pagina 63 della relazione, scrive: "Al piano di caratterizzazione 2001 furono allegati...". Vado dritto alla parte che mi interessa: "Il pozzo Castello Marengo era periodicamente controllato nell'ambito del monitoraggio delle acque sotterranee, previsto dalle autorizzazioni delle discariche di stabilimento, sia gli esiti delle analisi eseguite sul pozzo Ausimont, e riportate all'allegato E del piano di caratterizzazione 2001, risalenti al febbraio 2001, sia gli esiti delle indagini eseguite da ARPA nelle date più prossime a quest'ultima, non rilevano stati di contaminazione in atto. Nel periodo di imputazione Ausimont i campionamenti sul pozzo Castello Marengo sono conformi addirittura ai limiti del D.P.R. 236/88 (i 50 microgrammi/litro per il cromo totale), in questo periodo i risultati delle analisi relative al cromo VI e anche ai solventi clorurati risultano tutti inferiori ai limiti di rilevabilità". Nella slide 47 abbiamo riepilogato tutti i dati di analisi sul pozzo Castello Marengo dal 1997 al 2002. Basta, di pozzi non Vi parlo più.

Adesso Vi dico qualche cosa sul modello idrogeologico ed alto piezometrico, però non allarmatevi, perché credo che questo argomento Vi abbia già ampiamente intrattenuto nel corso del dibattito, e io non voglio, in nessun modo, richiamare cose che sono già state dette dai tecnici, che sono scritte nelle relazioni. Voglio provare a farvi un discorso un po' diverso, spero questa volta sì più semplice, per farvi anche capire qual è, secondo me, poi il rilievo di tutto questo discorso ai fini del giudizio che Voi dovete operare.

Allora parto da una citazione di Dottrina, che aveva già fatto l'Avvocato Accinni.

Secondo me è una citazione importante. Abbiamo fatto un po' di pubblicità ad alcuni testi in questo processo, questo del professor Angioni del 1994, una monografia che si chiama "Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale".

Angioni affermava che "Il giudizio di pericolo necessita di una conoscenza totale della base del giudizio costituita dal fatto, da intendersi come insieme delle circostanze concrete che l'interprete deve considerare in quanto elementi che accompagnano e caratterizzano le condotte, o l'evento, oggetto del giudizio di pericolo. E quindi - sottolineava Angioni - l'imprescindibilità di una Legge Scientifica che potesse spiegare le successioni causali che consentissero di ricollegare all'azione la fattispecie integrale del pericolo".

Angioni parla testualmente di "base di conoscenza totale ex ante", cioè portandoci all'epoca del fatto, e ci ricorda che nel giudizio di pericolo la valutazione va condotta sulla base degli elementi presenti ex ante che fossero certi e non meramente probabili.

Dice questa frase, che secondo me è molto chiara: "Di tutte le circostanze che caratterizzano od accompagnano l'elemento tipico (azione, evento eccetera) oggetto del giudizio di pericolo, possono pertanto far parte della base concreta del giudizio solo quelle che si è riusciti ad individuare e a calcolare. Quelle insomma conosciute".

Il tema della condotta certamente deve fare i conti dapprima con la questione del modello idrogeologico, e successivamente con riferimento alla causa della contaminazione, alla questione che oramai conoscete come alto piezometrico. Credo che il dibattito abbia fornito la prova più lampante dell'impossibilità di individuare una Legge Scientifica che possa spiegare i meccanismi causali, per lo meno come li vorrebbe prospettare il Pubblico Ministero. Non credo, dopo tutto quello che Voi avete visto qua sfilare davanti a Voi, mi occorran molti esempi per

dimostrarvi che non si è raggiunta la prova di alcuna Legge Scientifica di copertura dei fenomeni che il Pubblico Ministero vorrebbe mettere a base della spiegazione causale dell'evento.

È sufficiente che prendiate le posizioni espresse dai vari idrogeologici che sono comparsi davanti a Voi, per rendervi conto che non v'è quasi nulla su cui vi sia identità di vedute.

Si potrebbe obiettare però che questo è normale in una dialettica processuale, che il consulente dell'Accusa e il consulente della Difesa possono prospettare punti di vista diversi, e magari anche del tutto antitetici tra loro. Ma qui la questione è molto più complessa.

In primo luogo è lo stesso consulente del Pubblico Ministero ad introdurre una serie di elementi di dubbio sulla ricostruzione del modello idrogeologico. Lo aveva già fatto nella sua relazione scritta, e lo ha confermato in aula. Lo vedremo tra poco.

Non solo però, non è solo questo, c'è anche un'evidente tendenza a confondere i piani temporali, dando per scontato che tutto ciò che si sa oggi si doveva e poteva sapere già venti o trent'anni fa. Basterebbe pensare a quanto diverse siano state nel tempo le opinioni di chi si è occupato dei temi dell'idrogeologia del sito, per comprendere quanto si debba stare lontano da facili semplificazioni. Sono tutti concordi sul fatto che l'idrogeologia del sito, in generale dell'area su cui il sito insiste, è particolarmente complessa. Il dottor Maffiotti di ARPA vi ha detto, parlando di modello idrogeologico o geologico stratigrafico, come viene definito in questo studio, sostanzialmente parliamo di un qualcosa molto complicato in genere, e molto articolato.

Poi però di questa complessità ci si dimentica subito, quando si vorrebbe cercare di ridurre il tutto a qualcosa di facilmente percepibile, di tutto chiaro, addirittura

facendo risalire queste certezze ad epoche in cui tra l'altro la strumentazione e i metodi analitici erano infinitamente più artigianali di oggi.

Abbiamo detto che in linea di principio è importante comprendere l'andamento dei contaminanti, però abbiamo anche capito che non è così semplice ricostruire come vanno le acque. Noi non abbiamo gli occhi sotto terra.

Per esempio vi ricordate quanto Vi è stato detto sia da Molinari, sia da Di Molfetta, sulle stratigrafie dei pozzi? È un problema non da poco, le stratigrafie dei pozzi sono quando vanno giù a perforare piano piano incontrano degli strati diversi, possono essere fango, possono essere limi, possono essere argille, possono essere altri tipi di setti più o meno permeabili, possono esserci acque. È una specie di testuggine che scende, vede e registra. Adesso, con gli strumenti di adesso.

Sentite che cosa scrivono questi due, che sono due sicuramente che conoscono le cose molto meglio di tutti noi: "I perforatori scendono, però non è detto che descrivano tutti allo stesso modo quello che trovano, a volte non sono precisi nel dire a che livello si trova un certo strato, altre volte non sono precisi o magari sono tra loro discordi nel dire se lo strato nel quale si sono imbattuti perforando è argilla, o ghiaia mista a sabbia, o altro, con quanto ne consegue ai fini della permeabilità". Sempre restando ai termini proprio più generali, abbiamo imparato che non è detto che un'acqua superficiale scende in profondità, o perché vi sono appunto strati impermeabili che ne impediscono la discesa, oppure anche perché l'acqua viene sorretta da una falda sottostante in pressione, che la tiene sorretta e che consente all'acqua di scivolare in avanti.

Celico ci ha rappresentato questo fenomeno con un'immagine semplice, e credo difficilmente discutibile. "Se i contaminanti si trovano in falda superficiale e anche ad elevata distanza dal punto di sorgente, è evidente che qualcosa ha impedito al

contaminante di scendere in linea verticale, e invece l'ho trasportato in orizzontale".

La tesi che il Pubblico Ministero vuole sostenere, sempre nell'ottica che tutta l'acqua è falda, è che ci sia un tal collegamento che di fatto ciò che è nella falda superficiale finisce poi inevitabilmente nella falda profonda. Quindi non ci sarebbe una sostanziale separazione degli acquiferi.

Ora, una motivazione che assumesse questo come presupposto si scontrerebbe contro una serie di dati emersi proprio in questo processo. Andiamo a vedere che cosa afferma il consulente del Pubblico Ministero, il dottor Fiorucci, che si è occupato della questione ed ha potuto... Ecco, questo è importante. Fiorucci esprime la sua opinione dopo che gli sono state messe a disposizione tutte le carte, quindi anche Molinari. Tutte le ha viste.

Quel Molinari cui il Pubblico Ministero vorrebbe attribuire, già dalla fine degli Anni Ottanta, un carattere di certezza e di definitività. Nomina un consulente venticinque anni dopo, che si legge tutto, e sentite che cosa viene a riferire. Già nella sua relazione a pagina 4 aveva scritto: "Dei dati relativi ai logs di conducibilità elettrica a specifica temperatura" perché Vi ricordate che un'altra delle cose che possono servire da indice per capire è la conducibilità elettrica e la temperatura dell'acqua "emerge che nei livelli acquiferi intercettati fino ad una profondità di circa 65 metri, esiste un'uniformità di valori della conducibilità elettrica specifica, mentre nei livelli più profondi tale parametro registra valori più bassi dei primi.

Questo fatto può essere indicativo della presenza di un vero secondo acquifero, chimicamente ben distinto dal precedente. Questo presunto secondo acquifero si rinviene a profondità superiori a 70 metri dal piano campagna, ma dai dati a disposizione non è ben chiaro quanto sia idraulicamente isolato da quello superiore".

Allora, davanti ad una frase di questo genere, a me è parso opportuno in aula

verificare questa tesi, che non mi pareva del tutto collimante con quella che il Pubblico Ministero voleva sostenere. E gli ho chiesto, siamo nella seconda metà di quella slide, nella prima metà Vi ho trascritto la parte di relazione che già Vi ho letto, poi quando gli faccio il controesame gli chiedo, citando un pezzo della sua relazione: “«Questo fatto - scriveva lo stesso Fiorucci - può essere indicativo della presenza di un vero secondo acquifero, chimicamente ben distinto dal precedente»”. E lui dice: "Certo, può essere, ma non è certo". E io gli dico: "Però è una possibilità". "È una possibilità sì, andrebbe verificato, ma attraverso altre indagini". Questo è il consulente dell'Accusa, che viene in aula, dopo aver visto tutti i materiali di indagine, e dopo essersi confrontato con quelle che erano le risultanze di indagini, viene e Vi dice questo.

Ma andiamo avanti, perché non è l'unico elemento che non torna. L'ipotesi di modello concettuale di Bortolami e Di Molfetta è analoga a quella che due anni dopo verrà proposta da ARPA. Ricordiamo quanto riferito al riguardo dal dottor Maffiotti, che ancora mettendo a confronto il modello ARPA Fraschetta 1999, e Bortolami - Di Molfetta 1997, dice: "Gli autori - riferendosi a Bortolami e Di Molfetta - hanno individuato un modello geologico stratigrafico assolutamente analogo a quello proposto da ARPA 1999 e descritto in sede di inquadramento idrogeologico". E infatti nella relazione ARPA, monitoraggio Fraschetta del 1999, al paragrafo 4.2, si scrive che "È ipotizzabile un complesso idrogeologico più superficiale, dal quale si distingue un complesso idrogeologico più profondo".

E si dice: "Più in profondità è presente un complesso idrogeologico estremamente eterogeneo, questo complesso è sede di un acquifero multistrato solitamente in pressione e localmente artesiano". Questi sono gli stralci della relazione del 1999. C'è anche un'altra frase che forse merita un attimo di riflessione, a pagina 123:

"ARPA sostanzialmente esclude che vi sia un mescolamento tra le acque superficiali e quelle profonde, nonostante, come è noto, il modello idrogeologico, contenuto nella stessa relazione non riconoscesse un orizzonte di separazione continuo, e mostra come gli acquiferi profondi siano abbastanza protetti da livelli di sedimenti poco permeabili presenti a diverse profondità. Sembra non esistere un mescolamento diretto tra le acque sotterranee su superficiali e quelle profonde".

Ora queste sono risultanze in parte dell'Accusa, in parte di ARPA del 1999. Quando noi parliamo di conoscenza totale base ex ante, significa che noi dobbiamo poter rinvenire, ai fini ancora dell'elemento oggettivo del pericolo, una perfetta conoscenza di tutte le dinamiche della contaminazione che fosse disponibile già nel 1995. Con questi esiti. Venticinque anni dopo arriva il consulente del Pubblico Ministero e ci dice quello che ci ha detto.

Andiamo avanti. Il Pubblico Ministero Vi ha detto di andare a vedere le fotografie contenute nel CD 11 Ensr, che raffigurano una serie di buche da cui si intravede acqua che arriva anche poco sotto il piano campagna. E ci ha riferito di casi in cui vi sarebbero affioramenti di acqua a meno di due metri di profondità, e ci dice che questo è il rialzo dell'alto piezometrico. Innanzitutto, inevitabilmente, Vi debbo ricordare che quelle fotografie sono del 2004, e quindi non c'entrano nulla con l'epoca dei nostri imputati. Ma poi Vi chiedo: ma chi l'ha detto che quella è acqua dell'alto piezometrico, e non viceversa una normalissima perdita da rete idrica, come vi sarebbe stata anche in qualunque tubatura che corre in città? Quando vedete che l'acqua affiora, e Vi dicono che c'è una perdita dalla rete, Voi pensate a un duomo piezometrico sottostante? Non credo proprio. Voi sapete che le reti idriche corrono nello stabilimento o a un metro o due di profondità. E allora se le reti perdono l'acqua esce, e a quel punto o scende in profondità, oppure, se c'è un setto che separa, resta in

alto, forma una specie di pozzanghera sotterranea, come quella che si vede in quelle fotografie a cui Vi ha rinviato il Pubblico Ministero. E infatti è proprio dagli stessi atti, dalle stesse fotografie, che potete rilevare l'infondatezza dell'accusa.

Innanzitutto in quelle fotografie, che forse sono state anche proiettate, avevano quell'acqua violacea, l'orizzonte color vinaccia, si riferisce a una zona dello stabilimento che è a nord, dove una volta venivano stoccate le ceneri di pirite. È pacifico, credo per tutti, che a nord l'alto piezometrico sia modestissimo. Quindi ha preso un riferimento a fotografie che sono poste in un punto dove l'alto piezometrico proprio non c'entra nulla. Perché l'area dell'Algofrene, che è quella semmai interessata, è a svariate centinaia di metri.

Nelle stesse foto poi, perché non bisogna guardare solo quelle dove c'è l'acqua, bisogna guardare anche quelle intorno, vedete inquadrature delle tubazioni, alcune anche danneggiate, che scorrono proprio all'altezza delle pozze d'acqua. Nella stessa campagna di indagine del 2004, cui risalgono quelle foto, vennero perforati tre piezometri, il P1, il P2, il P3, dai quali si evidenziò che lì la soggiacenza della falda era di circa 8 metri dal piano campagna, quindi distantissima. Infine le stratigrafie dei pozzi eseguiti in quella zona evidenziano la presenza di uno strato di limi poco permeabili che va dagli 80 centimetri ai quattro metri, e che quindi è perfettamente idonea a far da assetto che sorregge l'acqua, ostacolandone il deflusso in profondità.

Tra le tante voci dissonanti che abbiamo sentito, per esempio mi ricordo quella del dottor Susanni, che addirittura aveva detto questo, quando nell'evoluzione della ricostruzione delle conoscenze sul modello idrogeologico deve dire che si erano resi conto che secondo loro c'erano due acquiferi separati, dice che: "I due acquiferi fossero due acquiferi, quindi separati da un orizzonte di sufficiente impermeabilità l'uno dall'altro, cioè l'alto piezometrico nella falda superficiale ha ragione d'essere,

solo se c'è effettivamente una separazione con la falda sottostante".

Cioè Susanni, che è comunque uno che si occupa di queste cose, intanto dice "è possibile pensare ad un alto in quanto ci sia una perfetta separazione". Ma poi lo stesso Pubblico Ministero, che quando critica la tesi di Celico sulla risalita dell'acqua dal livello C al livello A, dice: "Intanto noi dobbiamo pensare che quest'acqua, se davvero avesse un'origine naturale, l'alto piezometrico dovrebbe passare da C a B, e da B in A, senza che ci sia una condotta diretta, come un pozzo o qualcosa altro che la porti immediatamente in superficie. Esiste in effetti il setto argilloso di separazione qua e là" perché poi a seconda delle volte il setto è tutto, salvo un pezzettino, oppure qua e là, a macchie di leopardo.

Dipende, a seconda delle circostanze lo giriamo un po' come vogliamo. Qui è: "Esiste in effetti il setto argilloso di separazione qua e là tra falda A e falda B, e quindi pensare che ci sia una condotta che produca questo effetto geyser è francamente incredibile. E c'è poi la natura di aquitard del terreno dell'acquifero A - dice il Pubblico Ministero -. È lo stesso professor Celico che ci dice che è così, che qualifica così l'acquifero A. E se è così, allora è lo stesso acquifero A che impedisce questo effetto geyser".

Cioè sostanzialmente il Pubblico Ministero ci dice: siccome c'è l'acquifero A, il livello più superficiale che fa da aquitard, cioè fa da tetto, è impossibile che ci sia questa risalita da C verso A, che sorregge la falda A. Il cosiddetto effetto geyser. Ma allora dobbiamo deciderci, questo aquitard non può valere solo per l'Accusa. Si esclude che l'acqua possa risalire dai livelli più profondi, perché c'è questo tetto, però non si capisce allora perché il tetto non sia a sua volta un pavimento del livello superficiale per impedire la discesa dei contaminanti. Se è aquitard lo è per tutti, per sotto e per sopra.

Sull'alto piezometrico credo che vadano dette in questa sede poche cose, ci sono agli atti le consulenze. Però una cosa penso vada detta in via preliminare: alto piezometrico non è una definizione dell'epoca Ausimont. I testi sentiti dicono di non averla mai sentita pronunciare. Molinari non la definisce così. Per Molinari, e per chi si adoperò nelle settimane e nei successivi per rimediare al problema, si trattava di una anomalia piezometrica derivante da perdite delle reti idriche. Ci ha già bene illustrato l'Avvocato Baccaredda le attività svolte, e i risultati ottenuti, per fare fronte al problema evidenziato da Molinari.

Mi pare che su questo fenomeno i dissensi siano profondissimi. Spesso però su temi che alla fine per il processo, per questa contestazione, mi paiono non relevantissimi. Si è discusso molto sulle cause, sembra pacifico che abbiano un'influenza sia i pompaggi dei pozzi, sia le perdite idriche. In che misura, però mi pare che resti ancora sostanzialmente incerto. L'Avvocato Baccaredda vi ha già riferito che dal confronto tra il livello piezometrico, rilevato da Molinari nel piezometro B nel 1986, e il vicino pozzo 20 misurato da Bortolami nel 1997 (quindi undici anni), vi è una riduzione di quasi due metri.

Capite che anche qui comunque, se vogliamo soffermarsi al tema della contaminazione, che è l'unica di cui ora si può parlare, dovremmo, per fare un ragionamento effettivamente aderente ai principi di accertamento della responsabilità penale, dovremmo sapere se e quanto l'alto è aumentato dal 1995 al 2002, perché di nuovo siamo alla VAS Linee. Sappiamo quanto era nel 1995? Nel 2002 era migliorato, uguale o peggiorato? Secondo noi migliorato, proprio in virtù di quella misurazione che vi ha dato l'Avvocato Baccaredda, ma come facciamo a parlare della responsabilità degli imputati nel settennio 1995/2002, se non abbiamo una base di partenza?

Però poi c'è un elemento, che invece mi pare l'unico che interessa il processo, sul quale la questione mi pare più chiara. Sia Celico, sia Francani, seppure per strade diverse, concludono che non c'è alcuna interrelazione tra i rifiuti e le acque dell'alto. Cioè l'alto non ha alcun effetto sulla propagazione della contaminazione, non c'è solo un'univoca dimostrazione dei consulenti delle Difese, c'è anche su questo la totale mancanza di prova del contrario da parte del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero non ha altro in mano che la relazione di Molinari, e cerca di farle di dire di tutto, perché in realtà nessuno, neppure i suoi consulenti sono riusciti a dare alcuna dimostrazione di come questa acqua irradiata diffonderebbe i contaminanti. Sappiamo che Molinari scrive poche righe in cui si limita a dire genericamente che "La situazione piezometrica di stabilimento, a causa dell'emungimento dei pozzi e delle perdite delle reti, provoca localmente una inversione della direzione del flusso di falda. Pertanto certi pozzi che, ubicati lungo il lato sud dello stabilimento, e quindi a monte, dovrebbero emungere acque di buona qualità, sono alimentati anche da valle con acque che circolano sotto uno stabilimento chimico con i rischi connessi". Questo nel 1989.

E poi dice: "All'inizio del 1988, sulla base delle indagini precedenti, è stato realizzato un pozzo di spurgo nelle vicinanze dell'impianto Algofrene, per tentare di limitare il diffusione di un episodio di inquinamento - un episodio di inquinamento - da solventi nella falda sottostante l'impianto". Questo è quello che dice Molinari.

Quale prova concreta ha portato l'Accusa che il duomo abbia realmente avuto quella dinamica e quegli effetti che il Pubblico Ministero riporta nella sua ricostruzione inserita nell'imputazione di cui al capo 1)? Nessuna.

Non ci sono consulenti del Pubblico Ministero, non ci sono documenti o deposizioni che confortino questa tesi, che dunque si riduce ad una mera suggestione.

C'è un punto su questo che io trovo emblematico. Voi prendete pagina 129 della memoria depositata dal Pubblico Ministero, dove affronta questo punto, che dovrebbe essere cruciale nella sua ottica, e scrive: "La diffusione a raggiera della contaminazione, anche in zone dello stabilimento estranee alla contaminazione del terreno, contribuisce a spandere ovunque un inquinamento prima maggiormente localizzato". E come prova questa presunta questa presunta diffusione a raggiera?

Mette una noticina a piè di pagina, la noticina 152 di pagina 129, dove è scritto testualmente, questa della diffusione a raggiera: "Fenomeno che, oltre ad essere intuibile logicamente da chiunque, è riferito e sostenuto da tutti coloro che hanno affrontato la questione".

Ma questa dovrebbe essere uno dei punti centrali dell'idea dell'alto piezometrico della diffusione della contaminazione, nella noticina 152 scritta così? "Fenomeno che, oltre ad essere intuibile logicamente da chiunque"?

Su questo punto esistono invece tesi, su questo convergenti, di Celico e di Francani, che sostengono che il livello del duomo piezometrico non è mai giunto alle discariche, e che quindi mai avrebbe potuto svolgere quel ruolo causale affermato senza prove dall'Accusa. Celico ci dice che l'alto piezometrico non ha alcuna influenza sulla diffusione dell'inquinamento, per quattro motivi: "Raramente c'è coincidenza tra punti sorgente e punti della linea di colpo dell'alto piezometrico; i contaminanti seguono quasi sempre le direttrici di flusso regionali, e non linee di flusso ad andamento radiale".

Quindi, vedete, quando si dice: tutti dicono che si muove a forma di irradiazione, cosa che sarebbe logica per chiunque; c'è per esempio un consulente che dice che non è affatto vero, perché i contaminanti seguono direttrici di flusso regionali, e non linee di flusso ad andamento radiale. Quindi non è affatto pacifico proprio per

nessuno. "La posizione dei punti sorgente non è fissa, ma muta nel corso del tempo". E poi: "Gran parte dei punti sorgente si trovano al di fuori del duomo piezometrico". Alla stessa conclusione arrivano, seppure sulla base di considerazioni in parte diverse, i consulenti di Solvay, che dimostrano l'inesistenza di qualsiasi rapporto o interazione tra le discariche e il duomo stesso".

Tutto questo basta per arrivare ad una conclusione definitiva. La tesi della correlazione tra l'alto piezometrico e la propagazione dei contaminanti è priva di fondamento. Non c'è proprio correlazione tra presenza del duomo e la contaminazione. In breve, il duomo piezometrico non c'entra nulla con l'evolversi della contaminazione in quanto non ne è causa. Così come nessuna prova di contatto tra la falda e i contaminanti, asseritamente presenti nelle zone in cui in passato veniva effettuato lo stoccaggio temporaneo dei sottoprodotti. I nostri consulenti hanno spiegato come la falda non arrivi mai a bagnare i terreni dove residuano contaminazioni del passato, sia perché non sale tanto, sia perché il fenomeno dell'alto riguarda zone diverse rispetto a quelle della contaminazione del passato. E su questo io credo di non avere altro da aggiungere.

Vado ora ad affrontare, brevemente, il secondo reato, che è quello della contestazione di omessa bonifica. E mi ci soffermo un attimo, e qui dovete fare ancora uno sforzo e ricordarvi di quello che Vi ho detto nella prima ora della discussione. Vedrete di nuovo un'applicazione del tentativo di far dire alle norme quello che le norme non possono e non vogliono dire. In udienza il Pubblico Ministero ha elencato le fonti normative che nel tempo hanno regolato, e regolano, la procedura di bonifica.

Ha specificato che i primi obblighi sono stati imposti dal Decreto Ministeriale 471, che entra in vigore nel dicembre del 1999, e dà un tempo per depositare il piano di caratterizzazione fino al marzo 2001. Successivamente, nell'aprile 2006, è entrato in

vigore il Testo Unico Ambientale. E vi dice testualmente questo, è un passaggio che ho ripreso testualmente dalla requisitoria.

Vi parla dell'interpretazione formale o sostanziale della norma incriminatrice e precisa: "in quanto a seguito delle modifiche introdotte nel Testo Unico Ambientale il reato Vi ho detto ha cambiato configurazione un po', prima era sanzionato il mancato rispetto della procedura prevista dall'articolo 17 del Ronchi, si tratta di una norma omnibus, dentro la quale poteva rilevare qualunque condotta di inottemperanza ai vari obblighi che la procedura dell'articolo 17 prevedeva.

Oggi, invece - oggi, invece, e Ve lo dice lo stesso Pubblico Ministero - la nuova formulazione sanziona, lo potete vedere testualmente, chi non provvede alla bonifica. Ecco la condotta omissiva in conformità al progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione".

Vi fa, in maniera trasparente, la differenza tra i due regimi: prima c'era un reato che si fondava sull'inadempimento ad una serie numerosa di obblighi, oggi - Ve lo dice lo stesso Pubblico Ministero - il reato si commette quando non si provvede alla bonifica sulla base del progetto approvato dalla Pubblica Amministrazione. Quindi il Pubblico Ministero dà atto che secondo la Legge Penale oggi il reato è punibile solo se si trasgredisce rispetto ad un concetto che sia già stato approvato dagli enti.

Voi sapete che gli imputati di epoca Ausimont cessano nel maggio 2002. In quell'epoca non c'era nessun progetto approvato dagli enti perché era appena iniziato l'iter della 471 con il deposito del piano di caratterizzazione.

Tradotto, secondo quello che è il reato oggi, senza il progetto approvato neppure sorge il presupposto del reato. Invece il Pubblico Ministero vi dice: no, guardate, non è proprio così, non pensiate che senza un progetto approvato non possa esserci reato, perché se uno impedisce o ritarda l'approvazione del progetto... Vi riferisco sempre il

suo punto di vista naturalmente, perché Cogliati, Tommasi e Boncoraglio in realtà non hanno impedito o ritardato un bel nulla.

Ma vi dice il Pubblico Ministero: se hanno ritardato o impedito l'approvazione del progetto non è giusto che sfuggano alla sanzione penale. Cioè il discorso è chiaro, oggi il reato si commette soltanto se prima c'è un progetto approvato dall'Amministrazione, e tu disattendi quel progetto. Lui vi dice: no, è colpevole anche chi impedisce che quel progetto venga approvato o ne ritarda l'approvazione. E vi cita una sentenza del 2010, che poi è una sentenza notissima, è la famosa sentenza Morgante, 35774 del 6 ottobre 2010. Il 6 ottobre è oggi, diciamo che oggi è un anniversario infausto, sono quattro anni oggi di questa sentenza infausta.

Leggo ancora il Pubblico Ministero che dà la sua lettura della sentenza Morgante: "Questa sentenza ha ritenuto vi sia la possibilità di incriminare chi tiene le condotte più gravi in relazione agli obblighi di bonifica, chi cioè con la sua condotta frustra la procedura di bonifica, e quindi impedisce sostanzialmente di arrivare al progetto di bonifica".

Secondo questa sua interpretazione l'articolo 257 del Testo Unico punirebbe dunque anche chi - testualmente leggo - "racconta storie a tutto andare alla Pubblica Amministrazione, nasconde i dati, ne comunica di falsificati eccetera, e questo impedisce sostanzialmente di arrivare, come per altro è successo nel nostro processo, in tempi ragionevoli, o comunque che siano più o meno congruenti, con quelli previsti dal Testo Unico, all'adozione di un progetto di bonifica".

E la Corte nella sentenza Morgante aveva abbracciato la tesi del Tribunale di Udine, ritenendo configurabile quella fattispecie anche qualora l'imputato in effetti impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione necessario per

predisporre il progetto di bonifica.

Tenete conto che è un caso comunque diverso, perché là l'imputato non aveva proprio predisposto il piano di caratterizzazione, quindi anche qui la base di fatto è completamente diversa. Ma quello che mi interessa adesso è portare la vostra attenzione su questo.

Quella stessa sentenza Morgante, *excusatio non petita*, dice di se stessa questo, che questa esegesi che sta facendo questa Cassazione del 6 ottobre 2010 non sconfinerebbe in una non consentita interpretazione estensiva in *malam partem*, o in una applicazione analogica della norma penale incriminatrice, essendo l'unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Se lo dice da sola. Siccome capiva che c'era qualcosa che stava forzando si dà questa patente di legittimità.

Quello che non Vi ha detto il Pubblico Ministero, nel momento in cui Vi ha citato questa sentenza per sorreggere la sua tesi accusatoria, è che in realtà si è trattato di una interpretazione rimasta assolutamente isolata, e che nessuna sentenza, anche della medesima Sezione Terza, anche successiva, ha mai più pensato di poter sostenere. Infatti questa pronuncia della Cassazione Morgante, non solo è in aperto contrasto con il dato letterale della fattispecie incriminatrice, ma anche con le pronunce che si sono avvicinate un anno prima, lo stesso anno, due anni dopo.

Sentite questa, sarò veloce perché capisco che la cosa possa essere un po' noiosa, ma guardate che è indicativa, secondo me, sintomatica. Di che cosa? Di quello che Vi ho detto prima. Siccome penso che ci sia un bene da tutelare, e questo bene va tutelato ad ogni costo, se la norma dice che deve esserci prima un progetto approvato, ma io non posso limitarmi a quello, perché altrimenti consentirei di farla franca a quelli che

impediscono l'approvazione del progetto.

Quindi il progetto, che deve essere il presupposto del reato, viene addirittura scavalcato dall'incriminazione di una condotta antecedente. Perché? Ma perché c'è un bene da tutelare. E allora la forziamo un pochino, le facciamo dire quello che vorremmo noi. Peccato che ci sono sentenze, ripeto, della stessa Sezione, e Vi leggo solo questa, che è la sentenza Mazzocco, che è del 2010, sempre Terza Sezione.

"Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità" Ve lo ricordate il principio che ho detto all'inizio, è quello che fonda tutto il nostro sistema, ed è la ragione per cui Voi siete lì, io sono qui e il Pubblico Ministero è lì. Dice la Cassazione: "Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione, ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 242, ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell'articolo 51 bis del Decreto Ronchi - cioè quella vecchia - non è esattamente sovrapponibile a quella dell'articolo 257 del Testo Unico, e che i principi valevoli in tema di successione delle Leggi Penali, gli imputati non possono continuare a rispondere di condotte, che non sono più direttamente sanzionate. Si è dunque in presenza di scelte affidate alla discrezionalità propria del Legislatore, e pertanto, in quanto tali, sottratte a qualsiasi valutazione in questa sede". Pietra tombale.

Di nuovo, quindi, ci troviamo davanti alle Colonne d'Ercole del principio di legalità. Non possiamo estendere le norme penali solo perché, secondo la nostra sensibilità, lasciano ingiustamente fuori dall'incriminazione quello che a noi non sembra giusto che resti fuori. Ma il Pubblico Ministero si scaglia contro questo modo di procedere,

e dice testualmente a pagina 302 della requisitoria: "A questi campioni della legalità formale, esaltati come al solito da una certa Dottrina, sfuggono sia all'evoluzione interpretativa della giurisprudenza, anche costituzionale, sul bene protetto dai reati ambientali". E non si rende conto, e lo dico con il massimo rispetto, che si sta scagliando contro il principio di legalità.

Poi tra le cose curiose trovo, tra i vari articoli scritti, un articolo di Amendola, oggi Procuratore della Repubblica a Civitavecchia, ambientalista della prima ora, fondatore del Movimento dei Verdi, che dice testualmente: "Secondo la nuova versione della norma di cui al 257 la punibilità attiene testualmente solo alla mancata bonifica in conformità al progetto approvato".

Quindi ho fatto una citazione che non può essere sospetta di inquinamento ideologico. Riconoscendo poi che la sentenza Morgante è contrastante con la costante giurisprudenza della Suprema Corte, ed è stata aspramente stigmatizzata dalla totalità della Dottrina.

Io, Presidente, ho terminato, mi manca solo la parte della posizione soggettiva dell'ingegner Cogliati. Rimetto a Lei la scelta. Posto che noi, comunque, rispetteremo il nostro termine, cioè della giornata di lunedì prossimo, l'argomento sulla posizione soggettiva dell'amministratore è un argomento importante, non ci metto più di tre quarti d'ora a trattarlo, chiedo a Voi se siete abbastanza freschi da potermi seguire, o se no se vogliamo rinviare a lunedì, tanto non cambierebbe niente, perché lunedì comunque ci prenderemmo la giornata intera.

(breve interruzione)

PRESIDENTE - Grazie alla disponibilità del Giudice interessato, che ringrazio

pubblicamente, cancelliamo anche l'udienza del 13, e la facciamo il 27. Sarà un'udienza breve, perché il Giudice poi deve correre via perché ha appunto questi problemi. E scusate se prima vi ho alterato le carte, ma non era mia intenzione, proprio ero convinta che avessimo fatto così.

(Seguono accordi tra la Corte e le Parti in merito al calendario delle prossime udienze)

PRESIDENTE - Quindi all'udienza del 27 ottobre, cominciamo alle 9.30, parla l'Avvocato Sassi, finisce sulla posizione di Cogliati, parlano l'Avvocato Centonze e Alecci, non so in che ordine, e hanno giurato che in due ore finiscono.

La Corte, data l'ora tarda, rinvia all'udienza del 27 ottobre 2014, alle ore 9.30.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.25.

* * * * *